



Università
Ca' Foscari
Venezia

**Corso di Laurea Magistrale
in Storia dal Medioevo all'Età Contemporanea**

Tesi di Laurea

—

Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

**ADDATUR IN COMMISSIONIBUS
RECTORUM NOSTRORUM**

**La Commissione al bailo di Costantinopoli
del 1375 e la disciplina delle Commissioni ai
rettori dello Stato da Mar veneziano (secoli
XIII e XIV).**

Relatrice

Prof.ssa Alessandra Rizzi

Laureanda

Tiziana Aramonte

Matricola 986900

Anno Accademico

2012 / 2013

INDICE

INTRODUZIONE

CAPITOLO 1

- 1.1 «Omnia tibi dicendo»: il codice marciano.
- 1.2. «De stacio Baiuli»: il bailo veneziano di Costantinopoli in epoca bizantina.
- 1.4. «Per vos tres»: l'amministrazione del Regimen veneziano di Costantinopoli.

CAPITOLO 2

- 2.1. «Dispensa et inordinata descripta»: le Commissioni ducali prima della riforma del Dandolo.
- 2.2. «Lecta... fuit»: Il 'canone' delle commissioni al bailo di Acri.
- 2.3. «De maleficiis...et de non»: la competenza giurisdizionale di Costantinopoli.
- 2.4 «Tam addendo, quam minuendo...»: l'integrazione del diritto negli anni Ottanta del Duecento.
- 2.5 «Cum melioramentis...»: le riforme delle Commissioni dei rettori fino al 1320.

CAPITOLO 3

- 3.1 «Sicut si factum foret...»: la 'delega' al Consiglio dei Rogati in materia di commissioni.
- 3.2 «Pro viaggio Alexandriae»: le conseguenze nella commissione degli interdetti papali al commercio con l'Egitto (prima metà del Trecento).
- 3.3. «Veneti guasmuli»: le naturalizzazioni a Costantinopoli alla luce della corrispondenza del bailo Marco Minotto e il riscontro nella commissione.
- 3.4. «Super capitulo»: le nuove materie considerate dagli anni Quaranta agli anni Sessanta del Trecento.

3.5. «Quantum ad navigandum»: l'abolizione dell'ufficio dei naviganti secondo la commissione.

3.6. «Pro habenda regula»: osservazioni finali sulle modifiche della commissione.

CAPITOLO 4

4.1. «Non obstante...»: le competenze del bailo di Costantinopoli nel trecento, oltre a quanto previsto dalla sua commissione.

4.2. La «mala condition»: le competenze del bailo veneziano in politica estera fra Bisanzio, Genova e i turchi.

4.3. «Confinia mundi»: il bailo di Costantinopoli e il Mar Nero.

4.4. «Intelligendo partes levantis»: bilancio del secolo.

CONCLUSIONI

APPENDICE

FONTI E BIBLIOGRAFIA

INTRODUZIONE

«Addatur in commissionibus nostrorum rectorum» è la formula prevalente che si riscontra nei verbali del Maggior consiglio e del Senato veneziano nell'ambito di quelle decisioni che miravano a introdurre una nuova disposizione normativa nella commissione di un rettore; la commissione era il testo affidato al nobile veneziano designato per assumere l'incarico di magistrato presso una data località del Dominio e ne comprendeva l'enunciazione dei diritti, dei doveri, dei modi, dei criteri e dei vincoli cui doveva attenersi nell'amministrare in quei luoghi la giustizia in armonia con lo spirito di Venezia¹.

In questi testi, a prescrizioni inerenti l'incarico nello specifico si aggiungevano disposti legislativi deliberati dai consigli veneziani che il rettore doveva far rispettare, ma le regole che precisamente disciplinavano la compilazione di questi documenti non sono state finora approfondite, talvolta a causa della mancanza di adeguati documenti di archivio di raffronto², e in altri casi perché prevalente era stimato essere l'aspetto disorganico del testo³.

La commissione ducale oggetto di questo studio, conservata alla Biblioteca Marciana di Venezia e predisposta per Andrea Gradenigo, che nel febbraio del 1375 fu nominato bailo a Costantinopoli, è stata invece analizzata con l'interesse peculiare verso la sua genesi testuale, attraverso l'individuazione e l'analisi delle diverse fonti che intervennero a determinarne il dettato.

L'obiettivo è stato perseguito tentando di giustificare quanto più fosse possibile il testo, ossia di ottenere adeguati riscontri fra quanto è stato tramandato nelle dodici carte della commissione e quanto fu deciso a Venezia nel corso dei decenni che precedettero la sua redazione. I capitoli 1, 2 e 3 cercano dunque di ricostruire la storia compilativa del documento, seguendo la sequenza delle norme

¹ COZZI 1982, p. 221.

² COCO – MANZONETTO 1985, p. 14.

³ ORLANDO 2008, p.224.

ivi comprese, e individuando le questioni intorno alle quali si sviluppò la giurisprudenza inerente l'amministrazione del reggimento di Costantinopoli. L'analisi consentirà inoltre di soffermarsi su alcuni aspetti dell'evoluzione costituzionale veneziana e sul passaggio delicato di competenza da Maggior consiglio a Senato nei primi decenni del Trecento, per quanto riguarda specificatamente la redazione dei testi dei rettori.

L'intervallo cronologico su cui la ricerca si è concentrata è compreso fra il 1268 – quando a Costantinopoli si insediò il primo bailo veneziano – e il 1375, anno della missione di Andrea Gradenigo: in questo arco di tempo alla commissione del bailo vennero apportate modifiche, correzioni ed integrazioni al testo che guidarono il compilatore del 1375 a redigere il documento nella forma tramandata.

Nel corso del Trecento, d'altra parte, il Senato veneziano fornì al bailo di Costantinopoli molteplici istruzioni, le quali esulavano dalle funzioni ordinarie codificate nella commissione: nel capitolo 4 si presenterà il ventaglio di esperienze in cui il bailo veneziano si trovò coinvolto nel corso del secolo, per accompagnare alla storia testuale della commissione le vicende dei rettori che se ne servirono.

Ci si allontana in questo modo dagli studi compiuti finora sul medesimo documento, che si soffermarono principalmente sulla storia della colonia veneziana a Costantinopoli, nonché sulla vicenda personale di Andrea Gradenigo. Sul bailo veneziano a Costantinopoli in epoca bizantina, in particolare, è stato scritto un unico studio sistematico, ad opera di Chryssa Maltezou⁴, la quale, oltre ad analizzare le caratteristiche del reggimento, compilò una cronologia dei bails veneziani da Andrea Dandolo (1268 – 1269) a Girolamo Minotto (1450 – 1453); secondariamente, si considera il saggio del 1883 di Charles Diehl, il quale operò una trascrizione incompleta della commissione oggetto di questo studio e ne mise in risalto solo parzialmente i contenuti.

⁴ MALTEZOU 1970.

Oltre ai testi dei trattati e ai registri del Maggior consiglio e del Senato veneziani, documenti utili alla ricerca sono stati cinque dispacci dei bails Marco Minotto, Maffeo Venier e Giovanni Gradenigo risalenti agli anni 1317 – 1320⁵, 1354 – 1355⁶, e 1343⁷ i quali hanno fatto comprendere meglio particolari esiti testuali della Commissione a cui si introduce, nonché il contesto di relazioni all'interno del quale il bailo di Costantinopoli agiva. Importante è stato infine il confronto con i formulari di commissione trecenteschi conservati nell'Archivio di Stato di Venezia⁸ – che hanno aiutato a definire alcune caratteristiche di compilazione della commissione al bailo – e una commissione superstite per il consigliere del duca di Creta del 1350⁹ che, partecipando delle medesime fasi evolutive della commissione costantinopolitana, ha consentito un utile confronto.

⁵ Edite in THOMAS 1880, pp. 103, 164.

⁶ Edite in LJUBIĆ 1872, p 266 e LAZZARINI 1894, pp. 33 – 36.

⁷ MALTEZOU 1970.

⁸ Un'edizione dei formulari si trova BENUSSI 1887, pp. 3–109.

⁹ *Commissio* 1350.

CAPITOLO 1

1.1. «*Omnia tibi dicendo*»: il codice marciano¹⁰.

La commissione ducale disposta il 15 febbraio 1375 a Venezia, per Andrea Gradenigo, inviato bailo a Costantinopoli, appartiene al fondo antico della Biblioteca Marciana di Venezia. Il documento si presenta come «un fascicolo membranaceo di 14 fogli di robusta pergamena chiara, protetti da una coperta di pergamena giallastra assai più spessa numerata come f. 281, al *recto* della quale si legge: *Commissio viri nobilis domini Andree Gradonico baiuli Constantinopolis*»¹¹. La numerazione dei fogli comincia con la carta 281v, poiché la commissione è stata legata, anticamente, ad un volume cartaceo *in folio*, la «Pratica Papiensis» di Giovan Pietro de Ferraris, che occupa le prime 280 carte¹².

La ‘commissione’ era lo strumento tramite il quale istruire il magistrato veneziano che si recava ad amministrare una rettoria fuori Venezia¹³ sull’estensione dei propri poteri in quel luogo, sull’ambito giurisdizionale all’interno del quale si sarebbe mosso, nonché sui doveri e le responsabilità che lo attendevano in quella sede. Il reggimento di Costantinopoli era per la precisione un bailaggio, il cui titolare era responsabile dell’amministrazione diretta di un quartiere in città, della tutela dei diritti dei mercanti – beneficiari di una serie di privilegi commerciali – e dei rapporti quotidiani con l’imperatore greco.

¹⁰ *Commissio* 1375, c. 283r.

¹¹ ZORZI – MARCON 2001, pp. 276–377. La descrizione è di Elisabetta Barile.

¹² VALENTINELLI 1868, pp.26–27. L’opera fu pubblicata a Venezia nel 1572.

¹³ CARVALE 1997, p. 347. THIRIET 1959, pp. 184 – 187. Nel Trecento rettorie veneziane (o bailaggi) in Romania, erano installate a Corfù, Argo – Nauplia (1389 – 1394), Tinos e Miconos (dal 1390), Tenedo (dal 1390), Tessalonica (dal 1324), Costantinopoli, Trebisonda, Tana. In Medio Oriente rettori Veneziani erano presenti ad Acri, Tiro, Alessandria, Tunisi e in Armenia. A queste rettorie si aggiungono i domini veri e propri come Negroponte, Modone e Corone e l’isola di Creta.

Dopo la caduta dell'impero latino, la riconferma per i Veneziani di un quartiere in città¹⁴ e la posizione del bailo di Costantinopoli furono regolamentati dai trattati veneto – bizantini del 1268 e del 1277, sebbene la formulazione più nobile dell'insediamento del rettore comparirebbe nel testo di un trattato risalente al 1265 che non fu mai ratificato: «Quod comune Veneciarum ponat rectorem supra gentem suam, qui vocetur baiulus»¹⁵.

La commissione del 1375, oggetto di questo studio, sebbene redatta un secolo dopo questi avvenimenti, affonda le sue radici proprio nel testo delle prime *tregue* fra Venezia e Bisanzio: il nucleo originale del documento – corrispondente alle prime due carte – condivide cioè parzialmente i contenuti dei trattati del 1268 e di quello del 1277, quando, in concomitanza con la definizione di una nuova situazione giuridica, veniva stilata la prima commissione al bailo. In particolare, dal trattato del 1277 si sarebbe estrapolata la descrizione, presente nella commissione, del quartiere veneziano a Costantinopoli¹⁶. Sembrano avere la stessa origine anche l'affermazione della competenza del bailo ad amministrare i beni dei concittadini defunti («Bona quoque venetorum qui ab intestato decesserint debes intromittere et inde facere secundum ordinationes nostri statuti vel secundum mandata nostrum»)¹⁷ e il paragrafo che imponeva al bailo di dichiarare chi fossero i soggetti soggiacenti al diritto veneziano quando richiesto («volumus quod debeas dicere veritatem imperio suo et illis qui per eo fuerint qui sunt Veneti et quod pro Venetis se distringunt quando requireris secundum formam treugue»)¹⁸. In quest'ultimo caso, come nella descrizione del quartiere, il testo del trattato viene esplicitamente richiamato («sicut in pacto quod habemus cum ipso [l'imperatore]», «secundum formam treugue»).

¹⁴ POZZA – RAVEGNANI 1996, pp. 56 – 65. Un quartiere ai Veneziani fu concesso una prima volta da Alessio Comneno, con il trattato del 1082.

¹⁵ POZZA – RAVEGNANI 1996, p. 36.

¹⁶ POZZA, RAVEGNANI 1996, pp. 111–123.

¹⁷ POZZA – RAVEGNANI 1996, p. 61 (trattato del 1268), pp. 95 – 96 (trattato del 1277)

¹⁸ POZZA – RAVEGNANI 1996, pp. 92 – 94.

In secondo luogo la commissione attinge espressamente dalle formule specifiche con cui la cancelleria redigeva questo tipo di documento: un esempio eclatante è sicuramente l'esordio della commissione; il documento infatti apre con una prima carta che ripropone l'intestazione ricorrente nelle commissioni trecentesche, così come emerge dai formulari e dagli esemplari di commissione che si sono conservati: vengono specificati il nome del rettore (Andrea Gradenigo), il titolo di cui viene investito (bailo), la destinazione (Costantinopoli) e la durata dell'incarico (due anni):

Nos Andreas Contareno, Dei gratia dux Venetiarum et cetera, comittimus tibi nobili viro Andrea Gradonico, dilecto civi et fideli nostro, quod de nostro mandato vadas Constantinopolim in baiulum et rectorem nostrorum venetorum, exercendo officium tuum ibidem et per alias partes quae per imperatorem distriguntur, a die quo iunxeris illic usque ad duos annos, ita quod de quanto plus steteris duobus annis postquam illuc applicueris, usque ad adventum baiuli successoris tui, quem expectare teneris de tanto plus salarium habere debes per ratam ad rationem et cum conditionibus que inferius continentur¹⁹.

Poco dopo il 1268 pare dunque intervenire una volontà 'redazionale', competente in materia, che mirava a conciliare le formule consuetudinarie legate all'iter di compilazione di una commissione, con gli argomenti desunti dal nuovo accordo, per dare modo al primo bailo di essere istruito alla perfezione sui suoi doveri. Ulteriori informazioni, che integrano il dettato delle prime due carte, provengono infine dai verbali del Maggior consiglio: si tratta di frammenti di deliberazioni consiliari, che risalgono al decennio successivo alla prima redazione, e in particolare agli anni 1271–1278; in epoca successiva questo tipo di aggiunte, sempre più numerose ed estese, si sarebbero assommate a costituire il corpo vero e proprio del testo, fino a diventarne la sua parte più consistente.

¹⁹ *Commissio* 1375, c. 282r.

La prima sezione del documento, frutto di questi tre condizionamenti (la consuetudine, il trattato e le *parti consiliari*) si conclude a carta 284, quando si riconosce nel testo un capoverso che, per l'enfasi usata, avrebbe potuto esserne l'antica conclusione.

«Omnia quecumque tibi dicendo mandabimus cum nostris cosiliis minori et maiori vel de .XL. sub districione sacramenti vel per nuntium habentem literas nostras de credentia observabis et faties bona fide, et insuper si tibi precipiendo mandabimus aliquid super facto [...] quod per nos compleri debent aut per factis in capitulari nostro contenti et que ad nostrum capitolare pertinebunt observare debeas bona fide»²⁰.

Il linguaggio a cui si ricorre in questo passaggio richiama l'espressione di chiusura effettiva del documento («Omnia que tibi dicendo mandabimus attendes et observabis bona fide sine fraude. Iurasti proficuum et honorem Venetiarum eundo, stando et redeundo»²¹), come se, a conclusione di tutto ciò che era stato detto fino a quel momento («omnia quecumque tibi dicendo») – si stabilisse, infine, che il prescelto andasse e assumesse il suo incarico («mandabimus»); sebbene non sia possibile pronunciarsi con certezza, questa formula induce a presumere che originariamente il testo della commissione si concludesse con questa frase.

Nel momento in cui, poi, si ritenne utile 'aggiungere' nuove istruzioni sempre più numerose, queste non furono più integrate *nel* testo ma disposte in calce, senza alcuna rielaborazione del primo nucleo di contenuti. Immediatamente comincia il secondo 'ritmo' della commissione, quello propriamente frutto dell'aggiornamento del testo operato dal Maggior consiglio: il compilatore che nel 1375 redasse la commissione per Andrea Gradenigo, ricopia dunque una serie di disposti che sono andati sedimentandosi nel tempo.

²⁰ *Commissio* 1375, c.284r.

²¹ *Commissio* 1375, c.294r.

Sebbene non tutti i successivi paragrafi siano immediatamente riconducibili a una decisione ufficiale, le *parti* ospitate nelle carte 284v–287v suggeriscono un utile profilo cronologico: le delibere di cui si trova corrispondenza risalgono al periodo compreso tra il 4 settembre del 1283 e il 4 giugno del 1317. Seguono le carte 288r–293v che rappresentano, invece, un vero e proprio “collage” di delibere del Consiglio dei Rogati dal 18 gennaio del 1323 al 21 giugno del 1370.

La commissione su cui ci si sofferma ha dunque due “anime”, una descrittiva, redatta in un sol tempo sulla base dei trattati e delle consuetudini, il cui dettato – nella parti attinenti – viene rielaborato in una forma simile a quella delle commissioni già sperimentate, e un’altra frutto del pensiero politico corrente, quando il Maggior consiglio prima e il Senato poi si sarebbero occupati di integrare il primo nucleo di contenuti e di affermare di volta in volta che cosa dovesse esserci scritto espressamente: il momento della redazione era diventato parte integrante del processo politico.

Insistere per individuare una regola è sicuramente una forzatura, ma non si può a questo punto ignorare lo specialissimo aspetto dei formulari²² e confrontare con quelli la commissione costantinopolitana: in essi, ad un testo più o meno vasto, seguiva un corpo di note, che rimandavano espressamente alle delibere consiliari, raccomandandone l’integrazione; non è improbabile che il documento studiato possa essere stato frutto del medesimo meccanismo.

1.2. «De stacio Baiuli»: il bailo veneziano di Costantinopoli.

Introdotte alcune osservazioni in merito alla genesi compilativa del documento vale la pena di considerare le attribuzioni specifiche che la commissione, nelle sue prime carte, conferisce al bailo di Costantinopoli.

²² Ci riferisce ai superstiti formulari di commissioni conservati presso l’ASVE e relativi ad alcune podesterie del dogado, dell’Istria, della Dalmazia e della terraferma, i formulari servivano da traccia per la compilazione dei testi ufficiali. Si veda BENUSSI 1887, pp. 3–109.

Egli veniva eletto in Maggior consiglio, come gli altri rettori, ma la specialità della sua carica («cum status noster specialiter pro novitatibus et condicionibus presentibus requirat habere personam solemnem et sufficientem pro baiulo Constantinopoli pro reformatione agendorum nostrorum de partibus Romanie et pro securitate nostrorum mercatorum et haveris eorum»²³) richiedeva modalità elettive particolari; il 18 luglio del 1356, infatti, il Maggior consiglio stabilì che l'onore del Comune imponeva che tutti i rettori fossero eccellenti ma in particolare quelli presso sovrani stranieri («specialiter ubi praesunt capita coronata»); di conseguenza ordinò che il bailo di Costantinopoli, quello di Cipro e il console di Alessandria fossero tutti designati allo stesso modo cioè con quattro scrutini separati: i quattro candidati alla carica venivano “ballottati” all'interno di quattro collegi elettorali e chi otteneva la maggioranza dei voti assumeva l'incarico²⁴. La procedura venne riconfermata nel gennaio 1358, in occasione di alcune disposizioni in merito al salario del bailo e dei consiglieri, quando si disse che la modalità di elezione doveva avvenire «secundum usum [...] intelligendo quod ipse baiulus eligatur per IIII^{or} manus in maiori consilio iuxta formam consilii e hoc loquentis»²⁵.

Giunto a destinazione, il bailo sarebbe rimasto in carica due anni, sebbene suo compito fosse trattenersi in città fino all'arrivo del suo successore con l'assicurazione di un compenso corrispondente al periodo eccedente («usque ad adventum baiuli successoris tui, quem expectare teneris de tanto plus salarium habere debes per ratam ad rationem»)²⁶.

Lo stipendio sarebbe stato percepito ogni anno; la quota annuale sarebbe stata di 350 lire di grossi (circa 450 ducati)²⁷ oltre alle *regalias solitas* che avrebbe

²³ ORLANDO 2009, p. 111.

²⁴ THIRIET 1966, p. 236. THIRIET 1959, p. 193. Un'eccezione è costituita dall'elezione di Maffeo Venier eletto bailo dai nobili veneti a Costantinopoli su autorizzazione del Senato (GIRARDI 2008, pp. 560 – 561).

²⁵ ORLANDO 2007, p.111.

²⁶ *Commissio* 1375, c. 282r.

²⁷ DIEHL 1883, p. 99. La *libra grossorum* era equivalente ai $\frac{3}{4}$ di un ducato.

ricevuto a Costantinopoli. Nella cifra sarebbe stato ricompreso il salario dei quattro sergenti al suo servizio. Il cambio era di due *iperperi* per ducato²⁸. Quanto dovuto sarebbe stato saldato a Venezia, dove il bailo avrebbe ricevuto – così riporta la commissione – ogni ducato che gli era dovuto.

Allo scadere del primo anno, il bailo avrebbe dovuto tornare a Venezia, con tutto il suo seguito, per vedersi estinta la prima parte del salario, e le spese del viaggio non avrebbero dovuto essergli imputate.

Se fosse morto entro il primo anno, la famiglia avrebbe avuto diritto a tutto lo stipendio di quell'anno, mentre, se fosse morto nel corso del secondo, solo alla parte corrispondente: «si acciderit, quod Deus advertat, te viam universe carnis ingredi infra primum annum tui regiminis, debeant illi qui pro te fuerint havere salarium tocus primi anni complecti et, si alium annum morieris, debeant illi qui pro te fuerint recipere solutiones de tanto tempore quanto in regimine steteris»

Una prima delibera del Senato che disponeva i termini generali del bailaggio di Costantinopoli e le risorse messe a disposizione fu probabilmente quella del 26 luglio del 1268, il cui testo è andato perduto e di cui rimane solo la rubrica: «De stacio et salario Baiuli Constantinopolis et equis tollendis et aliis multis faciendis per eundem baiulum, sicut in ipso consilio continetur»²⁹. Nel corso del Trecento, si sarebbe ritornati alcune volte sul salario che gli competeva, una prima volta l'11 ottobre del 1302, quando si fissò il salario annuale a 400 denari (la stessa quota degli ambasciatori, corrispondente circa a 530 ducati); il 17 giugno 1326, sempre in Maggior consiglio si sarebbe equiparato lo stipendio del bailo di Trebisonda a quello di Costantinopoli, che era allora di 200 lire dei grossi (circa 270 ducati) da percepirsi prima della partenza e poi 100 lire (circa 130 ducati) al mese³⁰. Nel marzo 1342 il Senato nominò Filippo Contarini vicebailo di Costantinopoli,

²⁸ Il valore del cambio tra *iperperi* e ducati viene esplicitamente ricordato nella commissione.

²⁹ CESSI 1931, p. 289.

³⁰ THIRIET 1966, pp. 98, 188.

stabilendo per lui lo stesso salario che gli i baili erano soliti avere, ossia 200 iperperi all'anno (circa 100 ducati)³¹.

L'11 marzo del 1363 il Senato avrebbe affrontato nuovamente la questione stabilendo un salario pari a 115 denari grossi e puntualizzando le altre risorse a cui il bailo avrebbe avuto diritto, tale da ricondurre con certezza il contenuto delle carte 288r–289v a quella decisione. La differenza sarebbe proprio l'entità del salario: la cifra, d'altra parte, sarebbe stata modificata il 13 maggio dello stesso anno, e portata a quanto indicato nella commissione³².

Il bailo avrebbe dovuto mantenere otto cavalli, che sarebbero giunti da Venezia a Costantinopoli entro un mese dall'inizio dell'incarico, dei quali sei del valore di 25 *iperpiri*, uno di 100 *libras* e l'ultimo di 75. Non avrebbero potuto essere venduti, così come non avrebbero dovuto essere ceduti ad alcuno, prima dell'ultimo mese del mandato.

Si menzionano, poi, le figure di cui avrebbe potuto disporre – otto domestici o servitori, un cuoco, due stallieri, un socio e un notaio –³³ e si specifica l'ordine di vestire tutti (rettore e collaboratori) sempre armati: «arma insuper de testa et de dorso continue habere et tenere debes in dicto regimine per te et tota familia predicta pro honore et bono nostri communis»³⁴.

Strettamente controllati dal comune attraverso gli avvocati e poi dai sindaci del levante, che reclamavano la trasparenza delle sentenze e la corrispondenza nei documenti scritti, i rettori Veneziani inviati a Costantinopoli detenevano tutti i diritti giurisdizionali: alta e bassa giustizia, giudizio in appello e

³¹ GIRARDI 2004, p. 137.

³² ASVE, Senato Misti, Reg. 30, c. 136v. *Commissio* 1375, cc. 228r– 289r. THIRIET 1958, p. 104.

³³ NANETTI 1998, Andrea Nanetti è autore di un lavoro sul notaio Vettore Gaffaro che, negli anni 1336–1341, fu al servizio del bailo veneto di Costantinopoli. Le carte rogate in quel periodo sono di carattere esclusivamente privato, ma sono particolarmente interessanti dal momento che sembrano dimostrare il contemporaneo esercizio delle funzioni di «presbiter, plebanus et notarius» e di «cancelliere» del bailo. Nanetti inoltre denota che il catalogo generale dei baili veneti a Costantinopoli, curato da C. Maltezos, risente della mancata comparazione con gli archivi notarili. Si veda anche LAIOU 1987 per un altro lavoro su un notaio veneto a Costantinopoli nel 1350.

³⁴ *Commissio* 1375, c. 288v.

diritto di concedere le grazie³⁵. Secondo la commissione, infatti, primo compito del bailo era fare «rationem et iusticiam omnibus petentibus», operando «proficuum et honorem Venetiarum a prima die qua ibidem iunxeris usque ad terminum»; avrebbe dovuto aver cura inoltre di istruire i casi a lui sottoposti, ascoltando e soddisfacendo «causas ed placita»³⁶ e pronunciando infine le dovute sentenze con i consiglieri o anche da solo. In particolar modo il bailo avrebbe avuto competenza assoluta («non habendo vel requirendo aliud consilium maius») nel campo della giustizia penale («de maleficiis vero iusticiam et vindictam facies et fieri facies in personis et rebus malefactorum»).

La questione giurisdizionale si sarebbe innovata con due parti adottate in Maggior consiglio nel 1283 e nel 1300, quando si stabilì che i rettori non avrebbero potuto annullare le pene pecuniarie emesse dai predecessori e poi neanche quelle in caso «furti, homicidii tradimenti»³⁷, senza un esplicito consenso da parte del consiglio dei Rogati, del consiglio dei Quaranta e del Maggior consiglio. Nel 1340 si sarebbe stabilito invece che se qualcuno avesse protestato contro una sentenza emessa dal bailo («si aliqua sentenciam lata fuerit [...] in contrarium alicuius et ille qui sentenciam habuit contrariam, reputans inde se gravatum»³⁸) gli avvocati del Comune sarebbero intervenuti per appurare le responsabilità e il rettore sarebbe stato obbligato a presentare a quelli tutte le carte del caso («facere sibi dare omnes scripturas pertinentes ad factum dicte questionis sub tuo sigillo sed sine sigillo»).

Per quanto riguardava i rapporti con l'imperatore, nella commissione si specifica che il bailo, al momento dell'incontro ufficiale con il sovrano greco, avrebbe dovuto chinare il capo e inginocchiarsi a terra una volta, e poi rialzarsi (da questo, invece, era stato esentato Enrico Dandolo e poi il podestà di Costantinopoli). Avrebbe potuto accettare i regali che gli fossero stati offerti,

³⁵ THIRIET 1959, p 235.

³⁶ *Commissio* 1375, c. 282r.

³⁷ *Commissio* 1375, c. 286v.

³⁸ *Commissio* 1375, c. 290r.

(nella forma di «viandam, coctam et crudam, et salvaticinas et bestiam, unam domesticam in die, non intelligendo equum, et etiam duas vestes per annum, quas solitus est mittere in festivitibus solemnibus»), sebbene fosse fatto divieto di ricevere alcun dono dopo la conclusione dell'incarico e per tutto un anno a seguire³⁹. Presso il sovrano inoltre il bailo doveva raccomandare il rispetto del trattato, assicurandosi che egli lo rendesse noto in ogni parte dell'impero; copie del trattato e dei patti stretti con l'imperatore sarebbero state fisicamente consegnate al bailo stesso che avrebbe dovuto poi lasciarle al suo successore.

In quanto ai divieti – altro aspetto caratterizzante la commissione del rettore – gli era proibito beneficiare a titolo personale della propria posizione, dunque non avrebbe potuto favorire gli amici, non avrebbe dovuto accettare doni (eccetto quelli in vettovaglie sotto un certo valore e quelli offerti appunto dall'imperatore), non avrebbe dovuto praticare il commercio – così come era proibito al suo seguito – non avrebbe dovuto affittare i beni del Comune, non avrebbe dovuto contrarre prestiti, e non avrebbe dovuto favorire i propri figli nel luogo che si trovava ad amministrare.

1.4. «Per vos tres»⁴⁰: l'amministrazione del *Regimen* veneziano di Costantinopoli.

Le carte 284r e 284v della commissione riguardano la colonia veneziana⁴¹, la struttura del *regimen*⁴² di Costantinopoli e i rapporti con l'imperatore; secondo gli accordi con quest'ultimo, fu accordata ai Veneziani autorità sul quartiere compreso tra *porta Perame* e *porta Drogarii*, all'interno del quale erano comprese

³⁹ *Commissio* 1375, c. 282v.

⁴⁰ *Commissio* 1375, c. 284v.

⁴¹ Si rimanda a MALTEZOU 1978, pp. 30 – 61 per la ricognizione più completa sulle fonti occidentali, bizantine e quelle dei viaggiatori di Levante in merito al quartiere veneziano nella capitale bizantina. Sulla colonia veneziana di Costantinopoli anche MALTEZOU 1970; DIEHL1883, pp. 90–131; BERTELÉ 1932 e AĞIR 2006.

⁴² THIRIET 1959, p.192.

le chiese di Santa Maria e di San Marco, anch'esse concesse a Venezia con il trattato del 1277⁴³.

Dabit nobis imperium in Constantinopolim infra confines incipientes a porta Drogarii veniendo a Sancto Printano ad manum sinistram, et veniendo ad ecclesiam Sancta Marie ad viam corigiariorum⁴⁴, veniendo inferius usque ad portam Perame et a porta Perame usque ad portam Drogarii⁴⁵.

Le prime notizie sulla colonia veneziana a Costantinopoli discendono dalla crisobolla concessa ai Veneziani dall'imperatore Alessio I Comneno nel 1082⁴⁶; confermata con il privilegio nel 1148⁴⁷. Studi recenti hanno permesso di individuare l'estensione del quartiere di allora⁴⁸ e di confrontarlo con l'allargamento intervenuto dopo la Quarta Crociata (1202 – 1204). Il trattato del 1277 ne ridimensionò sicuramente i confini, mantenendoli inalterati fino alla conquista turca⁴⁹. La commissione confermerebbe che ancora alla fine del Trecento l'estensione del quartiere veneziano sul Corno d'Oro a Costantinopoli doveva rispecchiare la situazione del 1277.

All'interno della colonia erano ubicate una casa per il bailo, un'altra per i consiglieri e un'altra per l'amministrazione dei beni del Comune veneziano. Per quanto riguardava invece i mercanti che giungevano a Costantinopoli si ricorda che tre case erano state concesse in affitto per decisione dell'imperatore, mentre altre venticinque case erano state messe a disposizione senza affitto ai mercanti

⁴³ POZZA – RAVEGNANI 1996, p. 88.

⁴⁴ JACOBY 1981, p. 224. Era la via dei fabbricanti di cinture.

⁴⁵ *Commissio* 1375, c.284v.

⁴⁶ POZZA – RAVEGNANI 1993, pp. 35 – 45.

⁴⁷ POZZA – RAVEGNANI 1993, pp.70 – 75.

⁴⁸ MALTEZOU 1978, p. 31, 43 – 61. L'autrice sottolinea le difficoltà nell'individuare l'ubicazione precisa del quartiere in virtù del fatto che le prime crisobolle rilasciate dagli imperatori bizantini ai Veneziani nelle quali veniva concesso un quartiere a Costantinopoli non sono conservate in originale ma solo tramite copie posteriori che non rispettano la forma greca di molti toponimi.

⁴⁹ AĞIR 2006, pp. 772 – 774.

veneti. Si raccomandava, nel limite delle possibilità, di affittare quanto più si potesse ad utilità del comune veneziano, quando quelle venticinque case fossero state tutte occupate⁵⁰



Figura 1. Pianta di Costantinopoli (ripreso da HUSSEY 1978, p. 19).

In riferimento alla struttura del *regimen*, esso prevedeva una specifica gerarchia istituzionale, al cui vertice si collocava la figura del bailo e quella dei due consiglieri; il riferimento a questi ultimi ricorre ogni qualvolta la commissione si sofferma sulle competenze del bailo, come tentativo di limitazione – si suppone – del suo potere; come terzo livello istituzionale si trova menzionato, in un'unica occasione, il Consiglio dei dodici, sorta di Senato, composto appunto da dodici membri, scelti tra i nobili mercanti veneti che sedevano nel Maggior consiglio locale; infine proprio il *consilium Maius*, paragonabile per analogia al Maggior consiglio veneziano.

⁵⁰ *Commissio* 1375, c. 284r.

Sebbene non si possa trovare un riscontro nel testo circa le funzioni di questi organi, dal momento che l'unico riferimento al consiglio dei dodici e al Consiglio *maius* riguarda la loro modalità di elezione e la composizione, si tenga presente che le attribuzioni del Consiglio dei dodici sembrano limitate al contesto interno e agli affari correnti. Sembra cioè una sorta di consiglio di stato incaricato di assistere il *regimen* nei suoi compiti eminentemente amministrativi⁵¹.

Il bailo avrebbe dovuto consultare i propri consiglieri per tutti gli affari che riguardavano il Comune, in modo che si deliberasse e fossero prese le decisioni secondo il criterio della maggioranza («per vos tres vel per maiorem partem vestrorum trium»), e fosse lecito tanto al bailo quanto ai consiglieri convocare il consiglio⁵²: «Verum tamen si tu cum uno ex consiliariis tuis fueris et ordinatum in una parte et reliquis consiliarius in altera, vel tu solus fueris in una parte et ambo consilarii in altera, liceat tam tibi quam consiliariis tuis quam alteri ipsorum convocare».

Uno dei consiglieri avrebbe dovuto, inoltre, sempre stare presso il bailo: «Tenentur quoque dicti consilarii semper unus eorum ad minus esse apud personam tuam sub pena dupli salarii pro qualibet vice quam penam teneris per sacramentum eis retinere et ponere in commune»⁵³.

A questo punto la menzione dei consiglieri a fianco del bailo, ogni volta che egli viene nominato, si carica di un significato non puramente formale; è fondato pensare che Venezia fosse effettivamente motivata a sottolineare le competenze dei consiglieri per escludere perentoriamente la possibilità di derive autoritarie da parte del rettore. La sola vera limitazione ai poteri del bailo, assolutamente libero nell'amministrare la giustizia, è proprio la figura del

⁵¹ DIEHL 1883. Questi riferimenti furono mal interpretati da parte di Charles Diehl, autore, nel 1880 di un lavoro specifico sulla colonia veneziana di Costantinopoli, la cui fonte principale era la stessa commissione di cui trattiamo. L'autore confuse il Consiglio dei dodici con il *consilium Maius*, forse in virtù del fatto che nel primo sedevano esponenti del secondo, tale da indurre all'identificazione dei due organi

⁵² *Commissio* 1375, c. 284v.

⁵³ *Commissio* 1375, c. 289r.

consigliere, che si rivela un vero e proprio “collega” nel prendere le decisioni riguardanti il governo della Romania⁵⁴ come se il bailo non potesse in alcun caso agire senza il loro concorso⁵⁵: «negocia omnia et facta nostri communis cum consiliariis tuis debes consulere et facere et utiliter pertractare, ita quod illud fieri debeat, quod per vos vel per maiorem partem vestrum trium consultum fuerit et ordinatum»⁵⁶. Non era però escluso che, se i consiglieri fossero stati d'accordo, il bailo avrebbe potuto amministrare la giustizia da solo⁵⁷.

Nonostante questo, il rischio di ingerenze e abusi da parte dei rettori doveva restare evidentemente grande per Venezia, se si considera l'insistenza con la quale nella commissione ricorra l'ingiunzione a rendicontare le operazioni finanziarie, sia durante il periodo di permanenza a Costantinopoli, che al momento del rientro a Venezia.

La prima volta avviene con l'invito ad esigere le spettanze del Comune veneziano, amministrando per l'utilità di Venezia quanto gli competeva e scrivendo (o facendo scrivere) tutto ciò che avrebbe ricevuto e le spese che avesse affrontato per il Comune (i consiglieri avrebbero dovuto fare lo stesso), nonché quanto sarebbe rientrato nel reddito proprio del bailo; entro venti giorni dal rientro a Venezia, tali conti avrebbero dovuto essere visionati dai Camerari del comune, ed entro cinque giorni il Comune si sarebbe pronunciato⁵⁸.

Non è l'unico caso in cui si parla di registrazioni e rendiconti di ciò che accadeva a Costantinopoli: espressamente si invitava, per esempio, ad annotare in un quaderno le decisioni prese e le multe impartite (quaderno che avrebbe dovuto essere conservato in una scatola della quale una chiave sarebbe rimasta in possesso del bailo, l'altra dei suoi consiglieri)⁵⁹. La commissione specificava

⁵⁴ THIRIET 1959, p. 192.

⁵⁵ DIEHL 1880, p. 125.

⁵⁶ *Commissio* 1375, c. 284v.

⁵⁷ *Commissio* 1375, c. 282r.

⁵⁸ *Commissio* 1375, c. 283v.

⁵⁹ *Commissio*, c. 282v.

anche che il bailo avrebbe dovuto presentare *litteras de bona contestatione*, e un breviario delle spese, in base ai quali se fosse emersa qualche differenza o anomalia per quanto avesse riguardato i testamenti o altri documenti che il notaio avesse esaminato, il bailo avrebbe dovuto, anche tramite i suoi consiglieri o altri funzionari, risolvere la questione nel modo più “razionale” («*finis impones quod magis rationabiliter apparebit*»)⁶⁰. Ancora, si sarebbe invitato il bailo a scrivere a Venezia non appena avesse assunto l’ufficio⁶¹, e agli ufficiali del commercio del levante riguardo a quanto rame, oro e argento fosse giunto a Costantinopoli⁶². Si ingiungeva inoltre al bailo di fare rapporto al successore, specificando quanto fosse stato mandato al Comune (tanto in denaro quanto in altre forme), e il successore avrebbe dovuto ascoltare, ricevere tale rapporto e comunicare per lettera a Venezia a sua volta⁶³. È inoltre previsto che il bailo comunicasse per lettera a Venezia le osservazioni in merito al carico delle galee a Costantinopoli⁶⁴.

Sebbene nella commissione non venga nominato, il *regimen* di Costantinopoli poteva contare anche sulla figura occasionale di un vicebailo, che agiva in mancanza del rettore ufficiale. Si consideri a questo proposito la decisione del Senato del 18 marzo 1342 quando si riconobbe che fosse meglio non avere un bailo a Costantinopoli («*ad id [...] quod scribit ambaxator quod videretur sibi pro bono agendorum esse melius quod regimen baiulatus esset sine baiulo*») e che, dunque, avendo necessità di qualcuno che potesse «*ius petere*» e prevenire «*sinistrum et prejudicium*», fosse eletto un vicebailo che esercitasse l’ufficio «*cum minori voce et titulo qui fieri poterit*»⁶⁵. La figura del vicebailo comparirà diverse volte nei verbali del Senato nella seconda metà del secolo, in particolare

⁶⁰ *Commissio* 1375, c. 283r.

⁶¹ *Commissio* 1375, c. 286r.

⁶² KARPOV 2000, p. 180. Il commercio dei metalli da Venezia verso il Mar Nero non era particolarmente vasto; faceva un’eccezione il rame, trasportato a Venezia da Sinope e Castamon (sempre più diffusamente nel corso del XIV secolo e poi del XV).

⁶³ *Commissio* 1375, c. 287r.

⁶⁴ *Commissio* 1375, c. 287v.

⁶⁵ AZZARA – LEVANTINO 2006, p. 137.

nel 1363 (quando si discusse di una lettera da lui inviata), nel 1369 (quando ci si rammaricò che nessuno volesse accettare la carica, a causa del basso salario), nel 1390 e nel 1397, quando – stando alla ricostruzione di Chryssa Maltezou – la carica di bailo doveva essere vacante⁶⁶.

⁶⁶ MALTEZOU 1970, p. 127.

CAPITOLO 2

2.1. «Dispersa et inordinata descripta»⁶⁷: le Commissioni ducali prima della riforma del Dandolo.

L'influenza dell'attività legislativa del Maggior Consiglio sulla commissione ducale al bailo riguarda, nel complesso, le prime sette carte e si riferisce a decisioni adottate negli anni compresi fra il 1271 e il 1317; la genesi della commissione testimonia come, ancora all'inizio del Trecento, il Maggior consiglio intervenisse nell'amministrazione del Dominio, ma anche che di lì a poco sarebbe maturato quel processo di trasformazione che avrebbe portato alla progressiva ascesa degli altri consigli, in particolar modo del Senato⁶⁸.

Per quanto riguarda le corrispondenza fra il testo e le *parti* consiliari del Duecento è necessario ammettere gli inevitabili limiti a cui va incontro la ricerca, a causa dello stato delle fonti prima del 1282, quando cioè – nell'ambito della riforma operata da Giovanni Dandolo⁶⁹ – si cominciò in via definitiva a registrare ordinatamente le delibere adottate, dando origine a «serie organiche di atti consiliari, redatti e registrati secondo forme determinate, consistenti nella trascrizione del testo dei provvedimenti approvati, stesi nella loro formulazione conclusiva»⁷⁰. Anche nel periodo precedente furono compilati dei registri simili, grazie alla volontà riformatrice di Lorenzo Tiepolo⁷¹; di essi non si conservano più gli originali ma soltanto tre rubriche, le quali non consentono un confronto

⁶⁷ CESSI 1931, pp. 3–4. Nella lettera di promulgazione della raccolta del Dandolo si fa riferimento ai dieci registri redatti fino a quel momento, i quali devono essere stati la base della riforma del 1283; di essi si dice che la materia era «in decem libris dispersa et in ordinate descripta».

⁶⁸ CARVALE 1997, p.350.

⁶⁹ CESSI 1931, pp. VIII–X.

⁷⁰ POZZA 1997, p. 366.

⁷¹ CESSI 1931, pp. V – VII. Nel corso del dogado di Lorenzo Tiepolo [1268–1275] si avviò, in verità, un primo tentativo di sistemazione per materia di quanto deliberato fino a quel momento ma il risultato non fu particolarmente organica e sistematico.

‘filologico’ con la commissione costantinopolitana, poiché sono poco più che frammenti.

I registri del Maggior consiglio degli anni 1268 – 1283 furono di ispirazione all’opera di compilazione del Dandolo, che cercò di coordinare tutte le deliberazioni anteriori in un testo unico, aggiornato e diviso per materie. Come già all’epoca del Tiepolo, anche in questo caso venne adottato un criterio di distribuzione per materia, secondo la separazione in rubriche, che mirava a eliminare le delibere non più in vigore⁷². Per quanto riguarda gli anni precedenti al 1283 devono essere tenute presenti dunque le probabili lacune, determinate sia dalle rielaborazioni da parte dei vari compilatori nelle diverse epoche, sia dall’azione degli stessi cancellieri che, almeno fino al 1268, trascrissero le *parti* secondo criteri non uniformi⁷³.

Poiché il primo nucleo della commissione non è antecedente al 1268, gli interventi nel testo sono necessariamente successivi a quell’anno: le ‘aggiunte’ che furono discusse in Maggior consiglio prima del 1283 e che è stato possibile identificare nella commissione sono infatti frutto di tre decisioni, adottate nel 1271, nel 1272 e nel 1278.

Il paragrafo sul corretto comportamento che il bailo di Costantinopoli avrebbe dovuto tenere in merito a eventuali regali dell’imperatore⁷⁴ testimonia infatti una discussione avvenuta il 17 luglio 1271, di cui si tramanda la rubrica «quod Baiulus Constantinopolis non possit recipere donum ab Imperatore, postquam exigerit de regimine, nec per unum annum post»⁷⁵. E’ possibile

⁷² POZZA 1997, p. 367. La commissione istituita tra il 1282 e il 1283 ebbe il compito di operare una radicale sistemazione delle deliberazioni del Maggior consiglio, cancellando tutto ciò che non era più in vigore, così come quanto esisteva in una forma simile, o quanto era in contrasto con le norme correnti.

⁷³ POZZA 1997, p. 367. L’obbligo di mettere per iscritto le proposte prima di sottoporle alla discussione è stabilita solo con una delibera del 27 luglio del 1264. Nel 1266 si ordinò che gli originali delle deliberazioni fossero copiati in registro, sebbene la pratica sia attestata solo nel 1268.

⁷⁴ *Commissio* 1375, c. 282v.

⁷⁵ CESSI 1931, p. 401.

immaginare che l'originale testo dovesse essere molto simile alla versione che è stata tramandata nella Commissione.

Salvo quod licitum est tibi recipere presentes in victualibus tantum que valeant usque ad unum yperperum in die, que fuerint tibi presentata tam a grecis quam a latinis, dummodo greci illi, vel persone ille tam latine quam alii, nichil habeant facere vel recipere coram te et totum illud quod ultra hoc receperis, seu alii per te receperint debet esse communis Venetiarum, salvo quod licitum est tibi recipere ab imperatore viandam, coctam et crudam, et salvaticinas et bestiam, unam domesticam in die, non intelligendo equum, et etiam duas vestes per annum, quas solitus est mittere in festivitibus solemnibus; et est sciendum quod non potes recipere donum ab imperatore, postquam compleveris regimen tuum nec per unum annum postquam Venetias iunxeris per te vel alium ullo modo⁷⁶.

Un altro passo compreso in queste prime carte della commissione, riguardante il divieto rivolto al rettore e alla sua famiglia di praticare commercio⁷⁷, corrisponderebbe invece ad una *parte* adottata in Maggior consiglio il 16 marzo 1272. La decisione era destinata in origine ai castellani di Modone e Corone, ma la sua validità venne estesa a ogni rettore⁷⁸. Situazione simile sarebbe avvenuta il 10 ottobre 1278 quando la decisione, adottata in merito alla commissione del bailo d'Acri – in forza della quale si stabiliva l'entità del salario nel caso di morte del rettore – veniva dichiarata valida anche per gli altri colleghi rettori⁷⁹.

⁷⁶ *Commissio* 1375, 282v.

⁷⁷ *Commissio* 1375, c. 283r.

⁷⁸ CESSI 1931, p. 359.

⁷⁹ CESSI 1931, p. 361.

2.2. «Lecta [...] fuit»⁸⁰: il ‘canone’ della commissione al bailo di Acri.

La delibera del 10 ottobre 1278 è degna di nota anche perché introduce il particolare ruolo che la commissione del bailo veneziano di San Giovanni d’Acri («baiulus Accon») ricoprì nella genesi giuridica delle commissioni per i rettori dello stato da Mar nel Duecento.

La città portuale di Acri, sbocco naturale di Gerusalemme, attirò l’interesse di Venezia già dall’inizio del XII secolo e un quartiere veneziano è attestato già dal 1110 come concessione del re Baldovino I⁸¹; i privilegi sarebbero aumentati drasticamente intorno alla metà del Duecento, in seguito ad un conflitto fra Veneziani e Genovesi per il controllo della città⁸². Essa divenne nel 1191 capitale del regno latino di Siria ed è in virtù di questo fatto che possiamo comprendere pienamente quel titolo di ‘bailo’, solitamente attribuito al rettore veneziano presente in una capitale straniera.

Il primo bailo a Acri è attestato per l’anno 1244⁸³, sebbene in Maggior Consiglio si cominciasse a dibattere intorno alla sua commissione a partire dal 1256⁸⁴. A un primo nucleo di informazioni sarebbe stato aggiunto nei quarant’anni successivi consistente materiale: esso sarebbe andato ad integrare la commissione, specificando espressamente le parole da usare («Item, addatur commissione Baiuli Accon hoc modo: ‘si contingeret te ire extra teram Accon non possis stare extra dictam teram ultra duos dies per mensem, non computando ire et redire, salvo si ires pro negociis nostri Comunis’. Et idem addatur in capitolari

⁸⁰ CESSI 1934, p. 227.

⁸¹ La concessione del 1110 è andata perduta ma il testo viene menzionato all’interno del trattato del 1123, chiamato *Pactum Warmundi*, concluso tra il regno crociato e Venezia, edito in TAFEL – THOMAS, I, 1856, pp. 83 – 89.

⁸² Sulla presenza veneziana ad Acri si consideri il saggio di POZZA 1982, pp. 27– 66 e il lavoro di JACOBY 1979 pp. 225 – 264. Più in generale sulla presenza dei Veneziani in Terra Santa PRAWER 1980, pp. 217 – 249.

⁸³ TAFEL – THOMAS 1956 – 1957, III, pp. 289 – 398. Per una cronologia dei baili Veneziani in carica ad Acri si veda l’appendice a JACOBY 1979, pp. 225 – 264.

⁸⁴ CESSI 1934, pp. 352.

consiliariorum eius»⁸⁵). In secondo luogo il bailo di Acri, nella seconda metà del Duecento, ebbe una posizione preminente rispetto agli altri rettori primato che verrà ceduto – come vedremo – a Costantinopoli nel corso del Trecento, non appena il baricentro dell’attenzione di Venezia si spostò dai regni crociati – teatro dell’azione per buona parte del XIII secolo – all’area del Mar Nero⁸⁶.

Ancora negli anni Ottanta del Duecento il coordinamento delle varie rettorie nel Mediterraneo meridionale pare facesse capo, da un punto di vista politico, proprio ad Acri: «Quod committatur baiulo Accon et consiliariis quod, tam si ipse videret per se, quam si ipsi haberent per litteras baiuli Tyri, quod expediat dicto Baiulo Tyri consilium, auxilium sive favorem, debeant ei dare dicta, consilium, auxilium, favorem, sicut ipsi viderint convenire pro prode et honore Veneciarum»⁸⁷; spettava inoltre al bailo di Acri e ai suoi consiglieri indagare, nel luglio del 1283, se le accuse mosse a Goffredo, bailo di Beirut, di agire contro l’onore di Venezia, fossero fondate e, in caso affermativo, di rimuovere il colpevole dal suo incarico;⁸⁸ era ancora dovere del bailo di Acri provvedere ai salari degli altri bails, come nel caso del rettore di Armenia: «sicut commissum est consiliariis Acconi de facienda solucione salarii baiuli Armenie, sic committatur baiulo Acconi de ipsa solucione facienda dicto baiulo Armenie»⁸⁹.

La città di Acri cadde, conquistata dai mamelucchi, nel 1291 e infatti la cospicua normativa che emerge dai primi registri del Maggior consiglio riguardante *Accon* si interrompe bruscamente verso la fine del secolo; per il periodo precedente, invece, la documentazione è sorprendentemente ricca e vanta un carattere di grande precisione proprio in riferimento alla redazione della commissione per il suo bailo.

⁸⁵ CESSI 1934, p.147. Altri casi si ritrovano in un dibattito dello stesso giorno, poi in tre deliberazioni del 20 giugno 1286 (Cessi 1934, p. 147)

⁸⁶ KARPOV 2000, pp. 11–12.

⁸⁷ CESSI 1934, p. 149.

⁸⁸ CESSI 1934, p. 39.

⁸⁹ CESSI 1934, p. 69. Stessa situazione si ripresentava con il bailo di Tiro (CESSI 1934, p. 41) e con quello di Tripoli (CESSI 1934, p. 111).

Il disposto del 1278 – di cui è stata fatta menzione – recita «Capta fuit pars quod fuit confirmata commissio Baiuli Accon et fuit ordinatum capitulum quod dicit: ‘si acciderit, quod Deus avertat, te viam universe carni ingredi ante terminum tui regiminis, non debes havere salarium nisi de tanto tempore quantum steteris’, debeat removeri, et dicatur, si obierit infra primum annum sui regiminis, quod debeat esse solutus de toto illo anno de salario».

La *parte* si conclude raccomandando che tale principio dovesse essere osservato anche dagli altri rettori («sic debeat de cetero in aliis rectoribus et consiliariis observari»). La frase che si ritrova nella commissione del 1375 è esattamente il frutto della modifica voluta dal Maggior consiglio nel 1278, per cui se il rettore di Costantinopoli fosse morto nel corso del primo anno di mandato il compenso sarebbe stato percepito per intero, mentre se la morte fosse incorsa durante il secondo rimaneva in vigore la legge precedente in base alla quale il salario sarebbe stato corrispondente al tempo effettivo in cui era rimasto in carica prima della conclusione dell’incarico.

Est quoque sciendum quod est ordinatum atque statutum, quod si acciderit, quod Deus advertat, te viam universe carnis ingredi infra primum annum tui regiminis debeant illi qui pro te fuerint havere salarium tocius primi anni complecti et, si alium annum morieris, debeant illi qui pro te fuerint recipere solutiones de tanto tempore quanto in regimine steteris⁹⁰.

Non solo dunque è individuabile una congruenza – che sarebbe andata affinandosi nel corso del secolo – fra le decisioni prese in Maggior consiglio e poi in Senato e il lavoro di un compilatore che ha cura di accostare quanto veniva istruito dai vertici in un testo d’uso, ma si ha l’impressione tangibile che quanto veniva affermato ritornava all’attenzione dei Veneziani, che lo usavano, lo modificavano, lo rendevano valido anche per altri casi differenti da quello per cui era originariamente destinato. La ‘disciplina’ delle commissioni si affinava –

⁹⁰ *Commissio* 1375,c. 283r.

secondo quanto veniva deciso in consiglio – e trovava testimonianza nel documento concreto. A distanza di più di cento anni, il dettato della commissione del bailo di Acri, che ormai non esisteva più, era stato reso universale dalla delibera del Maggior consiglio del 1278 e trovava nuova collocazione. Non sarà questo un caso isolato, un ulteriore rimando avverrà infatti in merito ad un altro paragrafo del documento del 1375.

La commissione del bailo di Acri sembra qualificarsi come aprifila per le commissioni ai rettori d'oltremare; l'attenzione per la compilazione delle sue istruzioni finisce per innestare un meccanismo di copia in cui quello che è stato deciso per il bailo d'Acri debba valere per i nuovi casi soggiacenti al diritto veneziano. «La colonie d'Acre joua un rôle important: son baile occupait un rang élevé dans ces régions; en outre, la législation qui la concernait, suscitée par les besoins de son administration, fut souvent étendue par la suite à l'ensemble des colonies vénitiennes»⁹¹.

2.3. «De maleficiis ...et de non»: la competenza giurisdizionale del bailo di Costantinopoli.

La figura del bailo di Acri è destinata ad avere uno strascico molto interessante nella tradizione delle commissioni: in quella prevista per il consigliere di Creta nel 1350, infatti, si individua come fonte normativa a cui ricorrere nell'amministrazione della giustizia, ciò che in primo luogo il bailo di Costantinopoli e poi il bailo di *Accon*, quello di Tiro, quello di Negroponte e i castellani di Modone e Corone avrebbero comunicato per lettera.

De maleficis autem vindictam et iusticiam facies et fieri facies, in personis et rebus malefactorum, secundum quod duce Crete et socio tuo consiliario et tibi bonum videbitur secundum formam supradictam faciendam pro bono et honore Veneciarum, et bono statu illarum palatium, de aliis non maleficiis facies que tibi declarabunt per licteras baiuli Constantinopolis, baiulorum Acon et Tiry et

⁹¹ JACOBY 1979, p. 231.

Nigropontis et castellanus Mothone et Corone, tales facies iustificationes quales videbunt ducha Crete tibi et socio tuo consiliario secundum formam predictam⁹².

Nel 1350 la colonia veneziana di Acri non doveva esistere più – la conquista musulmana della città nel 1291 l'aveva compromessa per sempre⁹³ – e il riferimento nel testo pare dunque equivoco: nelle commissioni dei rettori mandati fuori Venezia dovevano essere frequenti gli errori, come dichiarò il Maggior consiglio ancora nel 1328 («plurima [...] in eis contraria et diversa seu per lapsus temporis expirata, que omnia inducunt dubium et errorem»)⁹⁴.

Questa discrepanza cronologica in primo luogo informa circa un aspetto specifico della cosiddetta gerarchia delle fonti – in base alla quale si definivano gli ordinamenti giuridici ai quali il rettore avrebbe dovuto appoggiarsi per amministrare la giustizia nella colonia⁹⁵ – e suggerisce la possibilità di una svolta nel ruolo ricoperto da bailo di Costantinopoli all'interno della Romània veneziana. Se, infatti, nel 1350 in riferimento al duca e ai consiglieri di Creta si stabiliva che essi legifererassero in merito alla giustizia penale (*de maleficiis*), mentre per quella civile (*de aliis non maleficiis*) avrebbero dovuto far riferimento alle lettere dei bails, nel 1375, quando si istituì il bailo di Costantinopoli, si sarebbe affermata invece la sua competenza a pronunciarsi anche sui *maleficiis* (non vi sono menzioni al civile) di cui era informato per lettera dal bailo di Negroponte, dal bailo di Tiro, dai castellani di Modone e Corone e dal duca di Creta.

De maleficiis illis autem, de quibus literas vel certum nuntium receperis a baiulo Nigropontis, a ducha Crete, vel a chastellanis Choroni et Mothoni, vel a baiulo Tiri, facies inde quod pro prode et honore Venetiarum videbitur tibi et consiliariis tuis, vel maiori parti vestrum fatiendum⁹⁶.

⁹² *Commissio* 1350, c.38r.

⁹³ JACOBY 1979, p. 249.

⁹⁴ ORLANDO 2008, p. 226.

⁹⁵ COZZI 1982, p. 220.

⁹⁶ *Commissio* 1375, 282r.

Del bailo di Acri non c'è prevedibilmente questa volta traccia, mentre rimangono invariati gli altri personaggi dai quali il diritto veneziano d'oltremare a metà Trecento era esercitato: i rettori di Costantinopoli, Creta, Negroponte, Tiro, Modone e Corone.

Secondo il testo, inoltre, la giurisdizione del bailo si sarebbe estesa non solo alla capitale bizantina, ma anche a tutto l'impero («exercendo officium tuum ibidem [cioé a Costantinopoli] et per alias partes quae per imperatorem distriguntur»⁹⁷), e, nel caso fosse pervenuta la notizia di crimini soggiacenti al diritto veneziano, anche nei territori direttamente amministrati da Venezia come Negroponte e Corone e Modone, egli avrebbe potuto agire come gli sembrava più opportuno per l'onore di Venezia. Il titolo, inoltre, di *Baiulus Constantinopolis ac totius Imperii Romanie* suggerisce l'idea di un bailo «théoriquement supérieur à tous les autres gouverneurs»⁹⁸.

Inevitabile a questo punto riconoscere in questa funzione giurisdizionale la traccia dell'*arbitrium*, il criterio normativo che reggeva tutto il sistema del diritto veneziano: affermazione di un'idea di giustizia incentrata non tanto sul momento tecnico e dottrinale ma su quello politico ed empirico. «Scelta politica, e non solo tecnica, quella della fonte che si sostituiva al diritto romano, e di cui si accentuava l'ideale contenuto etico-religioso»⁹⁹. Dalla prima metà del XIII secolo si saldò l'idea che un dominio così esteso e slegato come quello veneziano avrebbe dovuto avere come punto di aggregazione proprio il diritto, esercitato nella forma dell'*arbitrium* del 'giudice', ossia del politico, del nobile veneziano che si recava in quello o in quell'altro luogo ad esercitare il rettorato, secondo l'onore e il profitto di Venezia¹⁰⁰.

⁹⁷ *Commissio* 1375, c. 282r.

⁹⁸ THIRIET 1959, p. 187.

⁹⁹ COZZI 1982, p. 239.

¹⁰⁰ *Commissio* 1375, c. 294r. «Jurasti proficuum et honorem Venetiarum eundo, stando et redeundo».

Nella commissione per il bailo di Costantinopoli non compare alcun riferimento esplicito all'*arbitrium*, ma in merito alla giustizia penale non si può non rinvenirlo nella possibilità di intervenire discrezionalmente. A sostegno di ciò, una *parte* presa dal Consiglio dei Rogati l'11 ottobre 1302 sancisce, a proposito della possibilità per lui di agire in autonomia nei rapporti con l'Imperatore bizantino, che il «baiulus habeat *arbitrium* faciendi inde illud quod sibi videbitur»¹⁰¹.

2.4. «Tam addendo, quam minuendo»¹⁰²: l'integrazione del diritto negli anni Ottanta del Duecento.

Dopo quanto era stato fissato in maniera embrionale prima del 1283 nella compilazione del Dandolo in merito alle pertinenze dei rettori in generale e di alcuni in particolare – pertinenze che avrebbero dovuto essere aggiunte alle rispettive commissioni – negli anni Ottanta si sarebbe inaugurata una nuova fase di integrazione dei testi. Le carte 285r–286r del documento testimoniano questa nuova fase, ospitando infatti la legislazione formulata nel corso degli anni Ottanta del Duecento e reputata di competenza del rettore di Costantinopoli;

Pur non rispettando fedelmente l'ordine cronologico, seguono nella commissione costantinopolitana le *parti* del 10 ottobre 1284, del 4 luglio 1283, del 16 marzo 1286, del febbraio 1283, del 28 giugno 1300, del 29 gennaio 1284, del 18 agosto 1289, del 29 luglio 1287, del 17 dicembre del 1304 e del 18 novembre 1284.

La prima decisione in questa serie, a cui il testo rimanda, è la delibera del Maggior Consiglio del 10 ottobre 1284¹⁰³, che stabiliva i criteri con cui le merci dovevano essere caricate sulle navi in partenza per o di ritorno a Venezia. Il compilatore della commissione nel ricopiare il disposto, ne esclude l'incipit, che

¹⁰¹ CESSI–SAMBIN, 1960, p. 72.

¹⁰² ASVE, MC, Deliberazioni, Reg.11, c.199r.

¹⁰³ *Commissio* 1375, c. 285r. CESSI 1934, p. 85.

faceva memoria di una delibera precedente sullo stesso argomento, discussa il 6 luglio del 1282 (il disposto non si è conservato) e che nel 1284 si volle correggere. Anzichè dire «usque ad scanum arboris» si preferì l'espressione «usque ad solarium porte de versus arborem» e appunto, in questa forma, si ritrova espressa la prescrizione nella commissione costantinopolitana.

Fra il 6 luglio 1282 e il 10 ottobre 1284, la questione venne dibattuta nuovamente, in particolare il 4 settembre 1283, per rettificare, questa volta, un diverso punto del dettato che sarebbe stato aggiunto alle commissioni dei rettori. In questa occasione, si fa presente che il principio da modificare era tratto dalla commissione del bailo di Acri: «fallatum fuit in commissione Baiuli Accon, in tantum quod, ubi debeas dicere iuxta portam inter duos castellos, scriptum fuit iuxta proram»¹⁰⁴.

Il procedimento legislativo è efficace, e molto interessante è la sua tracciabilità: la commissione del bailo d'Acri nel settembre 1283 doveva rappresentare un punto di riferimento importante: anche in questo caso si prende ad esempio quella e la si corregge; successivamente il disposto, ormai privo di ogni riferimento alla commissione per Acri, verrà nuovamente modificato nell'ottobre del 1283 e la correzione verrà recepita nella Commissione costantinopolitana.

Dall'ottobre 1283 nessuno sarebbe tornato sull'argomento ed esso sarebbe stato ancora valido nel 1375, quando se ne tramandava inconsapevolmente la forma.

Nel testo segue il riferimento ad una delibera del Maggior Consiglio del 4 luglio 1283, che avrebbe dovuto essere aggiunta ai capitolari e alle commissioni dei rettori¹⁰⁵, i quali avrebbero dovuto far osservare il divieto di trasporto di

¹⁰⁴ CESSI 1934, p. 47.

¹⁰⁵ Le commissioni a cui ci si riferisce sono spesso, nei verbali dei consigli, accostate ai capitolari dei rettori, i testi su cui i rettori giuravano prima di partire e composti evidentemente attraverso lo stesso meccanismo delle commissioni. Maltezou ha curato l'edizione di un documento conosciuto come «Capitolare del bailo di Costantinopoli», conservato – in pessime condizioni – presso l'Archivio di Stato di Venezia (Cinque savii alla mercanzia, 949bis, Capitolare dei pesadori di

qualunque merce, «super cohopta, nec subtus corretores, nec subtus tabernam sotto l'obbligo di pagamento del doppio del valore della merce per i contravventori¹⁰⁶.

La commissione costantinopolitana prosegue con la *parte* adottata dal Maggior consiglio il 16 marzo del 1286 sul divieto di alterazione di carico di una nave dopo la stima pronunciata dai consoli («naves [...] debeant semper permanere in modo et mensuri et magnitudinibus, quibus erunt, quando extimabuntur») e anche in questo caso avrebbero dovuto essere i rettori a riscuotere la multa prevista o eventualmente a comunicare all'ufficio del Cattaver quanto era dovuto («Et addatur in commissione rectorum quod, si aliquis accusaretur eis quod fecerit contra predicta vel aliquod predictorum, quod teneantur excutere dictam penam, et, si non possent excutere dictam penam aliqua occasione, quod teneantur notificare Cataveris, quam cito poterunt, bona fide»)¹⁰⁷.

I consoli del Cattaver erano l'ufficio che già dall'inizio del Duecento si occupava delle attività mercantili matittime, detenendo piena giurisdizione civile e penale, nonché la possibilità di intervenire in merito alle scelte di politica mercantile. D'altra parte – e questo è il caso – erano chiamati a esaminare le singole navi, stimando la possibilità di carico e controllando il rispetto delle norme vigenti in merito¹⁰⁸.

Ci si allontana dalla materia commerciale quando a questa decisione si farà seguire, con un salto indietro cronologico, un disposto legislativo del 16 febbraio 1283, con il quale si stabiliva per tutti i rettori l'impossibilità di revocare le

Constantinopoli). L'opera venne iniziata nel 1361 sotto il bailo Nicolò Falier – come tramanda la prima carta del capitulare – e consiste in realtà nel capitulare *Ponderatorum*, l'ufficio dei pesatori di Costantinopoli; si presenta come la tipica raccolta di *parti*. Si veda MALTEZOU 1970, pp. 133–221 e COCO – MANZONETTO 1985, p. 15.

¹⁰⁶ *Commissio* 1375, c. 285v. CESSI 1934, p. 35.

¹⁰⁷ *Commissio* 1375, c. 285v. CESSI 1934, p. 139.

¹⁰⁸ CARVALE 1997, p. 336. A partire dalla fine del Duecento i consoli verranno affiancati e poi sostituiti dai «Domini super mercatoribus Levantis» e all'inizio del Trecento furono competenti in merito anche gli ufficiali di Rascia; sono infatti quest'ultimi ad essere menzionati nell'ultima parte della commissione, quando si sarebbe ritornati sulla politica mercantile con l'accoglimento di *parti* del Senato della seconda metà del Trecento.

condanne emesse dai predecessori, «nec de ipsis condensationibus facere nec fieri facere aliquam compensationes, donum, seu gratiam, aut ullam provisionem»¹⁰⁹ e quello che avrebbe imposto ai rettori di astenersi dall'annullare le condanne in denaro impartite da chi aveva retto l'incarico prima di loro ma anche tutte quelle in caso di «homicidii, furtii et tradimenti aliquo modo vel ingenio»¹¹⁰.

Segue la *parte* del 29 gennaio 1284 che prevedeva che non si sarebbe dovuto impedire a nessuno intenzionato a recarsi a Venezia con un carico di frumento di proseguire nel suo viaggio, pena il pagamento di una somma per quel rettore che lo avesse ostacolato, «quam penam infra unum mensem, postquam a suo regimine Venecias redierit, Camerariis Communis sub pena tantundem solvere teneatur»¹¹¹.

Esattamente sessantacinque anni dopo, il 26 gennaio 1349 il Senato avrebbe ripreso il discorso intorno a questo punto, ribadendo che non doveva essere fatto impedimento a chi avesse voluto portare a Venezia frumento e che, nuovamente, questa prescrizione doveva essere fatta presente ai rettori: «cum in commissione omnium nostrorum rectorum et specialiter rectorum insule Crete contineatur, quod non debeant impedire aliquos volentes conducere bladum Venecias [...] vadit pars pro omni bono respectu quod mandetur rectoribus presentibus et iniungatur in commissionibus futurorum quod [...] permittant Venetos vel fideles nostros de ipso extrahere pro conducendo Venecias»¹¹².

Si accenna infine alla *parte* del 18 agosto del 1289 – che impartiva l'aggiunta alle commissioni dei rettori dell'ordine di scrivere al Comune sull'oro, l'argento e il rame che fosse giunto nel proprio territorio – e a quella del 29 luglio 1287 sul divieto di ammettere «aliqui sociorum suorum» nei consigli del *regimen* (segnale di quella disciplina volta a escludere la possibilità che le persone più

¹⁰⁹ *Commissio* 1375, cc. 285v – 286r. CESSI 1934, pp. 18 – 19.

¹¹⁰ *Commissio* 1375, c. 286r. Si tratta di una delibera del 28 giugno del 1300, collocata dopo la decisione del 1283 per una evidente coerenza nel tema.

¹¹¹ *Commissio* 1375, c. 286r. CESSI 1934, p. 109.

¹¹² ORLANDO 2007, p. 464.

vicine al rettore potessero essere da lui beneficiate); facendo infine menzione alla decisione del 18 novembre 1284 – che proibiva ai Veneziani di affittare o comprare beni «nec accipere aliquo modo vel ingenio per se vel per alium aliquam techam, doanam, mudam, pedagium aliquod datium vel tholomeum seu gratiam aliquam»¹¹³ che non fossero del comune – si conclude questa parziale rassegna dell'attività legislativa in merito alle riforme delle commissioni da parte del Maggior Consiglio negli anni Ottanta del Duecento, a partire da quanto tramandato nel testo costantinopolitano.

Le delibere dal 1283 al 1289 di cui si è fatta menzione hanno la caratteristica di impartire espressamente che quanto si andava decidendo in consiglio dovesse essere aggiunto alle commissioni dei rettori. Sfogliando i registri del Maggior Consiglio il meccanismo doveva essere facilitato dalla frase, appuntata non sempre uguale a margine del testo di «positum in commissionibus rectorum» oppure «rectores et officiales», o ancora «positum sub rectoribus» o «positum sub rectoribus coniunctione».

In questo periodo, dunque, fu reputato essenziale pronunciare decisioni di carattere generale riguardanti l'individuazione di precisi criteri nella conduzione dei traffici commerciali e altrettanto puntale fu la raccomandazione affinché tali prescrizioni giuridiche venissero inserite nelle commissioni dei rettori, la cui funzione di controllo veniva così implicitamente affermata.

Nel testo della commissione costantinopolitana, infine, non si fa specifica menzione del giorno e del consiglio in cui la *parte* fu adottata: ogni disposizione di legge inizia con «Item observabis formam infrascripti consilii que talis est» oppure, nei casi delle decisioni più specifiche «Item non potes nec debes». La prima aggiunta al documento che dichiara espressamente la sua fonte, infatti, fa riferimento a una *parte* adottata in Senato il 18 gennaio del 1323.

La percezione di un sistema innovato, che metteva nero su bianco le proprie decisioni, e che affrontava questioni sempre più precise, doveva essere anche

¹¹³ *Commissio* 1375, c. 286v.

l'avvisaglia di quell'esigenza di specializzazione¹¹⁴ in materia giudiziaria, finanziaria e monetaria a cui il Maggior Consiglio avrebbe fatto fronte delegando presto molte funzioni a Senato e Consiglio dei Quaranta.

2.5. «Cum melioramentis»¹¹⁵: le riforme delle Commissioni dei rettori da Mar fino al 1320.

Se le corrispondenze finora acquisite hanno convinto della funzionalità del modello di composizione della commissione, utile sarà studiare il complesso dei disposti di legge, adottati in Maggior Consiglio e orientati alla modifica dei testi dei rettori, per appurare l'efficacia del loro accoglimento nel documento concreto, e collocare la 'selezione di Costantinopoli' all'interno di uno schema compositivo più o meno flessibile.

In merito alla produzione normativa volta alla compilazione e modifica delle commissioni ducali negli anni precedenti al 1283, nella commissione costantinopolitana non ne rimane traccia, se non nei casi del 1271, del 16 marzo 1272 e 10 ottobre 1278. Viene cioè esclusa buona parte della rubrica sesta e settima della compilazione di Giovanni Dandolo degli anni 1282-1283, che, nei paragrafi «incipiunt consilia rectoribus de extra cultum pertinentia» e «incipit septima rubrica continens in se consilia omnibus et singulis rectoribus de ultra mare et Tunixo pertinentia» comprendono infatti anche alcune disposizioni sulla redazione delle commissioni¹¹⁶.

Alla luce, ancora, dell'attività legislativa del Maggior Consiglio negli anni dal 1283 al 1320 circa – l'arco di tempo entro il quale si hanno riferimenti specifici nella commissione a questo consiglio – il reggimento di Costantinopoli pare aver rivestito un interesse alquanto scarso. Non mancano i casi – a partire dalla metà del Duecento – in cui le commissioni destinate ad alcuni rettori furono


¹¹⁴ MARANINI 1927, p. 275.

¹¹⁵ CESSI 1934, p.117.

¹¹⁶ CESSI 1931, pp. 339–361.

oggetto di saltuarie disposizioni esclusive: prima fra tutte quella per il Duca di Creta, che ricevette integrazioni dal 1258 al 1314; mentre i testi destinati ai consoli di Alessandria e al bailo di Acri, ne ricevettero dal 1264 circa al 1289. Più sporadiche ma continue nel periodo a cavallo dei due secoli le integrazioni alle commissioni del bailo di Negroponte e dei castellani di Modone e Corone. Non è invece il caso dei bails di Costantinopoli, le cui commissioni, almeno fino agli anni Venti del secolo successivo avrebbero risentito esclusivamente di decisioni ad ampio raggio: l'insieme delle *parti* consiliari in aggiunta alla commissione studiata doveva essere dunque comune, almeno fino alla carta 287r, alla commissione di uno qualsiasi dei rettori dello Stato da Mar negli stessi anni.

Riforme delle commissioni ai rettori



Il grafico mostra la consistenza delle decisioni adottate in Maggior Consiglio negli anni 1260 – 1320 miranti a riformare e integrare il testo delle commissioni. Sono stati esclusi il caso del console di Tunisi¹¹⁷ e del bailo di Tiro, le cui commissioni sono state oggetto di modifiche saltuarie, non particolarmente significative per le analisi di lungo periodo; si è scelto di conservare l'esempio

¹¹⁷ Un consolato veneziano a Tunisi è attestato dal 1231. Per approfondimenti SACERDOTI 1966, pp. 303–346.

della commissione di Acri, sebbene – per ovvi motivi – cessi di avere rilevanza dopo il 1291. Non si fa menzione alla commissione per il bailo di Costantinopoli, poiché essa contiene solo *parti* del Maggior Consiglio che, dirette all'universalità dei rettori dello stato da Mar facciano esplicita menzione alla futura integrazione nel testo. A differenza delle commissioni dei grandi rettori di Romania¹¹⁸, cioè, quella destinata al bailo di Costantinopoli, almeno fino al 1320 – l'anno spartiacque che è stato individuato come passaggio di testimone fra la competenza del Maggior Consiglio e quella del Senato sulla base delle informazioni desumibili dalla commissione stessa – non è oggetto di alcuna delibera specifica del Maggior Consiglio volta alla sua modifica, assenza che – in un confronto di questo tipo – pare ancora più risonante.

Alla luce del grafico emerge in maniera evidente come, in corrispondenza degli anni Ottanta del Duecento si verificò l'impegno più massiccio verso una riforma delle commissioni di tutti i rettori, come testimonia il documento costantinopolitano¹¹⁹.

Se è vero che la commissione di Costantinopoli accoglie solo delibere generali, non è vero il contrario: non tutte le delibere che il Maggior Consiglio destina alle commissioni dei rettori e dunque anche a quella del bailo, approdano nel documento in questione.

Il 29 settembre del 1290 sarebbe stata ordinata l'aggiunta nelle commissioni dei rettori, secondo la formula consueta («et hoc addatur in commissionibus rectorum quod sic debeant observare»), di una *parte* adottata in seno ai Quaranta, secondo la quale «quicumque de cetero tansabit comerclum solvendum per nostros iudeos, perdat medietatem haveris sic tanxati» con la specifica della pena

¹¹⁸ Ci si riferisce al bailo di Acri – fino al 1291 – al console di Alessandria, al bailo di Tunisi, a quello di Armenia, a quello di Tiro, ai castellani di Modone e Corone, al bailo di Negroponte e al Duca di Creta.

¹¹⁹ Si osservi l'opposta e speculare sorte che tocca alle commissioni del Duca di Creta: fra il 1280 e il 1290 circa, in concomitanza con la grande produzione legislativa del Maggior consiglio, non vengono aggiornate con disposizioni specifiche, come invece era accaduto fra il 1260 e il 1280 e come si ripopolerà negli anni 1291 – 1320.

in cui sarebbero incorsi i contravventori¹²⁰. Nessuna menzione agli ebrei reca la commissione al bailo di Costantinopoli, nonostante la formulazione ordinaria della decisione in Maggior Consiglio lo imponesse.

Proseguendo in ordine, il 29 maggio 1292 si sarebbe discusso «super paganis et sclavis non portandis per nostros fideles ad terras Soldani» e la delibera del 4 ottobre dello stesso anno avrebbe stabilito «quod addatur in capitularibus seu commissionibus omnium rectorum qui tenentur dare domino Duci regalia tam pro se quam pro terra sui regiminis, quod ipsi teneantur et debeant facere ita quod dominus Dux habeat regaliam sibi debitam tam a dicto rectore quam a dicta terra in termino ordinato»¹²¹. Nonostante la formulazione delle *parti*, non vi è traccia neanche in questa occasione di un loro recepimento all'interno della commissione del 1375.

Anche il lungo dibattimento del 5 maggio 1293 a proposito del carico delle navi che andavano «Ultra mare» avrebbe fatto menzione della competenza dei rettori, i quali avrebbero dovuto accogliere il giuramento dei capitani e controllare il carico: «et hec omnia supradicta mandentur nostris rectoribus et addatur in eorum commissionibus quod debeant diligenter inquirere si ab aliquibus subiectorum domini ducis fuerit in aliquo contrafactum; et si sciverint aliquem contrafecisse, teneantur auferre predictas penas et si forte non possent eas excutere debeant id significare domino Duci et advocatoribus comunis per suas litteras ordinate»¹²².

Se si considera infine che anche il 6 aprile del 1299 venne decisa l'aggiunta alle commissioni delle disposizioni riguardanti l'eventuale ritorno a Venezia di un rettore afflitto da malattia¹²³, appare evidente che la produzione legislativa degli anni Novanta del Duecento – pur avendo contribuito ad innovare il sistema – non

¹²⁰ CESSI 1934, p. 283. PRAWER 1988, p. 103 – 104.

¹²¹ CESSI 1934, pp. 318, 325 – 326.

¹²² CESSI 1934, p. 338.

¹²³ CESSI 1934, p. 451.

trova in nessun caso riscontro nel testo della commissione studiata, contrariamente a quanto avviene per il decennio precedente.

Il primo ventennio del Trecento rivela, infine, l'adozione in Maggior consiglio di nove *parti* volte alla modifica delle commissioni dei rettori, delle quali il testo qui in esame ne recepisce quattro¹²⁴: quella del 28 giugno del 1300 (inderogabilità delle sentenze di omicidio, furto e tradimento), del 17 dicembre del 1304 (responsabilità del bailo per le azioni dei propri congiunti), dell' 11 luglio del 1314 (obblighi nei confronti dei successori) e del 4 giugno del 1317 (carico delle galee armate)¹²⁵.

La disposizione del 1317 riveste un certo interesse. Il Maggior consiglio deliberò sulle norme di carico delle galee, stabilendo uno specifico ruolo di sorveglianza dei rettori, i quali avrebbero dovuto, in caso avessero scoperto una violazione, comunicare per lettera agli ufficiali *sopra i grossi di Rascia* i dettagli del carico: «si inveneris aliquem contrafacere vel contrafecisse scribetis id officialibus desuper grossis de raxia»¹²⁶. Secondo N. Papadopoli gli *ufficiali sopra i grossi di Rascia* erano una magistratura nata in seguito a una legge del 1313 mirante a impedire frodi in fatto di moneta e commercio dei metalli¹²⁷, mentre F. Lane sostiene che il funzionamento dell'ufficio è attestato per gli anni 1304–1330¹²⁸; gli ufficiali avrebbero sostituito i Consoli dei mercanti in tutta una serie di funzioni nell'ambito del commercio marittimo, in primo luogo quello di ispezionare le navi¹²⁹.

¹²⁴ *Commissio* 1375, cc. 286v – 287v.

¹²⁵ KARPOV 2000, pp. 158 – 159. L'autore si sofferma sulla regolamentazione della navigazione, indicando come ci fossero specifiche norme contro il sovraccarico delle galee, le quali norme solitamente venivano incluse nelle commissioni dei capitani delle mude.

¹²⁶ *Commissio* 1375, 287v.

¹²⁷ PAPADOPOLI 1893, p.152.


¹²⁸ LANE 1962, pp. 44– 46.

¹²⁹ CARAVALE, p 336.

Restano escluse invece dal testo il disposto del 2 luglio 1300 sul rendiconto delle spese, così come quello del 13 febbraio 1319 che integrava la normativa sulla vendita del pesce, riscontrabile, comprensibilmente, all'interno della commissione di Creta. In quest'ultima comparirebbero anche l'estratto della decisione del 13 settembre 1319 sulle licenze dei rettori e del 14 febbraio 1320 sulla registrazione delle armi possedute, ossia le ultime *parti* adottate in Maggior Consiglio a questo proposito prima del 1320. La puntualità della commissione per il consigliere del Duca di Creta in questo frangente mette ancora di più in risalto il vuoto normativo della commissione per il bailo, che sembra ignorare due decenni di legislazione.

Se quanto affermato finora non è sufficiente a convincere di una marginalità del bailo veneziano di Costantinopoli per questi anni (almeno per quel che concerne l'aggiornamento normativo della commissione), indicativo è anche la scarsa attenzione riservata in Maggior consiglio agli avvenimenti che riguardavano quel *regimen*. Il bailo viene menzionato solo sporadicamente, contrariamente a quanto accade, negli stessi anni, ai suoi colleghi rettori, coinvolti, per le questioni più varie, nella gestione degli affari mediterranei – con la prevalenza del duca di Creta, dei castellani di Modone e Corone e del bailo di Negroponte, soprattutto dall'inizio del Trecento. Il bailo comparirà invece solo eccezionalmente ancora per i primi decenni del Trecento.

Istruzioni ai rettori dello Stato da Mar



Il grafico mette in risalto l'interesse differenziato, emerso in Maggior Consiglio negli anni 1280 – 1320, verso alcuni rettorati dello Stato da Mar: nell'analisi sono stati esclusi quei *regimina* che, pur essendo stati oggetto dell'attenzione del Consiglio, hanno avuto una importanza non costante e non si prestano a un confronto di lungo periodo (si tratta del bailo di Acri, dei consoli di Alessandria e Tunisi, e del bailo di Tiro). Il bailo di Costantinopoli – e non solo la vicenda legata alla redazione della sua commissione – sembra dunque avere, fino al primo quarto del '300, una rilevanza marginale (meno di una menzione all'anno).

A partire dal 1315 – 1316 circa, qualcosa inizia a cambiare nell'amministrazione della Romània veneziana; nei registri consiliari cominciano a ricorrere formule quali «cum captum sit in consilio rogatorum et de .XL.» o

«cum pridie captum fuerit in consilio rogatorum et .XL:», espressioni che riconoscono nel Senato l'organo di origine della decisione. Già infatti a partire dagli anni Ottanta del Duecento era invalsa la pratica di devolvere la disciplina di determinate questioni al Senato, su cui il nuovo consiglio sarebbe andato gradatamente a formare la sua – poi esclusiva – competenza in politica estera¹³⁰. Ancora non è possibile affermare che il prestigio del Senato avesse alterato il rapporto costituzionale intercedente fra esso e il Maggior consiglio¹³¹, poiché i suoi poteri sarebbero rimasti di natura derivata ancora per tutto il Duecento. Sempre di 'delega' doveva trattarsi il 3 agosto 1284, quando fu stabilito con estrema chiarezza che «quod illud, quod dominus Dux et Consiliarii cum Consilio Rogatorum et .XL. facient [...] de omnibus factis de ultra mare» – e per quello che riguardava espressamente i testi – «tam de commissionibus, quam de aliis, sit firmum, sicut si factum esset per Maius Consilium»; così come l'11 dicembre 1288 quando si sarebbe stabilito «quod illud quod fiet in Rogatis et Quadraginta de factis Ultramaris tam de commissione baiulatus quam de itinere quam de expendere quam de omnibus aliis sit firmum sicut si factum foret in Maiori Consilio»¹³².

La perdita dei primi registri del Senato non ci permette di svolgere un'indagine accurata su questi primi anni di attività del consiglio, sebbene già dalla fine del Duecento sia noto che il Senato cominciasse a conservare i propri atti su registri pergamenacei (inizia così la serie *mixtorum*, che va dal 1293 al 1440). Da quanto è stato possibile cogliere a partire dalle rubriche dei registri andati perduti le materie riguardo alle quali il Senato poteva *capere partes* erano l'ordinaria amministrazione della politica estera e coloniale, l'attività diplomatica e le questioni inerenti il commercio e la navigazione, sebbene le supreme

¹³⁰ MARANINI 1927, pp. 275 – 276. Il Consiglio dei Rogati era un'assemblea nata in seno al Maggior Consiglio per assolvere a un'esigenza di tecnicismo nella diplomazia, come già se n'era sentito il bisogno in campo giudiziario con la creazione del Consiglio dei Quaranta.

¹³¹ MARANINI 1927, p. 293.

¹³² CESSI 1934, p. 225.

decisioni spettassero sempre al Maggior Consiglio¹³³. Si distingue inoltre la materia costantinopolitana, senza però ancora menzioni alle commissioni¹³⁴.

Si tratta di una situazione in divenire, che lascia soltanto intendere il trapasso successivo di competenze, anche per la materia che più strettamente interessa questo studio. La commissione comincerà – a partire dai primi anni Venti del Trecento e in corrispondenza delle carte 288r-v – a testimoniare l'attività legislativa non più del Maggior Consiglio ma del Senato, a cui dunque viene riconosciuta una competenza specifica e non solo una funzione delegata.

L'autorità tecnica dell'organo minore, e la sua possibilità di influire sulla volontà dell'organo sovrano di cui fa parte, sia attraverso i lavori preparatori, sia nelle sedute, con la forza di persuasione e con la massa dei suoi voti, accrescono a dismisura l'importanza effettiva delle sue funzioni, assai al di là di quanto consentirebbe l'ambito sempre circoscritto dei poteri delegatigli¹³⁵.

Con la legge del 1319 la *Serrata* del Maggior Consiglio sarebbe giunta a compimento, determinando un allargamento dell'assemblea a tutti i giovani nobili di venticinque anni, la perdita di quei caratteri che contraddistinguevano un consiglio di governo e, per quel che qui soprattutto interessa, il rapido trapasso di gran parte dell'attività legislativa agli organi minori¹³⁶. Espressione del nuovo 'regime' è il Senato, che diventava 'nuovo massimo consiglio dell'aristocrazia veneziana'. Il Maggior Consiglio non sarebbe stato comunque esautorato e, anzi, avrebbe continuato a prendere decisioni di primo piano in politica interna ed estera, a nominare i membri degli altri consigli e uffici. «Anche dopo il 1319¹³⁷ il maggior Consiglio risultava istituzione primaria dell'ordinamento veneziano,

¹³³ MARANINI 1927, p. 297.

¹³⁴ L'unica eccezione, negli anni 1300–1320, è un'aggiunta alla commissione di Zara.

¹³⁵ MARANINI 1927, p. 299.

¹³⁶ MARANINI 1931, p.79–86.

¹³⁷ Al 1319 risale la riforma con la quale il Maggior Consiglio divenne l'assemblea di tutti i nobili Veneziani di maggiore età.

titolare di funzioni sostanziali in tutti i settori della *jurisdictio* municipale e al contempo assemblea nella quale tutti i membri del patriziato trovavano la sede per intervenire a difesa dei loro diritti in maniera diretta ed immediata, senza passare per alcuna mediazione»¹³⁸.

¹³⁸ CARVALE 1997, p. 350.

CAPITOLO 3

3.1 «Sicut si factum foret»¹³⁹: la ‘delega’ al Consiglio dei Rogati in materia di commissioni.

La commissione costantinopolitana recepisce, dunque, la maggior parte degli aggiornamenti, approvati in Maggior Consiglio e formulati allo scopo di generare un’integrazione dei testi ad uso dei rettori. I disposti di legge considerati finora sono riconducibili al trentennio ricompreso fra gli anni Ottanta del Duecento e il primo decennio del Trecento e occupano le carte centrali del documento.

La serie si conclude bruscamente con la carta 287r; dalla successiva le norme sono tratte dai verbali del nuovo consiglio pertinente agli affari diplomatici, quello dei Rogati.

La più antica delibera del Senato che si riconosce nella commissione è del 1323 e riferisce: «Item observabis formam consilii captam in Consilio Rogatorum et .XL., .M^oCCC^oXXII^o., die .XVIII. Ianuarii, indictione .VI^a., quod ex tunc prohibeatur via Alexandrie et aliarum terrarum Egipti»¹⁴⁰. Si tratta della prima occasione in cui la menzione del consiglio di origine della delibera viene tramandata insieme alla data della disposizione e così sarà da questo momento in avanti, lungo la serie successiva dei paragrafi, disposti secondo l’ordine cronologico, ad inaugurare una apparentemente felice stagione.

La compilazione della commissione sembra ormai poggiare su regole ben definite e in primo luogo ci si attiene all’ordine cronologico nella disposizione delle *parti* nel testo; nonostante questo, una eccezione si verifica quando a carta 290r è inserita una delibera del Maggior Consiglio del 4 luglio 1361, frapposta fra due *parti* del Senato entrambe del 1359; un secondo caso è quello di una decisione

¹³⁹ CESSI 1950, p. 116. «Capta fuit pars quod (...) alia negotia Romanie debeant fieri in Consilio Rogatorum et XL et illud quod fiet ibi sit firmum sicut si factum foret per maius Consilium».

¹⁴⁰ *Commissio* 1375, c. 289r.

del 1363, retrocessa a carta 288r, prima addirittura della delibera del 1323 citata poc'anzi.

Con l'eccezione della legge del 4 luglio 1361, la redazione della commissione sembra essere a questo punto una mansione propria del consiglio dei Rogati. In questa sua parte conclusiva – che si distingue dalla precedente per una inedita autonomia e puntualità – il documento afferma cioè la nuova competenza del Senato come organo di riferimento per l'amministrazione rettorale.

In verità, negli anni 1310–1320, il Senato aveva già cominciato a pronunciarsi specificatamente in merito alle commissioni dei rettori, prendendo decisioni che però riguardavano specificatamente quello o quell'altro rettore (in prevalenza il duca e i consiglieri di Creta)¹⁴¹. La commissione di Costantinopoli, invece, non fu oggetto particolare delle attenzioni dei Rogati ancora per tutti i primi due decenni del Trecento, fino cioè al 1323; ha potuto accogliere, così, solo le delibere generali del Maggior Consiglio, il quale, ancora tutto il secondo decennio del Trecento, si pronunciò in merito alle commissioni dei rettori di Romània.

Quando nei primi anni Venti effettivamente il Senato si incaricò della riforma delle commissioni ducali e cominciò a pronunciarsi in via particolare anche su quella del bailo, l'impressione è di rottura con la tradizione che aveva informato il testo fino a quel momento. Il cambio di competenza all'interno della commissione si rivela nettamente, nel documento del 1375, con il passaggio da una parte centrale riconducibile all'attività del Maggior consiglio – dagli anni Ottanta del Duecento agli anni Venti del Trecento – a una sezione conclusiva riconducibile quasi interamente alla competenza del Senato – dagli anni Venti del Trecento agli anni Sessanta dello stesso secolo.

Eppure, sebbene sia innegabile che ai due momenti di riflessione giuridica corrispondano due sezioni differenti del testo, la sezione intermedia fra la parte dominata dal Maggior consiglio e la delibera del 1323 che dà inizio alla 'serie'

¹⁴¹ *Commissio* 1350.

Senato a carta 289r è costituita da un unico disposto, che occupa le carte 287v–288v; esso corrisponde a una legge del Senato, intitolato «Baiuli Constantinopolis», discusso su proposta di quattro savi l'11 marzo 1363; in quell'occasione furono stabilite dettagliatamente le attribuzioni del rettore¹⁴²: da un punto di vista tematico, queste carte riguardano argomenti ben enucleati, ossia l'organizzazione interna della colonia di Costantinopoli, la figura dei consiglieri e il salario del bailo, argomenti dissonanti rispetto alla materia trattata precedentemente, così come da quanto avrebbe fatto seguito.

Alla luce della genesi del documento, il corpo di *parti* che compongono le ultime carte della commissione sono compatte e coerenti, ma si dispongono come un'appendice rispetto a quanto precede. Compaiono ancora disposti di legge evidentemente formali – la cui origine è innegabilmente antica – come «Item non habebis nec recipies in aliquo tuo consilio aliquem nostrorum confinatum»¹⁴³ o «et non potes sub debito sacramenti per totum tempus tui regiminis et per unum annum post contrahere vel contrahi facere matrimonium»¹⁴⁴ ma essi, riguardando espressamente il mandato del rettore, risultano ormai dissonanti rispetto alle disposizioni commerciali che prevalgono nell'ultima parte della commissione al bailo.

La disciplina del Senato, più che quella del Maggior consiglio, influenza massicciamente l'aggiornamento della commissione, senza curarsi di conservare l'armonia interna al testo. Pare che l'integrazione normativa del testo avvenga più meccanicamente e insieme sia più puntuale e prolissa.

¹⁴² Si veda Capitolo 1, paragrafo 3.

¹⁴³ *Commissio* 1375, c. 289r.

¹⁴⁴ *Commissio* 1375, cc. 289v-290r.

3.2. «Pro viaggio Alexandriae»¹⁴⁵: le conseguenze nella commissione degli interdetti papali al commercio con l'Egitto (prima metà del Trecento).

L'ultima sezione della Commissione consiste nell'esposizione delle misure più recenti e più particolari, adottate in Senato negli anni centrali del secolo, a cui il bailo di Costantinopoli avrebbe dovuto attenersi nello svolgimento del suo incarico.

Le nuove disposizioni, in parte ritornano su argomenti precedentemente trattati facendo presente leggi intervenute successivamente sul medesimo tema e in parte integrano il testo di contenuti nuovi. Si torna, per esempio, sul tema del commercio *extraculfum* citando una decisione del 1323 in base alla quale era proibito recarsi ad Alessandria («prohibeatur via Alexandriae») e nelle altre terre d'Egitto, sottomesse al Sultano, con merci o altre cose, e una multa per i contravventori del 50% su tutto il valore del carico. La materia commerciale e la questione del divieto di commercio nelle terre del sultano d'Egitto erano state già precedentemente trattate quando nel 1313 il Maggior consiglio si era pronunciato con una *parte* in cui si proibiva ai Veneziani di trasportare «ad terras Saracenorum Soldano subiectas equos, arma, ferum, lignamen vel alia cum quibus Saraceni possent impugnare christianos»; la decisione del 1313 aveva trovato collocazione nella commissione a carta 286v.

Limitazioni nei trasporti sulle galee di linea per l'acciaio e il ferro erano ricorrenti e in particolare vigeva il divieto di esportazione del ferro nei paesi mussulmani¹⁴⁶: sebbene i Veneziani, così come i Genovesi, non rispettarono mai alla lettera le ingiunzioni pontificie a non commerciare con l'Egitto e gli infedeli¹⁴⁷, nel 1292 Venezia avrebbe vietato l'esportazione in Egitto di materiale 'strategico' (legname, ferro, pece) e la vendita di schiavi.

¹⁴⁵ THOMAS 1880, p. 277. «Clementis VI concessio gratiae navium pro viaggio Alexandriae».

¹⁴⁶ KARPOV 2000, p. 158

¹⁴⁷ BALARD 1997, p.106. Nonostante le interdizioni papali sembra che i Veneziani avessero conservato il proprio fondaco ad Alessandria.

Cinque anni dopo lo ‘statuto di scomunica’ emesso da Papa Clemente V nel 1308¹⁴⁸ verso coloro i quali avrebbero portato «contra ipsius negotium ferrum, equos, arma et alia vetita nec virtuali et mercimonia in Alexandriam et ad alia loca Saracenorum terre Egipti», nel 1313, come è stato detto, il Maggior consiglio si sarebbe pronunciato più duramente¹⁴⁹. La situazione si sarebbe aggravata ulteriormente nel 1324 in seguito al *consilium de excommunicatione quorundam portando mercimonia Alexandriam*¹⁵⁰ che indusse il Senato veneziano a ordinare esplicitamente ai suoi mercanti di abbandonare il commercio con Egitto (e Siria) e a pronunciarsi nei termini che la commissione ha tramandato.

In seguito all’interdetto, Venezia ricercò una strategia nuova, concentrando gli sforzi nell’apprestare e conservare una solida via di traffico con il Mar Nero, che proprio negli anni Venti e Quaranta del Trecento registrò il suo apice, con una quota di *incanti* complessivamente maggiore rispetto alle altre rotte¹⁵¹.

Fu proprio l’aggravarsi della situazione a Trebisonda e Tana negli anni Quaranta, l’abbandono della Piccola Armenia, conquistata dai Mamelucchi, e di Famagosta¹⁵², presa invece dai Genovesi, a spingere Venezia a cercare di riprendere le relazioni commerciali con la Siria e l’Egitto e dunque a chiedere al Pontefice fra il 1343 e il 1344 deroghe al divieto¹⁵³, grazie a tempo determinato, che sarebbero state effettivamente concesse a partire dall’aprile del 1344.

¹⁴⁸ THOMAS 1880, p. 74: «Statutum Clementis V papae, quo excommunicantur qui quolibet modo Saracenis subsidia deferunt». Nello *statutum* Clemente V si richiama a una *recordatio* di papa Nicolò IV, papa dal 1288 al 1292, che si era pronunciato negli stessi termini; allo stesso disposto si richiama invece Benedetto XI, in due lettere del 1304. Si veda THOMAS 1880, pp. 19-20: «Littera papalis (sc. Benedicti XI) missa ducali Domino pro processu facto contra portantes prohibita Saracenis e Littera Benedicti XI Papae de non ferendo arma et alia subsidia Saracenis».

¹⁴⁹ STÖCKLY 1995, p. 142. Da quell’anno cessano i viaggi ufficiali per Alessandria e l’Egitto.

¹⁵⁰ THOMAS 1880, p. 196. PREDELLI 1880, p. 406. «Dicuntur incidisse sententias excommunicationum, portando vel mittendo mercimonia et alias res prohibitas in Alexandriam et ad loca vetita Saracenorum».

¹⁵¹ KARPOV 2000, p.76.

¹⁵² BALARD 1997, p.114.

¹⁵³ AZZARA - LEVANTINO 2006, p. 341. DEMO 2007, p. 34.

Sicut petitio pro parte vestra nobis nuper exhibita continebat, terra vestra Veneciarum preclusis sibi viis quibuslibet navigandi sita ad extenuitatem maximam proventura, nisi per apostolicam sedem succurratur eidem, nobis humiliter supplicastis, ut attentis manifestis condicionibus dicte terre ac necessitatibus vestris, qui aliunde non abeti unde possitis querere victum vestrum, compensatis etiam sincero zelo et firmo proposito (...) in obsequiis fidei contra Turchos, providere super hoc de opportuno remedio dignaremur¹⁵⁴

Le grazie papali «pro viaggio Alexandriae» si riscontrano nuovamente nel 1361 ad opera di Innocenzio VI¹⁵⁵, nel 1367 sotto Urbano V¹⁵⁶, nel 1370 sempre sotto il papato di Urbano V e nel 1372 quando al soglio pontificio sedeva Gregorio XI¹⁵⁷.

Non mancarono casi di sospensione delle *grazie*, come avvenne sotto Innocenzo VI nel 1359¹⁵⁸, ma tutto sommato dal 1344 la situazione si era distesa: al 1345 risale un nuovo trattato tra Venezia e il sultano d'Egitto Ismail che disciplina i privilegi commerciali dei Veneziani, le loro tutele, nonché le competenze di un console, reinsediato in Alessandria¹⁵⁹. Nell'ottobre del 1344, in attesa di notizie da parte di Nicolò Gheno, l'ambasciatore che avrebbe negoziato l'accordo del 1345, Venezia già predisponendo l'ordine di costruire nuove speciali galee e una nave di grande portata per il trasporto del frumento; nel 1346 il Senato ormai apertamente discuteva i termini del nuovo commercio aperto ai Veneziani in quei luoghi, istruendo appositamente il console¹⁶⁰.

¹⁵⁴ THOMAS 1880, p. 277: «Clementis Vi concessio gratiae navium pro viaggio Alexandriae» (27 aprile 1344).

¹⁵⁵ THOMAS 1889, p. 73.

¹⁵⁶ THOMAS 1889, pp. 124-125, 131.

¹⁵⁷ THOMAS 1889, pp. 161-162. PREDELLI 1880, p. 669.

¹⁵⁸ THOMAS 1880, pp. 54-55.

¹⁵⁹ THOMAS 1880, p. 289- 298.

¹⁶⁰ THOMAS 1880, pp. 308-309 e GIRARDI, 2004, pp. 58 e 208.

Alla fine del XIV secolo Venezia era diventata la prima nazione mercantile occidentale ad Alessandria¹⁶¹, nonostante gli anni difficili che fecero seguito alla spedizione del 1365 di Pietro I di Lusignano, re di Cipro¹⁶², durante i quali, però, sia i Veneziani che i Genovesi si interessarono primariamente a ristabilire la normalità dei traffici, obiettivo che raggiunsero nel 1370 con la stipula della pace e il ripristino delle condizioni ordinarie nel commercio¹⁶³.

Date queste premesse, il conservarsi nella commissione del 1375, poco tempo dopo che il papa Gregorio XI aveva ribadito l'ennesima licenza¹⁶⁴, di un precetto del 1323 ormai superato e in contraddizione con la nuova politica, induce a credere che la commissione non fosse aggiornata e che l'errore si protraesse da almeno una trentina d'anni. Certamente le nuove direttive papali erano solo *grazie* temporanee e dunque è possibile che il divieto formale rimanesse valido. Continuava, d'altra parte, a rimanere esplicitamente proibito un certo commercio nelle terre sottomesse al Sultano, quello di armi, legname, metalli (ferro), schiavi «et aliis prohibitis de iure comune»¹⁶⁵.

Quod ex tunc prohibeatur via Alexandrie et aliarum terrarum Egipti prohibitarum hoc modo videlicet quod a modo nullus venetus vel qui pro veneto distringatur modo aliquo vel ingenio audeat ire in Alexandriam vel ad alias terras soldano subiectas cum aliquibus mercibus et rebus seu ad dictas partes res aliquas aliquo modo mittere vel inde conducere aut conduci facere¹⁶⁶.

¹⁶¹ BALARD 1997, p. 114. Nel 1376, anno in cui la guerra di Chioggia avrebbe interrotto i traffici per quattro anni, i Veneziani sono la prima nazione occidentale esportatrice di cotone e di spezie da Siria ed Egitto.

¹⁶² SETTON 1976, pp. 258 – 284.

¹⁶³ ASHTOR 1983, pp. 64-102.

¹⁶⁴ THOMAS 1889, p. 181.

¹⁶⁵ THOMAS 1880, p.277.

¹⁶⁶ *Commissio* 1375, c 288v.

3.3. «Veneti guasmuli»¹⁶⁷: le naturalizzazioni a Costantinopoli alla luce della corrispondenza del bailo Marco Minoto e il riscontro nella commissione.

Era l'agosto 1324 quando il senato deliberò la prima aggiunta che riguardava la commissione del bailo di Costantinopoli nello specifico: «quod baiulus Constantinopolis examinet diligenter super facto heredum guasmullorum. Et quod nostri constantinopolis non tansent mercimonia grecorum», riporta la rubrica docidesima. Il testo, tramandato per esteso proprio nella commissione, specificava che in merito agli eredi dei *gasmuli* spettasse al bailo decidere e non all'imperatore: «ipse (baiulus) teneat in huiusmodi examinationibus illam viam et modum quem viderit convenire pro honore nostro et ne ipse Imperator de hoc causam habeat conquerendi»¹⁶⁸.

I *gasmuli* erano i figli di una greca e di un latino¹⁶⁹; il termine cominciò a diffondersi dopo il 1204 quando molti latini si insediarono a Costantinopoli e contrassero matrimonio con cittadine greche; dopo la restaurazione dell'impero nel 1261 il termine lentamente perse la sua peculiare connotazione etnica per identificarsi con la professione di combattente o marinaio: nelle fonti spesso figurano al soldo della flotta di Bisanzio¹⁷⁰.

La classe dei *gasmuli* era ancora nei primi decenni del Trecento esplicitamente tutelata da Venezia ed era oggetto di una specifica disciplina giuridica che si curava di accordare i privilegi propri dei Veneziani agli eredi dei *gasmuli* di origine greca¹⁷¹.

¹⁶⁷ POZZA - RAVEGNANI 1996, p. 90.

¹⁶⁸ *Commissio* 1374, c. 289r.

¹⁶⁹ MAKRI 1992, p. 45.

¹⁷⁰ AHRWEILER 1966, p. 361. La flotta di Michele Paleologo era costituita in prima battuta da *gasmuli*, reparto che serviva soprattutto nella flotta costantinopolitana. Si veda anche JACOBY 1981, pp. 232 e DUCAS 2008, p. 225.

¹⁷¹ MAKRI 1992, p. 45

Secondo la crisobolla concessa da Michele Paleologo nel 1277¹⁷² la questione improvvisamente aperta dell'identità di molti Veneziani e non, residenti a Costantinopoli, che avevano beneficiato nel periodo 1204–1261 di determinati privilegi, si risolse alla luce di una procedura nuova secondo la quale il bailo veneziano avrebbe deciso chi fossero stati Veneziani e «qui pro Venetis se tenent et distringuntur». Il principio sarebbe stato riconfermato dalla tregua del 1285¹⁷³».

Et quod de Venetis et qui pro Venetis se tenent et distringuntur, credatur verbo baiuli vel aliorum rectorum, qui pro Venetis erunt in imperio, si de aliquo predictorum Venetorum et qui pro Venetis se tenent et distringuntur, fuerit aliquod dubium. Dux et comune Veneciarum teneantur auferre sacramentum a baiulo seu rectore sive rectoribus, venturo seu venturis ad terras imperii nostri et ponere in eorum commissionibus, quod debeant dicere veritatem nostro imperio, hiis et qui pro nobis fuerint, et quod dicent veritatem de Venetis et qui pro Venetis se distringunt¹⁷⁴.

Era l'inizio del contrasto fra Venezia e l'impero bizantino «sulle concessioni ostili della cittadinanza, greci fatti 'veneti' e Veneziani fatti greci, allo scopo di intaccare le entrate ella controparte»¹⁷⁵.

Nella commissione, ricompreso nel corpo originale di norme che discendono direttamente dai trattati, e più precisamente a carta 285r compare per un riferimento al trattato, di cui recepisce pari pari le istruzioni «Volumus quod debeas dicere veritatem imperio suo et illis qui per eo fuerint qui sunt Veneti et quod pro Venetis se distringunt quando requireris secundum formam treugue»¹⁷⁶. Questo principio è quello formulato all'indomani del mutamento politico intervenuto a Costantinopoli con la restaurazione di Michele VIII Paleologo, che

¹⁷² Per una edizione del documenti si veda TAFEL – THOMAS 1956 – 1957, I, pp. 133- 149 e POZZA – RAVEGNANI 1996.

¹⁷³ POZZA-RAVEGNANI 1996, pp. 135-150.

¹⁷⁴ TAFEL-THOMAS 1964, p. 142. POZZA-RAVEGNANI 1996, p. 94.

¹⁷⁵ MUELLER 2010, p. 154.

¹⁷⁶ *Commissio* 1375, 285r. POZZA-RAVEGNANI 1996, 92.

aggravò la condizione di tanti Veneziani e non. La questione necessitò negli anni successivi di ulteriori chiarimenti, che la commissione, nella sua stratificazione di disposti normativi, testimonia.

Il problema dei *gasmuli* e dei loro discendenti, ricaduti sotto il diritto imperiale, compare una seconda volta nell'accordo del 1277 (e in una forma identica nel trattato del 1285): «item veneti guasmuli et heredes ipsorum quos habebat et possidebat potestas venetorum quando tenebat Constantinopolim, sint liberi et franki sicut veneti».¹⁷⁷

Il dettato normativo del 1285¹⁷⁸ costituì il pretesto per il bailo Marco Minotto (1315–1317 e 1319–1322)¹⁷⁹ per sollevare il problema davanti al Comune nel 1317¹⁸⁰; nella sua lettera Minotto si richiamò esplicitamente al trattato («item cum contineatur in treguas vestris factis inter vestram dominationem et commune venetiarum et imperatorem, ut ‘veneti gasmuli et heredes ipsorum quos habeat et tenebat potestas venetorum, quando tenebant Constantinopolim sint liberi et franchi sicut Veneti’¹⁸¹»), reputando che fosse necessario mostrare meno esitazione nel riconoscere i diritti di coloro i quali volessero essere riconosciuti come veneti; tanto se ne avvantaggiavano i Genovesi, promotori di una politica di naturalizzazione ben più indiscriminata, a tal punto che in Romania, i veneti «in persona et havere» diminuiscono sempre di più e «ianuenses semper crescunt»¹⁸².

Dovevano essere numerose, secondo quanto sostiene Minotto, le richieste di coloro i quali non volevano più essere greci ma latini e che addirittura «nunquam dicunt fuisse nec velle esse Grecos, potius autem volunt et intendunt esse Venetos

¹⁷⁷ POZZA – RAVEGNANI 1996, p. 90.

¹⁷⁸ RAVEGNANI 2006, p. 152.

¹⁷⁹ Per una cronologia dei bails Veneziani a Costantinopoli nel periodo bizantino si rimanda a MALTEZOU 1970.

¹⁸⁰ THOMAS 1880, p. 103 e PREDELLI, II, 1878 p. 186. POZZA - RAVEGNANI 2006, p. 154.

¹⁸¹ Il trattato cui Minotto doveva fare riferimento è quello del 1303, ma in esso non compare alcun riferimento ai *gasmuli*, come invece accade nei due trattati precedenti, quello del 1277 e del 1285.

¹⁸² POZZA – RAVEGNANI 1996, p.140.

et uti suo communi, sicut eorum fecerunt antecessores». Minotto avrebbe richiesto quindi al Comune di riconoscere questa situazione e di ribadire con vigore la legislazione in merito ai *gasmuli*, proclamando la nuova legge a Venezia: «quod placeat vestre celsitudini facere hoc capitulum declarare in Venetiis et determinare, et quia sunt plures ad hanc conditionem in Constantinopoli, qui quotidie non cessant pulsare ut eis aperiantur»¹⁸³.

I *gasmuli* erano anche un problema per Venezia: molto probabilmente parlavano greco¹⁸⁴ ed erano marinai al soldo dell'imperatore. Nel 1320 Minotto è ancora bailo a Costantinopoli, e il 3 marzo nuovamente scrive a Venezia¹⁸⁵, facendo presente «primo et principaliter» gli svantaggi in cui incorrono i Veneziani: essi, infatti, sono vittime dei greci e dei *gasmuli* stessi, che li *verberant* e li *percutiunt* senza che l'imperatore faccia alcunché per impedirlo, a tutto vantaggio invece dei Genovesi. La situazione, scrive ancora il bailo, è di tale gravità da indurre molti a spacciarsi per greci, e fra questi gli stessi *gasmuli*, i quali al tempo del regno latino erano veneti, ma erano poi diventati sudditi dell'impero, anche per evitare le angherie.

Item quod in treguis continetur, quod Veneti *gasmuli* et heredes eorum, quos habebat et tenebat potestas venetus, quando tenebant Constantinopolim, sint liberi et franchi sicut veneti» – di nuovo Minotto si richiama al trattato del 1285 – «unde

¹⁸³ THOMAS 1880, pp. 103-105. Il bailo avrebbe, inoltre, fatto presente una situazione di inadempienza da parte dei suoi consiglieri, sopra i quali Minotto chiede di avere maggiore potere. Si ricorda questo aspetto della lettera perché Minotto non si limita a far presente una lamentela, ma raccomanda espressamente la modifica delle commissioni dei consiglieri, suggerendo «quod adiungatur in eorum commissionibus quod ire teneantur diebus suprascriptis [lune, mercurii et veneris] ubi baiuulus vester sedere (consuetus est) ad placita audiendum et quod nullo modo sub certa pena usque ad horam tertiam, quousque placita fuerint terminata, audeant vel debeant a sedio elevare et placita relinquere» dal momento che troppo spesso si ritrovava solo *sub lobia*, come non era onorevole che accadesse. Minotto dunque interloquiva con Venezia, richiamandosi espressamente al diritto e facendone presente le lacune.

¹⁸⁴ MALTEZOU 1978, pp. 30-61 e JACOBY 1981, p. 220 nota 29. La presenza nella procedura per la concessione del privilegio di naturalizzazione prevedeva un *trucimanus* o traduttore ufficiale, il che fa pensare che molti di coloro i quali beneficiavano della possibilità di godere dei diritti Veneziani non parlassero il latino.

¹⁸⁵ THOMAS 1880, p. 164; PREDELLI 1880, pp. 214-215.

sunt aliqui de ipsis, qui propter vestras treguas tacuerunt se esse de illis et scito hoc ab imperatore mine et tedia tot facta sunt oportet ipsos esse grecos¹⁸⁶.

Nel corso di questi anni Venezia avrebbe deliberato sulla situazione dei *gasmuli* prima negli anni 1319–1320¹⁸⁷ e poi nel 1322, quando furono approfonditi alcuni capitoli della tregua del 1285 fra cui il principio per cui spetta al bailo legiferare sulle naturalizzazioni.

Item quod capitulum quod de venetis credatur verbo baiuli incipiens: ‘et quod de Venetis et qui pro venetis se distringunt et tenent, credatur verbo baiuli vel aliorum rectorum’ et cetera – declaretur videlicet quod, si non crederetur baiulo et aliis rectoribus nostris, ut in ipso capitulo continetur, tam de *gasmulis* et eorum heredibus, quam de omnibus aliis venetis qui pro venetis se tenent et distringuntur, quos baiulus et rectores dixerint venetos set pro Venetis dabuntur et aliquis nostrorum venetorum damnum inde aliquod receperit, quod dominus imperator totum ipsum damnum teneatur integre satisfacere de suo vestiario infra tres menses facta eidem denuntiatione per baiulum vel rectores vel per nuncium domini ducis¹⁸⁸.

Nell’agosto del 1324 il Senato di Venezia avrebbe, infine, discusso la questione con maggiore attenzione, ribadendo ufficialmente la competenza del bailo¹⁸⁹. La delibera è quella che si ritrova nella commissione, esito del processo illustrato; in seguito non sarebbe stato più sollevato il problema dei *gasmuli*, a dimostrazione del fatto che nella seconda metà del secolo essi persero la loro identità etnica e diventarono solo una delle componenti ricorrenti della marina

¹⁸⁶ THOMAS 1880, p. 168.

¹⁸⁷ THOMAS 1880 p. 145. A quell’anno risale la risposta punto per punto ad alcune *responsiones et requisitiones* dell’imperatore. In questa occasione Giovanni Soranzo puntualizza che i *gasmuli* non avrebbero potuto vendere i loro beni.

¹⁸⁸ THOMAS 1880, p. 189.

¹⁸⁹ CESSI – SAMBIN 1960, p.287. Si tratta della rubrica intitolata «Quod bailus Constantinopolis examinet diligenter super facto heredum guasmullorum». Nell’agosto del 1326 si sarebbe deciso di scrivere all’imperatore Andronico in proposito.

bizantina¹⁹⁰. Non per questo verrà meno la questione dei matrimoni misti¹⁹¹ e quella ben più delicata delle naturalizzazioni, come si evince dalle proteste che l'imperatore, tramite i suoi ambasciatori, fece giungere a Venezia nei primi mesi del 1350, recriminando «quod baiulus (...) vult fieri facere omnes Grecos, si poterit, Venetos»¹⁹²; Venezia se ne sarebbe dispiaciuta e si sarebbe limitata a rassicurare che il bailo successivo avrebbe prestato «corporaliter iuramentum de observando suam commissionem et quod aliquid contra solitum et iura imperialia nec non treugas facere non presumet»¹⁹³.

Nell'ottobre del 1359 il nuovo imperatore Giovanni V ancora persisteva nel lamentarsi delle innumerevoli naturalizzazioni operate dai bails Veneziani di Costantinopoli, che sottraevano molti soggetti all'autorità dell'imperatore. Le risposte ai capitoli dell'ambasciata dell'imperatore di Costantinopoli del 18 marzo 1359 ci consegnano un quadro attendibile e vivido di quella che era la natura delle relazioni tra il mondo greco e i mercanti veneti rappresentati dal bailo. Dopo aver affermato la fiducia incondizionata nel giudizio di quest'ultimo («credi debet in hoc solo verbo nostri bauili sacramentati»), il Senato si pronunciò invitando gli ambasciatori a protestare a loro volta contro le naturalizzazioni imperiali a soggetti Veneziani, sottolineando come la cosa migliore sarebbe stato l'impegno reciproco a rispettare le nazionalità e lo statuto di ciascuno cosicchè i greci restassero greci e i Veneziani Veneziani: «quia inter alia de quibus gravatur dominus imperator constantinopolitanus est de multis qui fiunt Veneti indirecte per bauilum et consiliarios, quos dicit franchari ibi in damnum et preiudicium suum, et iustum sit providere taliter quod ipse secundum Deum non habeat iustam causam querele»¹⁹⁴; continua raccomandando che tale principio fosse

¹⁹⁰ JACOBY 1981, p. 222.

¹⁹¹ JACOBY 1981, p. 222. THOMAS 1889, p. 83. Ci si riferisce ad alcuni matrimoni misti avvenuti nel 1362.

¹⁹² GIRARDI 2008, p. 12.

¹⁹³ GIRARDI 2008, p. 12.

¹⁹⁴ ORLANDO 2009, p. 429.

aggiunto nelle commissioni (come il nostro documento, di vent'anni dopo, testimonia essere avvenuto, a carta 290v):

Vadit pars quod addatur in commissione baiuli et consiliariorum presentium et futurum quod de cetero in faciendis huiusmodi Venetis apponant diligentem mentem et curam et quod non faciant de cetero aliquem expediri pro Veneto nisi illos qui tractarentur pro Venetis in Veneciis et qui possent navigare secundum ordines nostros, non intelligendo in hoc eos qui facti sunt Veneti usque nunc et nostros fideles de insulis, qui debent tractari pro Venetis¹⁹⁵.

Il trattato del 1285, la decisione del Maggior Consiglio del 1313, quella del Senato del 1324 e infine quella del 1359: la Commissione costantinopolitana si rivela un efficace sistema di raccordo della disciplina che Venezia negli anni imbastisce per affrontare la delicata questione della cittadinanza veneziana in Oriente. I diversi disposti di legge si presentano nel testo ancora una volta non accorpati per vicinanza tematica ma secondo l'ordine cronologico, come già era accaduto per le due delibere inerenti l'interdetto per l'Egitto.

3.4. «Super capitulo»¹⁹⁶: le nuove materie considerate dagli anni Quaranta agli anni Sessanta del Trecento

La questione delle naturalizzazioni si legava ad un altro principio, discusso quello stesso giorno del 1324 in Senato: nella commissione si sarebbe dovuto specificare che spettava alla volontà personale del bailo («sicut ei videbitur», «si viderit opportune»), indagare sulle lamentele mosse da un greco o da un suddito dell'imperatore per un comportamento reputato scorretto da parte di un mercante

¹⁹⁵ ORLANDO 2009, p.429.

¹⁹⁶ Il riferimento va alle disposizioni relative ai punti sollevati dagli ambasciatori. Il senato discute uno per uno i *capitula* affermando di volta in volta la decisione adottata in merito. In più di un'occasione aggiunte alle commissioni dei rettori furono deliberate in Senato nell'ambito delle risposte predisposte per gli ambasciatori. Si veda per esempio LEDUC 2005, pp. 349 – 351 e 367 – 369.

veneziano¹⁹⁷. La competenza del bailo come giudice all'interno del delicato contesto di Costantinopoli e all'interno delle dispute fra greci e latini doveva essere uno degli aspetti più delicati delle relazioni con l'imperatore se è vero che nel corso del secolo l'imperatore si lamentò spesso delle ingerenze in fatto di giustizia.

Sempre a una *parte* dell'agosto del 1324 risale il successivo paragrafo della commissione, versione estesa di quanto è tramandato nella rubrica dodicesima delle delibere del Consiglio dei Rogati che, nell'agosto 1324, dichiara «fuit commissum baiulo et consiliariis Constantinopolis faciendi unam tabulam dandam cuidam Veneto, qui reducat pondus auri de Constantinopoli ad pondus de Pera et de argenti pondere»¹⁹⁸.

In virtù di questa legge, era stabilito che il bailo veneziano a Costantinopoli e i suoi consiglieri stilassero una tabella in cui fosse espresso il cambio fra il peso bizantino dell'oro e dell'argento in uso a Costantinopoli e quello in vigore a Pera¹⁹⁹. A Pera, dove si trovava il quartiere genovese, era diffusa la moneta bizantina, ma poiché i 'pesi' usati erano lievemente inferiori divenne sempre più frequente riferirsi all'iperpero bizantino con la formula «ad pondus de Pera»²⁰⁰.

La commissione del bailo di Costantinopoli, d'altra parte, consente di sapere cosa prevedesse per intero la delibera dell'agosto del 1324 e cioè che, oltre all'introduzione di questa tabella di comparazione, fosse istituito a Costantinopoli un 'banco' ufficiale («nullus possit accipere solutionem aliquam ab aliquo alio bancho quam ab isto modo aliquo») affidato a un funzionario veneziano che

¹⁹⁷ *Commissio* 1375, c. 289r. CESSI – SAMBIN 1960, p. 287.

¹⁹⁸ CESSI – SAMBIN 1960, p. 288. Come nei casi precedenti, le rubriche delle *parti* del senato fino all'anno 1331 sono l'unica traccia del lavoro del consiglio, a causa dell'incendio che devastò palazzo ducale nel 1473 e distrusse parte della documentazione.

¹⁹⁹ BERTELE 1973, p. 113. Le espressioni «ad pondus», «ad sagium», «ad pensum», «de pesa», «ad cursus» si riferivano al cambio corrente tra le monete.

²⁰⁰ BERTELE 1973, p. 113. 100 iperperi al peso di Pera corrispondevano a 99 iperperi al peso di Costantinopoli.

sapeva scrivere in latino²⁰¹. Il bailo e i consiglieri avrebbero dovuto supervisionare il funzionamento di questo banco, per garantire le migliori condizioni ai mercanti nelle loro transazioni; e se «mercatores Ianue in Pera augmentaverint pondus suum argenti», il bailo avrebbe dovuto prendere le dovute decisioni nell'interesse dei Veneziani («cum Consilio de inde super hiis fatiant et ordinent sicut eisdem melius apparebit predictis nostris mercatoribus»²⁰²).

Nel luglio 1336 il Senato veneziano, riconoscendo che per il 'banco dell'oro e dell'argento' di Costantinopoli fosse necessaria una «bonam et sufficientem personam» ma non potendo occuparsene «pro brebitate temporis»²⁰³, ordinò al bailo di Costantinopoli di provvedere al corretto funzionamento dell'ufficio, controllando ogni mese lo stato dei «pondera, ballancias auri et argenti et omnia allia pondera, picco et mensuras»²⁰⁴ per appurare che non ci fossero scorrettezze²⁰⁵.

Proseguendo con il testo della commissione il 2 luglio 1338 il Senato impartì una nuova aggiunta alla commissione del bailo stabilendo che egli non dovesse permettere «notarium suum recipere de aliquibus scripturis ultra antiquam et solitam consuetudinem». La delibera contenuta nei registri del Senato si conclude inoltre con «Facte fuerunt littere et additum in commissione»²⁰⁶: quando veniva stabilita una nuova regola, in prima battuta si inviano lettere agli interessati e in secondo luogo si raccomandava che per il futuro il principio entrasse all'interno dei testi ufficiali.

²⁰¹ *Commissio* 1375, c. 289r.

²⁰² *Commissio* 1375, c. 289r.

²⁰³ LEDUC 2007, pp. 259 – 260.

²⁰⁴ POZZA - RAVEGNANI 1996, p. 90. Il trattato del 1268 stabiliva la possibilità per i Veneziani di avere i propri pesi e le proprie misure: «item habeant mensuras, stateras, modios, metra, libra set passus ad mesurandum et ponderandum tam in Constantinopoli, quam in aliis terris imperii nostri, ubi fuerint vel habitabunt».

²⁰⁵ Per quanto riguarda gli aspetti monetari si veda anche LANE - MUELLER 1985, CESSI 1937, STAHL 2001.

²⁰⁶ LEDUC 2007, p. 408.

Il 22 febbraio del 1340 il Senato avrebbe risposto punto per punto ai ‘capitoli’ che l’ambasciatore dei feudatari della Canea gli avevano sottoposto. In merito al capitolo ottavo, il Senato riconosceva il diritto degli avogadori di Comun a indagare sulle azioni del rettore qualora un veneziano si fosse sentito leso da una sua sentenza («reputans inde se gravatum»)²⁰⁷ e a richiedere che venissero consegnate le carte prodotte («omnes scripturas pertinentes ad factum dicte questionis sub tuo sigillo sed sine sigillum»)²⁰⁸; in conclusione si faceva specifica raccomandazione affinché tale disciplina dovesse essere ritenuta valida per tutti i rettori della Romania veneziana e dunque aggiunta esplicitamente nelle commissioni: «Similis pars capta fuit quantum pro omnibus rectoribus Romanie, qui debeant dare omnes scripturas questionis prolate, ut dictum est supra de rectoribus Chanee, et quod hoc iniungatur in commissionibus omnium dictorum rectorum»²⁰⁹.

Circa due anni dopo, il 14 febbraio 1344 i rogati riconobbero che le chiese di Santa Maria e San Marco di Costantinopoli erano prive degli oggetti necessari al culto, come era emerso da alcune lettere giunte dal bailo (Marino Trevisan o Giovanni Gradenigo); si decise che quest’ultimo avrebbe consacrato alle chiese il denaro che si trovava nella nicchia dove si conservava l’immagine della vergine, e l’affitto di una casa.

Quia, prout continetur in literis baiuli Constantinopolis, ecclesie Sancte Marie et Sancti Marci de Constantinopoli sunt male munite libris et aliis necessariis ad cultum divinum, et nisi essent baiulus et nobiles homines qui illuc vadunt offerentes ipsis ecclesiis, male divinum officium celebraretur, ide(o) consulunt nobiles viri ser Iacobus Superancio et ser Marinus Trivisano olim baiuli Constantinopolis²¹⁰ quod denarii qui habentur de quadam ancona in qua picta est

²⁰⁷ *Commissio* 1375, c. 290r.

²⁰⁸ *Commissio* 1375, c. 290r.

²⁰⁹ *Commissio* 1375, c. 290r..

²¹⁰ Giacomo Soranzo e Marino Trevisan sono stati bailsi rispettivamente nel 1332-1334 e nel 1339-1341

figura sancte Marie, que est extra ecclesiam et affictus cuiusdam domus posite subtus domum nostris interpretis quos exigit presibiter baiuli antedicti exigantur per ponderatores comunis et in ecclesiarum predictarum utilitatibus convertantur²¹¹.

La decisione non venne formulata affinché fosse aggiunta alle commissioni, ma così avvenne; venne dunque sancito in quell'occasione un principio che tutti i rettori di Costantinopoli che avrebbero succeduto Gradenigo, avrebbero dovuto rispettare.

Un lungo silenzio sembra esserci in materia di riforma delle commissioni fra la metà degli anni Quaranta e la fine degli anni Cinquanta; lo si afferma in virtù del fatto che non vi sono aggiunte nella commissione costantinopolitana nel periodo compreso fra questi anni, e inoltre perché alla luce dei registri del senato, per gli anni Quaranta e Cinquanta si conoscono solo sporadiche decisioni riferite alle commissioni dei rettori di Modone e Corone, Creta, Cipro e Negroponte, anche queste comunque concentrate verso la fine egli anni Cinquanta del Trecento.

La commissione studiata si conclude con due *parti* del 1359, una del 1361, una del 1363 e infine una del 1370: a questa fase sembra dunque corrispondere una nuova spinta riformatrice in Senato e in Maggior Consiglio (la decisione del 1361 fa infatti capo a questo consiglio).

La delibera del 19 marzo del 1359 è quella discussa in seguito all'ambasceria di Giovanni V a proposito delle ingerenze del bailo in materia di naturalizzazioni, ricordata nel paragrafo precedente.

Proseguendo in ordine il 4 luglio 1361 in Maggior Consiglio si deliberò di aggiungere ai testi delle commissione di tutti i rettori il principio dell'irrevocabilità delle condanne emesse, in base al quale «de omnibus condenacionibus quas fatient in suius regiminibus non possint postquam eas fecerint se impedire in remittendo vel revocando in toto vel parte ullo ingenio seu forma»

²¹¹ *Commissio* 1375, c. 290r.

Il testo di legge originario prevedeva un preambolo che introduceva la materia, a chiarimento della decisione, e a seguire vi era una sorte di frase riassuntiva che è quella trasferita nella commissione. La questione ebbe inizio quando in Maggior consiglio si fece presente una cattiva abitudine diffusa fra i rettori (*plerique*), in base alla quale usavano modificare sentenze già emesse, senza averne il diritto («*nec habet libertatem mutandi*») poiché «*postquam iudex sententiam tulit sive bene, sive male, functus est officio suo*»; dunque «*vadit pars quod addatur in commissionibus...*»²¹².

Un'altra delibera di portata generale questa volta per tutti gli «*officiales, rectores, ambaxatoress, vel alii quocumque nomine noncuperint, tam intux quam extra*» sarebbe stata approvata in Senato il primo luglio 1359 e recepita nella commissione. Nuovamente protagonisti sono gli avvocati, i quali avevano diritto di indagare nel caso in cui i rettori avessero sottratto beni al comune, rischiando l'esclusione dagli incarichi pubblici («*privati perpetuo omnibus officiis, regiminibus, consiliis et beneficiis comunis Venetiarum*»). D'altra parte se i *furantes* avessero restituito quanto sottratto entro tre giorni dall'intervento degli avvocati ammettendo di aver trasgredito alla propria commissione, avrebbero dovuto restituire il valore del maltolto e pagato una pena equivalente alla metà, e sarebbero stati in ogni caso condannati a esser privati dell'ufficio o del *regimen* dove era stato commesso il reato.

Infine, se i rettori avessero registrato nei propri quaderni spese non lecite a detta degli *officiales rationum*, era ordinato che fossero giudicati dai consiglieri del doge, nonché dai capi dei Quaranta. Si determinava che, nel caso si agisse entro tre giorni, restituendo quanto era stato indebitamente speso, l'accusato non doveva incorrere in altre pene poiché «*ubi abest fraus et manifesta malicia non debet tanta pena imponi nec declaretur*», ma si stabiliva anche che, «*pro inquirendis*», gli avvocati avrebbero potuto mettere in carcere e vendere i beni del debitore fino all'integrale risarcimento della cifra da restituire.

²¹² *Mnemeia* 1932. p. 141.

Le carte 292r–293r ospitano invece la delibera del Consiglio dei Rogati del 12 novembre 1363 con la quale viene annunciata l’abrogazione dell’ufficio dei naviganti, la magistratura nata da un preciso indirizzo di politica commerciale in senso protezionista²¹³, fortemente osteggiata dal Senato e attiva negli anni 1324–1325, 1331–1338 e 1361–1363.

Dopo il 1363, segue un’ultima delibera, dell’11 giugno 1370 anch’essa non avara di dettagli, e particolarmente interessante dal punto di vista della storia del diritto perché il verbale del Senato che ne riporta la disposizione legislativa originale ricorda che la legge in questione rappresentava la conferma di un principio del 3 agosto del 1278, caduto in desuetudine («vadit pars quod ipse ordo corrigatur et observetur in forma infrascripta»²¹⁴).

Si tratta del divieto ai Veneziani di trasportare su navi straniere dirette a Venezia beni alimentari («mercacionis grassa») che non siano frumento, con il rischio di perdere la merce trasportata; se però i mercanti Veneziani si trovano in un luogo amministrato da Venezia, ma che non dispone di navi a sufficienza, allora «sit in providentia et libertate ipsius rectoris seu rectorum dandi licentiam dictis Venetis quod nauigare possint navigia forensium»²¹⁵. Ugualmente è a discrezione dei rettori intervenire qualora si renda necessaria una mediazione tra capitani e mercanti se lo scarso numero di navi porta i capitani ad alzare il prezzo del viaggio oltre l’accettabile.

3.5. «Quantum ad navigandum»: L’abolizione dell’ufficio dei naviganti nel 1363 secondo la commissione.

L’eccezionalità della decisione del 1363 emerge dall’intestazione del disposto, che esordisce con «Congregatio consilio rogatorum et additione» e si abbandona poco dopo all’elogio del ‘liberismo’ che da sempre contraddistinse

²¹³ CESSI 1916, p. 107.

²¹⁴ MOZZATO 2010, pp. 228 – 229.

²¹⁵ *Commissio* 1375, c. 294v.

Venezia: 'quod veneti nostri originarii quantum ad navigandum sint in illa libertate et statu quo erant ante quam ipsum officium esset creatum'²¹⁶.

In realtà il sistema che si adottò a partire dagli anni Sessanta del Trecento si basava sulla consapevolezza che una libertà assoluta di commercio, con la pesante concorrenza del capitale straniero che ne sarebbe derivata, sarebbe stata dannosa agli interessi economici del commercio veneto non meno dell'«artificiosa contrazione imposta dalla concezione protezionistica»²¹⁷; se fu semplice liberare l'Adriatico dai vincoli precedentemente imposti, «in quanto le merci originarie dei mercati costieri non costituivano elemento di pericolosa concorrenza, più fermo si manifestò l'indirizzo per regolare in senso protettivo il commercio orientale, per impedire che si formassero correnti di scambio con merci orientali di transito per i mercati adriatici»²¹⁸. Si giunse dunque ad un'economia mista, in ogni caso più restrittiva del secolo precedente, perché altrimenti non si sarebbe potuto far fronte alla riduzione delle esportazioni che Venezia stava affrontando.

Nella Commissione del 1375 questo mutamento intervenuto nel commercio internazionale è evidente: dopo aver trattato abbondantemente nella parte centrale del testo, della maniera in cui dovevano essere caricate le navi, della modalità con cui dovevano essere esaminate, e delle conseguenze per i contravventori, si arriva al 1363, quando le nuove regole intervenute nel commercio con l'abolizione dell'ufficio dei naviganti venivano dunque ora espone, particolarmente dettagliate proprio in relazione ai rapporti con gli stranieri, coerentemente con le preoccupazioni che affliggevano Venezia in quegli anni. Se si fosse scoperto qualcuno trasportare su navi veneziane merci appartenenti a un negoziante straniero, nel caso in cui il contravventore fosse stato un nobile, allora sarebbe stato privato per due anni da ogni carica pubblica («sit privatus tanxans vel contrafatiens si fuerit nobilis duobis annis omnibus officiis, regiminibus, consiliis

²¹⁶ ASVE, Senato Misti, Reg. XXXI, c.46.

²¹⁷ CESSI 1916, p. 127.

²¹⁸ CESSI 1916, p. 117.

et beneficiis communis Veneciarum intram ed extram»²¹⁹) mentre nel caso fosse stato un ‘popolare’, sarebbe stato privato della possibilità, per due anni, di tornare a Venezia²²⁰. Inoltre vennero ufficialmente esclusi dalla libertà di navigare esenti da tasse coloro che non erano Veneziani di nascita e anche coloro che avevano ottenuto la cittadinanza pur essendo stranieri: «Forenses autem facti veneti privilegio non possint navigare, nisi de quanto faciunt imprestita secundum formam suorum privilegiorum».

Il bailo avrebbe dovuto aprire un’inchiesta intorno ad ogni caso di violazione, disponendo anche della facoltà di incarcerare l’accusato se l’avesse ritenuto opportuno, così come poteva a sua discrezione decidere di moderare la severità di queste regole²²¹.

In generale gli stranieri divenivano il bersaglio di una severa disciplina, volta a escluderli dal mercato orientale, la cui estensione veniva esplicitamente ricordata in questi termini: «nec illud havere forensis extrahere vel extrahi facere de Veneciis neque de aliquibus aliis partibus cum aliquibus navigiis armatis et disarmatis pro portando vel portari fatiendo ad aliquas partes levantis, intelligendo partes levantis Romaniam bassam et inde super Ciprum, Romaniam, Tanam, Cretam, Alexandriam et Armeniam et alia loca dictarum partium»²²².

La Commissione recepisce il provvedimento del 1363 utilizzando, come di consueto, gli stessi periodi della delibera del Senato, con un’opera di rielaborazione minima (omettendo talvolta certe frasi e la parte conclusiva). Traspare cioè l’interesse a inglobare nel testo non solo la *parte* discussa in Senato ma di consegnare al documento pubblico l’enfasi con cui la novità meritava di essere accolta, tale da dedicarle ben tre carte, in apparente sproporzione rispetto agli altri paragrafi.

²¹⁹ *Commissio* 1375, c.292v.

²²⁰ *Commissio* 1375, c.292v.

²²¹ *Commissio* 1375, c. 294v.

²²² *Commissio* 1375., c. 292r.

La *parte* del 1363 è la penultima istruzione inserita nella commissione prima della conclusione consueta. Il fatto che proprio queste ultime disposizioni siano così prolisse, mentre le prime addizioni duecentesche erano brevi, attesterebbe che il criterio di composizione della commissione è mutato sostanzialmente nel corso del secolo. Conclusa l'epoca in cui Venezia si pronunciava esclusivamente sul mandato del rettore, se n'è inaugurata un'altra, più attenta, da un lato a disciplinare i rapporti, che sono principalmente economici, e a 'mettere nero su bianco' la disciplina, considerando la Commissione stessa uno dei mezzi per fare chiarezza nell'orizzonte giuridico degli amministratori Veneziani.

3.6. «Pro habenda regula»²²³: osservazioni finali sulle modifica della commissioni negli anni Venti – 'Settanta.

Le ultime sette carte delle commissione costantinopolina sono costituite, dunque, da aggiunte discusse in Senato negli anni centrali del Trecento; ne emerge un radicale mutamento del consiglio pertinente alla riforma della commissione e, contestualmente, una maggiore prolissità nel riportare le singole questioni, ormai spinose e dibattute, a ciascuna delle quali viene dedicato maggiore spazio all'interno del testo rispetto al periodo precedente.

Facendo un raffronto con l'epoca appena trascorsa notiamo che nei cinquant'anni fra il 1271 e il 1317, i disposti normativi di riforma recepiti nella commissione furono diciotto, e nel cinquantennio 1323 – 1370 dodici: una distribuzione equilibrata, dunque, sebbene sia stato rilevato come nell'ultimo decennio del Duecento, così come nel corso del Trecento si sia incorsi in periodi di inattività legislativa per quanto riguarda, ovviamente, la sola riforma delle commissioni ducali.

Eppure, mentre nel primo periodo, come è stato illustrato, altre dodici *parti* non furono accolte nel testo²²⁴, benché la loro formulazione in Maggior Consiglio

²²³ ORLANDO 2009, pp. 51 – 53.

lo imponesse, negli anni centrali del Trecento, in Senato, non sembra sia avvenuto lo stesso, con l'unica eccezione di una norma del 24 marzo 1358, che riguardava esplicitamente la riforma delle commissioni in materia di donazioni.

Da un lato questo aspetto conferisce una maggiore puntualità nella compilazione dei testi nel corso del XIV secolo – che non tralascia nulla e si dispone ordinatamente – dall'altro si può affermare che l'epoca più fertile di elaborazione, modifica e aggiornamento delle commissioni ai rettori si concentrò fra la fine del Duecento e i primi decenni del Trecento, mentre si attenuò nei decenni successivi

Sebbene la commissione già inducesse a credere che il Maggior consiglio ormai intervenisse solo occasionalmente in materia, una sondaggio condotto, a campione, sui registri *Spiritus* (1325–1350) e *Novella* (1350–1385) del Maggior consiglio sembra escludere la possibilità di una contemporanea e massiccia attività di questo Consiglio sull'argomento.

Il Senato, inoltre, contrariamente al Maggior consiglio, non si sarebbe pronunciato prevalentemente in generale, con leggi di riforma alla commissioni di tutti i rettori d'oltremare, ma principalmente nei riguardi dei singoli casi. Anche la commissione costantinopolitana, dunque, a partire dalla metà circa del secolo si 'specializza': delle dodici aggiunte, la legge del 1323, le due del 1324, il disposto del 1338, la *parte* del 1344, quella del 19 marzo del 1359 e l'ampia decisione del 1363 sull'amministrazione del *regimen* di carta 288r, fanno riferimento all'integrazione nella sola commissione del bailo di Costantinopoli.

La decisione del 1223 contenente invece il divieto di commercio in Egitto, così come l'estensione dell'obbligo di consegna della documentazione sancito per i rettori della Canea nel 1340, la delibera del luglio del 1359 sulla revisione delle commissioni, quella del 1361 emessa dal Maggior Consiglio, quella del 1363 sull'abolizione dell'ufficio dei naviganti e quella del 1370 a riconferma della

²²⁴ Si veda capitolo 1, paragrafo 6.

legge del 1278 sono evidentemente di portata generale e sono formulate in modo tale da essere recepite dalle commissioni di tutti i rettori.

Si consideri, infine, lo sforzo compiuto in Senato, attraverso l'istituzione di specifiche commissioni di savi, per disciplinare l'amministrazione rettorale e talvolta riformare i testi delle commissioni.

Commissioni di *sapientes* (savi agli ordini) furono incaricati in Senato di esaminare le situazioni più diverse e assicurare, per esempio, un corretto esame della corrispondenza proveniente dai singoli rettorati, dell'operato degli ambasciatori («*sapientes qui videant et examinent negotia ambaxate que rediit de Constantinopoli et super eis dent nobis suum consilium in scriptis*»²²⁵) e talvolta degli affari di una località negli aspetti rilevanti per la politica veneziana.

Il 17 novembre 1341 si decise di aggregare ai savi gli ambasciatori e i rettori che avevano appena terminato un incarico, i quali «*debeant esse cum sapientibus qui debent elligi, scilicet quilibet cum illis qui habeant consulere de factis de quibus sunt informati et possint in eis ponere partem sicut possunt sapientes*»²²⁶. Infatti lo stesso giorno si ordinò di eleggere cinque savi che si occupassero di quanto emergesse dalle lettere dell'ambasciatore di Costantinopoli, del bailo di Negroponte e dalle lettere 'Crete e Romanie' e insieme ai sapienti eletti comparivano i nomi di Marino Trivisano, bailo di Costantinopoli e Benedetto de Molin, bailo di Negroponte²²⁷.

Tre savi furono invece incaricati, il 24 marzo 1358, di esaminare le commissioni dei rettori e suggerire eventuali modifiche in materia di regali e donazioni, stabilendo che tutte le passate consuetudini in proposito non sarebbero più state valide, ma che bisognasse limitarsi a quello che «*expressum ac specificatum erit in commissionibus*», e tanto valeva per i rettori quanto per le

²²⁵ LEDUC 2004, p. 217. Si tratta di una *parte* del 18 febbraio 1341 quando furono eletti Nicolò Barbarigo, Marco Corner, Marco Morosini, Andrea Erizzo e Giovanni Sanudo.

²²⁶ LEDUC 2004 p. 61.

²²⁷ LEDUC 2004, p.60. Marino Trevisan aveva infatti lasciato il suo incarico, se è vero che nel marzo del 1342 un ambasciatore inviato a Costantinopoli ebbe l'incarico di affidare l'*officium baiulatus* al consigliere Filippo Contarini, dopo che il precedente bailo «*recessit a suo regimine*».

loro famiglie. Ricorre la formula consueta per cui l'eventuale multa doveva essere spartita in tre parti, di cui una andava all'avvocato, una all'accusatore e una al comune. Le commissioni, infine, dovevano essere riscritte secondo i precetti stabiliti dai sapienti: «dabuntur commissiones de novo, secundum quod per sapientes sive per consilium istud fuerit terminatum».

Più gravoso era invece l'incarico dei savi riunitisi nel 1359, i quali avrebbero dovuto discutere in merito alle correzioni delle commissioni ai rettori, per quanto riguardava i furti di beni pubblici e la corruzione.

Le conclusioni raggiunte sarebbero state dibattute il 1 luglio dello stesso anno e il disposto copiato senza modifiche rilevanti nella commissione, come esplicitamente ordinato²²⁸. Il preambolo d'altra parte – che non compare nella commissione – è oltremodo interessante per comprendere le motivazioni che spinsero il Senato a riformare la materia, ossia il perpetuarsi di errori e confusione nei capitolari e nelle commissioni dei magistrati e delle varie cariche pubbliche.

Quia sunt multa et diversa consilia tam in capitolari consiliariorum, capitum de XL quam advocatorum comunis condita super officialibus, rectoribus vel ambaxatoribus tam intus quam extra furantibus de havere comunis vel aliter ab aliis accipientibus contra commissione set capitularia sua, que consilia propter varietatem et diversitatem suam continue inducunt confusionem factis nostris, et necessario pro habenda regula super hoc oporteat ipsa consilia refformari²²⁹.

²²⁸ *Commissio* 1375, cc. 289v – 292r. Si veda il paragrafo precedente.

²²⁹ ORLANDO 2009, pp. 162-163.

CAPITOLO 4

4.1.«Non obstante»²³⁰: oltre le previsioni della commissione.

Nel 1375 – anno in cui fu compilata la commissione marciana – il trattato quinquennale fra Venezia e Bisanzio stava per scadere; Venezia si apprestava a rinnovarlo, come avveniva ormai da quasi un secolo, da quando cioè, nel 1268, dopo lunghe trattative, venne ratificata la prima “tregua” con il restaurato impero di Costantinopoli: sarebbe scaduto cinque anni dopo e sarebbe stato possibile rinnovarlo, formula questa che avrebbe disciplinato i rapporti tra Venezia e Bisanzio fino alla metà del Quattrocento, senza mai pervenire a una pace definitiva²³¹.

I punti fermi del trattato erano il giuramento a non concludere alleanze con i rispettivi nemici (dunque per Venezia, a non fornire aiuto a chi in Italia lavorava per restaurare l’Impero latino), il riconoscimento dei possessi veneziani nel Mediterraneo, la concessione di un quartiere nella città e il privilegio a commerciare senza pagare tasse²³².

L’attacco ai quartieri veneziani da parte dei genovesi di Galata nel 1319 determinò una svolta nei rapporti con Costantinopoli; i danni subiti in quell’occasione furono stimati intorno a 12.000 iperperi, somma che avrebbe dovuto essere risarcita da Bisanzio, essendo i genovesi suoi alleati o, per lo meno, essendosi svolta l’azione in territorio bizantino. Nel 1324 l’imperatore sottoscrisse l’impegno a risarcire i veneziani, ma la somma non fu estinta subito e, anzi, crebbe in seguito a successive elargizioni; fra queste si ricorda il prestito di 30.000 ducati – per i quali furono dati in pegno i gioielli della corona – a favore di Anna

²³⁰ Ricorre spesso la formula «non obstante puncto aliquo sue commissionis vel scriptura aliqua» in quelle delibere del Senato che, in seguito ad una circostanza specifica, deliberarono per il rettore la deroga occasionale ad un principio stabilito dalla commissione.

²³¹ I trattati fra Bisanzio e Venezia sono editi in POZZA-RAVEGNANI 1996 (fino al 1285) e in THOMAS 1880 e THOMAS 1889.

²³² NICOL 1990 p. 249.

di Savoia, madre di Giovanni V, nel 1343, all'inizio della guerra civile fra la reggenza di Costantinopoli e Giovanni Cantacuzeno²³³.

Il doge e il Senato veneziano dovevano essere senz'altro consapevoli che l'Impero non avrebbe mai potuto risarcire una tale somma, come neanche quelle che furono concesse successivamente²³⁴: era la stessa strategia intrapresa cent'anni prima, quando «i veneziani avevano puntellato un altro regime traballante a Costantinopoli concedendo un prestito al sovrano latino»²³⁵. La stessa politica sarebbe stata messa in atto nel Trecento, per garantirsi una sempre migliore posizione commerciale e insediativa, nonché di vantaggio sui concorrenti genovesi, le cui posizioni nel Mar Nero erano ben più salde. Questi ultimi, intorno alla metà del secolo avevano, inoltre, riconquistato Focea e le isole egee di Chio e Mitilene con cui si garantivano preziosi scali commerciali in Asia minore²³⁶. Dopo la guerra civile conclusa nel 1347, fra Giovanni Cantacuzeno e Giovanni V, l'impero era ridotto alla sola Tracia²³⁷, alle isole del Mar Egeo (che avrebbe perso fra il 1346 e il 1354), a Tessalonica e a una parte del Peloponneso²³⁸. I turchi ottomani, intanto, avanzavano inesorabilmente.

Intorno al 1375, dunque, il calcolo dei risarcimenti era ormai giunto a 21.163 iperperi, e il debito a 35.000 ducati, esclusi gli interessi. L'impero era in

²³³ AZZARA – LEVANTINO 2006, pp. 114 – 117; OSTROGORSKY 1968, p. 474. Le richieste di pagamento dei prestiti con gli interessi accumulati sarebbero comparsi in quasi tutti i trattati tra Bisanzio e Venezia fino al 1453, quando per l'appunto i gioielli della corona erano ancora nel tesoro di San Marco. Compito principale del bailo di Costantinopoli sarebbe stato ricordare all'imperatore il debito contratto.

²³⁴ Le richieste di pagamento dei prestiti con gli interessi accumulati sarebbero comparsi in quasi tutti i trattati tra Bisanzio e Venezia fino al 1453, quando per l'appunto i gioielli della corona erano ancora nel tesoro di San Marco.

²³⁵ NICOL 1990, p. 336.

²³⁶ BALARD 1997, pp. 108 - 112. Chio e Focea furono riconquistate nel 1346 in seguito alla spedizione di Simone Vignoso. Mitilene fu la dote di Maria Paleologa, in occasione del suo matrimonio nel 1354 con il genovese Francesco Gattilusio, dopo che quest'ultimo aveva aiutato Giovanni V a insediarsi a Costantinopoli.

²³⁷ RAVEGNANI 2006, p. 164. La Tracia sarebbe stata persa in seguito all'avanzata del sultano ottomano già nel 1362.

²³⁸ RAVEGNANI 2006, p. 161.

una condizione gravissima di insolvenza ed era nuovamente precipitato nell'instabilità politica a causa della ribellione di Andronico IV, figlio di Giovanni V, e della vittoria turca del 1371 sulla Marizza, che aveva aperto ai nuovi dominatori la strada per la Macedonia, la Serbia e la Grecia²³⁹.

La situazione a Costantinopoli era talmente grave da aver spinto l'imperatore Giovanni V a compiere nel 1366 e nel 1370 due viaggi in Occidente per perorare la sua causa davanti al Papa, giungendo poi – caduta ogni altra possibilità – a Venezia. Il doge Andrea Contarini sfruttò l'occasione per vedersi una volta per tutte confermata la cessione dell'ultima isola dell'egea ancora bizantina, Tenedo, che si trovava in una posizione strategica per l'accesso al Mar Nero e nelle mire per questo anche dei genovesi²⁴⁰. «Chiave de la bocha a tuti quelli che vol navigar in la mar mazor»²⁴¹, era stata di fatto promessa dai bizantini già nel 1352 ma mai occupata. Venezia puntava a scambiare i gioielli ancora in suo possesso per l'isola, ma prevedeva anche di accordarsi con i turchi per vendere a questi ultimi una piazza commerciale a Scutari nel caso in cui la situazione fosse precipitata.

La possibilità che Venezia occupasse l'isola, avrebbe a quel punto alterato gli equilibri nel mediterraneo orientale, allontanando la possibilità di appianare i contrasti con la Repubblica di Genova²⁴². Sullo sfondo del declino dell'impero bizantino e dei grandi sconvolgimenti politici che investirono il mediterraneo orientale e l'Asia minore nell'ultimo quarto del Trecento, si consumava dunque, a causa di una piccola isola, l'inimicizia veneziano-genovese²⁴³.

²³⁹ OSTROGORSKY 1968, p. 487. Dopo la vittoria ottomana del 1371 Bisanzio cadde formalmente sotto la dipendenza di Murad, il sovrano ottomano, al quale si impegnava a pagare un tributo.

²⁴⁰ THIRIET 1955, p. 325.

²⁴¹ THIRIET 1955, p. 325.

²⁴² THIRIET 1953, pp. 219-245.

²⁴³ NICOL 1988, p. 403 – 404. Le promesse fatte da Giovanni V al capitano generale Marco Giustinian di rinnovare il trattato alle stesse condizioni presentate da Gradenigo, di estinguere i debiti e di cedere l'isola di Tenedo in cambio dei gioielli della corona spinsero i Genovesi a sostenere la ribellione di Andronico IV, figlio di Giovanni, e il colpo di stato. Avrebbe fatto seguito la guerra di Chioggia o di Tenedo (1376-1381), per il *casus belli* che l'aveva generata.




Figura 2. Declino dell'impero bizantino nel secolo XIV (Ostrogorsky 1968, p. 206)

Queste erano le premesse alla missione del veneziano Andrea Gradenigo, che nel 1375 venne inviato a Costantinopoli con specifiche istruzioni negoziali²⁴⁴. Sebbene gli *Arbori* del Barbaro ne ignorino completamente la figura e poco si sappia della sua vita personale o del suo patrimonio, egli, al momento della partenza per Costantinopoli, doveva aver raggiunto una posizione non indifferente nel *cursus honorum* veneziano; infatti compare «in un mare vastissimo di citazioni», che ritraggono un uomo «condannato a vivere solo in ambito pubblico» e distintosi in particolare per la partecipazione alle sedute di varie magistrature, per la «predilezione all'attività inquisitoria e giudiziaria» e per l'impegno nelle missioni diplomatiche a partire dagli anni Settanta del Trecento²⁴⁵.

Gradenigo, verso la fine del 1374, era stato nominato dal Senato ambasciatore straordinario presso l'imperatore bizantino Giovanni V²⁴⁶, e la sua commissione in quanto tale era stata compilata il 13 febbraio del 1375²⁴⁷: i punti fondamentali del suo incarico, allora, erano di rinnovare il trattato fra Venezia e Bisanzio e assicurarsi 21.163 iperperi sui 25.663 che erano dovuti a Venezia come risarcimento danni per la distruzione dei quartieri veneziani avvenuta nel 1319. In ultimo si prevedeva che «Verum obtentis factis ambaxiate, remanere debes baiulus per duos annos et tantum plus quam tuum successor tuus illuc uscire distulerit cum salario, familia, commissione et conditionibus baiulatus». Se la missione di ambasciatore fosse riuscita, dunque, Gradenigo avrebbe dovuto assumere la carica di bailo senza tornare a Venezia, secondo quelle che erano le condizioni specificate in una commissione a questo incarico riservata e già evidentemente pronta all'evenienza²⁴⁸; altrimenti, Gradenigo avrebbe dovuto fare

²⁴⁴ CHRYSOSTOMIDES 1969, pp. 305-306.

²⁴⁵ ROSSI 2002, pp. 283-284.

²⁴⁶ *Misc. Codd.*, c.74.

²⁴⁷ CHRYSOSTOMIDES 1969, pp. 345-448.

²⁴⁸ L'evenienza per cui l'ambasciatore potesse rimanere come rettore nella città della sua ambasceria ricorre anche in altri casi, come nel giugno del 1341, quando venne inviato ambasciatore a Costantinopoli un altro Gradenigo, Giovanni (Azzara-Levantino 2006, pp. 353-354).

ritorno a Venezia. Il 24 luglio il Senato sarebbe venuto a conoscenza che l'imperatore non aveva intenzione di scendere a patti e mostrava ben poco interesse al rinnovo del trattato alle condizioni di Venezia; compiuto il Gradenigo un ultimo sforzo e rivelatosi inutile, egli fece ritorno a Venezia con le galee di Romania²⁴⁹. Poco dopo il Senato avrebbe incaricato il capitano generale Marco Giustinian di rilanciare i negoziati con Bisanzio²⁵⁰.

La commissione come bailo che Andrda Gradenigo si portava appresso – e oggetto di questo studio – non venne dunque ‘usata’ come strumento per l’ordinaria amministrazione della colonia, ma questa sorte non sottrae interesse al documento. Essa descrive i limiti e i doveri dell’autorità di un rettore veneziano nel suo *regimen*, riferisce anche dei compiti che questi avrebbe dovuto assumere all’interno della capitale di un impero straniero, e tramanda il diritto a cui il bailo avrebbe dovuto ricorrere nell’esercizio della sua funzione. Possiede un senso compiuto, ma in essa non vi è alcuna traccia della delicatezza di una situazione estrema, alle soglie della guerra.

Se i disposti confluiti nella commissione si riferiscono alla definizione secolare di un ufficio, nella convinzione che le regole stabilite potessero valere da quel momento in avanti, a prescindere dagli accidenti del tempo, sempre in Senato si sarebbe disposto, contemporaneamente, una serie di istruzioni ben più consistente, che riflettevano l’esigenza di affrontare una questione inedita, di ribadire un diritto o un dovere, di ammettere una eccezione alla commissione, di introdurre nuove regole in un contesto.

Un altro genere di norme traccia intorno all’esperienza del rettore di Costantinopoli una rete di relazioni, spazi, competenze, trascurata dalla commissione: manca *quell’additur in commissionibus* che sentenziava l’universalità della decisione. La comunicazione di questi incarichi occasionali

²⁴⁹ THIRIET 1958 p. 140. Nel dicembre dello stesso anno egli era a Venezia, nominato in una commissione di savi che avrebbe dovuto occuparsi dei «negotia Romanie, Maris Maioris, Turchie et Trapesunde».

²⁵⁰ CHRYSOSTOMIDES 1969, p. 307.

avveniva, invece, attraverso la corrispondenza o altre forme, tale da suggerire una dicotomia tra le mansioni istituzionali conferite attraverso la commissione e la serie di funzioni di emergenza che il bailo metteva assumeva giorno per giorno.

Il Trecento infatti, per quell'area di mediterraneo che dalle coste dell'odierna Turchia oltrepassa i Dardanelli e si unisce al mar Nero, è un secolo di mutamenti politici non indifferenti. Quando se ne discute in Senato, si pensa al bailo di Costantinopoli come ad un uomo di fiducia, che poteva osservare, scrivere, magari intervenire se la situazione si fosse rivelata disperata. Nel marzo 1341, per esempio, con preoccupazione era stata accolta la notizia che il nuovo trattato, in corso di negoziazione, fosse stato concluso all'oscuro di Venezia («non apposita condicione “si placebat ducali dominio”»). Il 15 marzo i Rogati decisero di scrivere al bailo affinché questo presto riferisse la verità sulla questione: «si firmatum fuit, vel non, quomodo et qual iter dictum negocium se habuerit»²⁵¹.

In quest'ultimo capitolo ci si propone di analizzare le situazioni internazionali in cui il bailo di Costantinopoli si trovò a giocare una parte: mentre la sua commissione andava crescendo secondo i tempi e i modi analizzati in precedenza, gli avvenimenti contingenti richiedevano al rettore di rispondere con intraprendenza e diplomazia alle circostanze presenti, anche oltre a quanto espressamente previsto dalla commissione.

4.2. La «mala condition»²⁵²: il bailo di Costantinopoli fra Bisanzio, Genova e i turchi.

Il 7 luglio 1332 i rogati conferirono al duca di Creta e al bailo di Negroponte il compito di negoziare con le altre potenze della Romània per realizzare l'unione contro i turchi²⁵³. In questa occasione probabilmente si stimava

²⁵¹ GIRARDI 2004, pp. 253 – 254.

²⁵² LAZZARINI 1894, pp. 35-36.

²⁵³ RAVEGNANI 2006, p. 156. L'espansione turca negli anni Venti del Trecento comportò un ravvicinamento fra Venezia e Costantinopoli. Da questo momento a Venezia si cominciò a pensare a una alleanza antiturca, che nel 1332 trovò l'appoggio di Andronico III Paleologo.

che il bailo inviato a Costantinopoli fosse nella migliore condizione per poter sollecitare l'imperatore, che recenti notizie ricevute da Creta descrivevano come ben disposto a partecipare alla 'linea cristiana'.

Il bailo fu dunque incaricato di discutere con Andronico III le condizioni del suo coinvolgimento; avrebbe inoltre dovuto impegnarsi a comunicare i progressi raggiunti ai rettori di Creta e Negroponte, i quali, da parte loro, avrebbero dovuto avvisarlo delle negoziazioni con i signori dell'Arcipelago e gli ospitalieri di Rodi. Avrebbe fatto seguito il sindacato a Giacomo Soranzo, bailo, e al capitano del Golfo affinché concludessero l'unione con Andronico III per una durata non superiore ai quattro anni, in virtù della quale sarebbe stato proibito ai contraenti concludere paci separate con i turchi²⁵⁴.

I risultati di questa prima crociata non furono particolarmente brillanti: nonostante la liberazione della città di Adramittio, la flotta cristiana non riuscì a conquistare Smirne e poco dopo si disperse; nonostante questo, la lega favorì il riavvicinamento fra Bisanzio e Venezia che nel novembre 1332 rinnovarono la tregua.

Nel maggio del 1344, giunsero in Senato lettere del capitano dell'Unione contro i turchi sulle instabilità che investivano l'isola di Chio²⁵⁵, su cui però non avrebbe potuto intervenire perché vincolato agli accordi con Giovanni Cantacuzeno²⁵⁶. In quell'occasione si discusse l'ipotesi di scrivere al bailo di Costantinopoli e ai suoi consiglieri, e impartire loro la missione di rassicurare l'imperatore sulle buone intenzioni dei veneziani per quanto riguardava l'isola, cercando però di assicurarsi che egli ne conservasse il controllo, al fine di evitare

²⁵⁴ CESSI-BRUNETTI 1961, pp. 46- 47.

²⁵⁵ OSTROGORSKY 1368, p. 459 e 474. L'isola di Chio era stata sotto i bizantini dal 1329 – quando Andronico III l'aveva riconquistata dalla famiglia genovese degli Zaccaria – al 1346, quando i Genovesi la riconquistarono e la tennero fino alla metà del secolo successivo, facendo di essa una base commerciale sotto la famiglia Giustiniani.

²⁵⁶ DEMO 2007, pp. 81- 82.

che altri se ne appropriassero²⁵⁷. Egli doveva avere «bonam et diligentem curam de Chio, quia nos tamquam zelatores sui imperii affectamus in omni casu omne incrementum et bonum statum suum et eius imperii»²⁵⁸. Se il bailo avesse riscontrato una indecisione da parte dell'imperatore, allora avrebbe dovuto agire «quam sapiencius et caucius poterit», prendendo contatto con chi reputasse utile, e addirittura era legittimato a informarsi su quanto potesse costare l'isola. Le due proposte non furono approvate ma contribuiscono in ogni modo a delineare quale potesse essere il potenziale raggio di azione del bailo di Costantinopoli.

Caso analogo può essere considerato il coinvolgimento del bailo per il possibile acquisto di Focea nuova²⁵⁹. Il 24 luglio 1345 il Senato avrebbe risposto alle lettere inviate dal bailo di Costantinopoli Marco Foscarini: riconoscendo il cattivo stato dell'impero, questa volta Venezia aveva proposto di acquisire Focea Nuova, ma la morte del megaduca aveva lasciato in sospeso la questione; il nuovo bailo di Costantinopoli avrebbe dovuto esaminare di nuovo la situazione con il suo collega uscente²⁶⁰:

In hoc plus deliberatum procedatur quod committatur bailo presencialiter Constantinopolim accessuro quod teneatur similiter esse cum bailo et consiliariis nunc Constantinopoli existentibus et examinare ac diligenter inquirere de conditione ipsius Fozie et quibus modis haberi posset cum honore dominationis et de omnibus aliis viis quas viderint magis ad honorem et comodum domini pertinere, quo facto mittant nobis eorum consilium simul vel divisim per ser Marcum Fuscarenno super quo providebitur sicut fuerit opportunum.

²⁵⁷ Il coinvolgimento del bailo e più in generale di Venezia riguardo al perdurare dell'isola, sotto il controllo bizantino deve essere compreso alla luce del contrasto fra i Veneziani e i Genovesi per il controllo delle isole greche.

²⁵⁸ DEMO 2007, pp. 103-104.

²⁵⁹ THIRIET 1964, p. 213. Focea Nuova, con Smirne, Efeso, Ania e Palatia, rappresentava un interesse economico importante per i Veneziani, attraverso la quale trafficavano in allume, canapa, cavalli, cereali e schiavi.

²⁶⁰ GIRARDI 2004, p. 86. Situazione analoga si era paventata l'anno prima anche per Chio ma il Senato aveva bocciato quella proposta.

Le due lettere, inoltre, scritte fra il 1354 e il 1355 dal bailo di Costantinopoli Maffeo Venier testimoniano la 'centralità' del bailo di Costantinopoli e la prerogativa posseduta da quest'ultimo nell'analizzare la delicata situazione politica dell'impero nel suo complesso e il sistema di relazioni fra l'imperatore bizantino, i genovesi e i turchi. Rivela anche quel sistema di comunicazione quotidiana fra i grandi rettori di Romània: infatti, se la prima missiva è indirizzata alla Signoria (6 agosto 1354)²⁶¹, la seconda, in volgare, del 16 marzo 1355 è destinata al bailo di Negroponte²⁶², con il quale si evince che comunicasse frequentemente, tanto da premettere la sua intenzione di riprendere un discorso noto a entrambi: «per mie letere date dì XXIII de fevrer ve scrisi la condition di inimisi e del stadio del imperio pienamente, niente men ancor per queste, sotto brevitade, dele cosse scrite et altre che fosse de novo tocherò». Il bailo di Negroponte Michele Falier, sempre nel 1355, avrebbe scritto anch'egli alla Signoria riferendo quanto il bailo di Costantinopoli gli aveva raccontato²⁶³.

I temi delle lettere sono essenzialmente due: la minaccia turca e le manovre genovesi. Maffeo Venier esprimeva precise valutazioni politiche sulla minaccia turca, affermando che «questo impero à mala condition e quanto al vero è a grande extremitade, sì per caxon de Turchi che i dà molestia grande e da tute parte, sì eciamdio per lo signior e reçimento che i à, del qual mal se contenta e la universitade de lor vorìa la signoria de i llatini, façando in prima mencion dela Signoria et Comun nostro si la podesse aver: a dir lo vero i no pò star per cossa del mundo ma i sè tanto cativi et ostinadi de malicia, che de lor no se pò creder altro che quello che se ve'; questo dige per tanto»²⁶⁴

Da anni gli imperatori greci facevano l'errore di allearsi con gli ottomani per vincere le loro personali contese al trono, e la conseguenza fu che nel 1354 questi

²⁶¹ LJUBIĆ 1872, p. 266.

²⁶² LAZZARINI 1894, pp. 33-36.

²⁶³ ASVE, Dispacci antichi, n. 8.

²⁶⁴ LAZZARINI 1894, p. 36.

ultimi si erano ormai impossessati di Gallipoli e nel 1361 avevano conquistato Didimoteico e Adrianopoli in Tracia – l'unica grande regione fino ad allora ancora bizantina –, giungendo a minacciare la stessa Costantinopoli; inoltre, lo sgretolarsi dell'impero serbo dopo la morte dello zar Stefano Dušan nel 1355 aveva enormemente avvantaggiato i turchi, spianando loro la strada²⁶⁵. La situazione doveva essere percepita con grande preoccupazione a Costantinopoli se Venier addirittura reputava che i greci si sarebbero volentieri sottomessi ai latini e a Venezia.

Allo stesso tempo il bailo osservava i movimenti dei genovesi raccontando che di tre galee salpate da Genova una si era diretta in Siria, le altre due a Caffa, la principale colonia genovese nel Mar Nero. Due genovesi furono invece protagonisti di un fatto in città, che il bailo ebbe cura di riferire al bailo di Negroponte: tali Doria e Lomelin, si erano rifugiati nella capitale dell'impero greco perché «in contumacia del comune so'» a causa del «molto danno» compiuto con una galea in Siria, che rendeva loro impossibile scendere a riva in territorio genovese. Si aggiornava inoltre il «collega» te sui successi che navi veneziane stavano riscuotendo ai danni dei genovesi nelle zone di Tenedo e Abido.

La necessità di difendere i possedimenti del mediterraneo orientale e di tutelare gli interessi dei mercanti dall'avanzata dei turchi portarono Venezia nel 1363, in concomitanza con il rinnovo della tregua quinquennale, a favorire una nuova coalizione antiturca con Bisanzio e Genova²⁶⁶. Venezia era preoccupata di perdere i propri traffici soprattutto nel Mar nero, da poco ristabiliti dopo l'ennesima guerra con i genovesi, ma ormai in declino rispetto agli anni Venti-Quaranta²⁶⁷ e totalmente interrotti con la caduta di Costantinopoli.

²⁶⁵ RAVEGNANI 2006, pp. 162-163.

²⁶⁶ THIRIET 1955, pp. 321-334.

²⁶⁷ KARPOV 1986, p.85. I rapporti regolari con Trebisonda si interruppero dal 1347 al 1364, nonostante i tentativi messi in atto per ricostruire il quartiere fra il 1344 e il 1347, osteggiati dai Genovesi e poi dall'arrivo della peste.

Alla lega, inoltre, era auspicabile che partecipassero altri signori²⁶⁸, primo fra tutti l'imperatore di Trebisonda, dal momento che avrebbe potuto mantenere libero il passaggio per gli stretti. Era a Costantinopoli che si tessevano le trame dell'accordo, naturalmente. E sebbene il potere negoziale fosse affidato ai due ambasciatori veneti, Francesco Bembo e Domenico Michiel²⁶⁹, il bailo di Costantinopoli sarebbe restato sullo sfondo solo fintantochè gli ambasciatori fossero stati presenti, per intervenire a favore di Venezia in un secondo momento, come quando ricevette gli ambasciatori di Trebisonda con le condizioni di partecipazione alla lega²⁷⁰.

Nella commissione era dato mandato ai due ambasciatori di negoziare con chiunque avesse voluto entrare in questa unione; nel caso in cui gli ambasciatori non fossero stati più presenti e neppure il capitano delle galee, sarebbe intervenuto il bailo di Costantinopoli a sostituirli. E', dunque, in terza battuta che il bailo di Costantinopoli veniva autorizzato ad agire secondo quanto «sit conveniens atque iustum». E se il capitano o il bailo non fossero stati disponibili «alter qui ibi se reperiet habeat libertatem predictam»²⁷¹.

Nel 1360, invece, il capitano del golfo, per una missione contro il signore di Sinope che poteva giustificare un'azione congiunta di Venezia insieme all'imperatore bizantino e ai genovesi, si trovava di nuovo a consigliarsi, su incarico del Senato, con il *regimen* di Costantinopoli, evidentemente più informato di chiunque altro sugli equilibri politici dell'area²⁷². Nel 1366 sarebbe stato sempre il bailo a doversi pronunciare questa volta sulle manovre delle galee genovesi al soldo di Amadeo VI, reputate pericolose, e informare il capitano del golfo, affinché prendesse tutte le misure giudicate necessarie²⁷³. Già nel 1350 era

²⁶⁸ Il re di Bulgaria, il re di Cipro e il gran maestro dell'ordine ospedaliero di Rodi.

²⁶⁹ Commissione edita in THIRIET 1955, pp. 331-334.

²⁷⁰ KARPOV 1986, p. 86.

²⁷¹ THIRIET 1955, p. 332.

²⁷² THIRIET 1958, p. 95.

²⁷³ THIRIET 1958, p. 112.

parso chiaro, d'altra parte, come il bailo rientrasse fra i soggetti chiamati a discutere su una intesa con l'imperatore Giovanni VI contro i genovesi, insieme all'allora ambasciatore Ruzzini e al capitano del Golfo²⁷⁴.

A partire dalla seconda metà degli anni Sessanta la situazione si sarebbe rovesciata e un'alleanza con i turchi sarebbe diventata possibile, di fronte alle promesse – non mantenute – dell'imperatore bizantino. Il 15 aprile 1365 in Senato si discusse sulle lettere pervenute da Costantinopoli, che facevano sapere delle eccellenti disposizioni di Murad nei confronti dei veneziani: di esse ci si sarebbe potuti rallegrare nel momento preciso in cui l'imperatore si fosse comportato nuovamente male, sorte a cui, a quanto pare, si era preparati. Il Senato, in quell'occasione, avrebbe infatti incaricato il nuovo bailo veneziano Orio Pasqualigo di esigere da Giovanni V rassicurazioni formali, altrimenti avrebbe dovuto scrivere a Murad per sapere quali fossero i reali vantaggi che avrebbe riservato ai veneziani e quale territorio sarebbe stato disposto a donare²⁷⁵.

Sono, forse, soprattutto le istruzioni per Andrea Querini, eletto bailo a Costantinopoli nel luglio del 1363, a mostrare le maggiori competenze in politica estera attribuite al bailo, il quale, in questo caso, fu istruito per agire con ampi poteri nelle negoziazioni con l'imperatore: essi non si limitavano alla facoltà di contrattazione sui risarcimenti dovuti a Venezia, ma si estendevano alla ratifica della tregua e a funzioni negoziali sulla conservazione stessa della colonia a Costantinopoli. Al suo arrivo in città Querini avrebbe dovuto, per prima cosa, riferire all'imperatore che la Signoria aveva per lui la massima considerazione e fare presente che all'epoca dell'ultima tregua, considerando lo stato del suo impero, si era mostrata modesta nelle sue esigenze, benché i danni arrecati ai veneziani fossero stati gravi; avrebbe dovuto quindi, in considerazione di tutto questo, mostrarsi stupito delle obiezioni che gli agenti bizantini avevano mosso al libero esercizio del commercio dei veneziani.

²⁷⁴THIRIET 1958, p. 71.

²⁷⁵ THIRIET 1958, p. 109.

Andrea Querini avrebbe dovuto insomma pretendere dal *basileus* che interrompesse le ostilità: se l'imperatore si fosse rifiutato, avrebbe dovuto invitare tutti i mercanti veneziani ad abbandonare i territori bizantini ed egli stesso avrebbe dovuto fare ritorno a Venezia; se l'imperatore avesse invece manifestato l'intenzione sincera di rispettare la tregua il bailo avrebbe potuto ritenersi soddisfatto e promettere una pronta esecuzione delle clausole. Se il *basileus* non si fosse trovato in città, il bailo avrebbe dovuto riferire ai suoi funzionari le intenzioni della Signoria prima di partire a bordo delle galere di Romània: Querini avrebbe dovuto scrupolosamente seguire questo mandato, come fosse un vero e proprio ambasciatore²⁷⁶.

4.3. «Confinia mundi»²⁷⁷: il bailo di Costantinopoli e il Mar Nero.

Il monopolio commerciale bizantino sugli stretti, che consentivano l'entrata nel Mar Nero, era crollato nel 1204 e con esso era venuto meno il giogo soffocante dell'amministrazione e del fisco imperiale sulle città costiere, come Tessalonica²⁷⁸ e Trebisonda²⁷⁹, le quali, nonostante la restaurazione dell'impero, sarebbero diventate via via sempre più rilevanti, in particolare negli anni 1320-1340²⁸⁰, in confronto a una Costantinopoli che cessa di essere il punto di attrazione del commercio internazionale su grande scala. Tutti fatti che a ben vedere provocarono un danno al commercio fra Occidente e Oriente, ma

²⁷⁶ THIRIET 1966, p. 257, 323-324.

²⁷⁷ NYSTAZZOPULOU PELEKIDIS 1968, p. 558. «In confinia mundi» e «in faucibus inimicorum nostrorum» sono due espressioni tratte da una delibera del consiglio dei Rogati del 15 maggio 1460.

²⁷⁸ THIRIET 1953, p. 324. A Tessalonica (Salonico) come a Costantinopoli i Veneziani lamentavano la concorrenza genovese e le malversazioni dei funzionari imperiali: la descrizione dei danni subiti a Tessalonica e a Enos erano considerati nella lettera del bailo Marco Minotto nel 1320. Il console veneziano a Salonico, Marco Celsi (1316-1318), fece eco a Minotto (PREDELLI 1876, p. 208).

²⁷⁹ KARPOV 1986, p.9.

²⁸⁰ KARPOV 1986, p. 77. La prosperità dei commerci con i Veneziani nel secondo quarto del Trecento fu favorita anche dal fatto che i Genovesi di Pera erano distratti da problematiche interne all'amministrazione e non ostacolarono la definizione della colonia veneziana nel loro "cortile di casa".

contribuirono allo sviluppo dei porti del Mar Nero come vie ufficiali per il commercio con il Mar Caspio, la Cina, l'India e la Russia²⁸¹.

Sebbene ne avesse avuto la possibilità negli anni fra il 1204 e il 1261, Venezia avrebbe cominciato ad espandersi nel *Mare Maius* o *Maioris* solo a partire dal trattato di Ninfedo (in virtù del quale viene approvato il libero transito delle navi italiane nel Mar Nero, prima interdetto da Bisanzio) e soprattutto all'inizio del secolo successivo, con un certo ritardo rispetto ai genovesi.

D'altra parte il mantenimento di un bailaggio a Trebisonda, come avvenne a partire dal 1312²⁸², e di un consolato a Tana fu possibile solo in seguito a un processo generale di trasferimento del commercio in direzione del mar d'Azov, di un cambiamento degli itinerari continentali con la Persia, del rafforzamento della situazione interna nello stato dei grandi Comneni e la conquista di una posizione stabile a Costantinopoli: una volta raggiunti questi obiettivi, i veneziani non soltanto sostennero sforzi finanziari cospicui²⁸³, ma ingaggiarono più di una guerra con Genova e tentarono di ordire un colpo di stato a danno dei Comneni nella speranza di ottenere garanzie da pretendenti più cooperativi.

La perdita di quelle colonie costituiva per Venezia la perdita del commercio nel Mar Nero, divenuto ormai fondamentale per la propria economia in seguito ai mutamenti intervenuti sulle coste medio-orientali con la conquista da parte dei tartaro-mongoli dei territori prima sottoposti a Baghdad (1258), alla caduta degli ultimi stati crociati (Siria e Palestina nel 1291) e al divieto del papa di commerciare con l'Egitto²⁸⁴.

Funzionale alle rotte commerciali verso i territori del Mar Nero e alla conservazione dei rapporti con gli insediamenti in queste zone così cruciali per il

²⁸¹ KARPOV 2000, p. 12.

²⁸² ZAKYTHINOS, 1932. KARPOV 1986, pp. 76-78.

²⁸³ Il salario del bailo arrivò a 1000 ducati nel 1367.

²⁸⁴ KARPOV 1981, p. 11.

commercio veneziano (Soldaia, Trebisonda e la Tana)²⁸⁵, fu la pratica per i capitani delle galee dirette a Trebisonda e alla Tana di fare a Costantinopoli uno scalo obbligato. Qui era regola consultarsi con il bailo, i consiglieri e il consiglio dei dodici di Costantinopoli: questi, infatti, sembrano detenere il potere di autorizzare effettivamente l'entrata nel Mar Nero; a partire dal 3 febbraio del 1348, inoltre, è attestata l'esistenza a Costantinopoli di un collegio formato dai bails entrante e uscente, dai consiglieri, dal capitano, dai patroni dell'armata di Romania e dal locale consiglio dei dodici, che avrebbero dovuto decidere se la flotta dovesse entrare o meno nel mar Nero²⁸⁶.

In questo contesto un documento si distingue dagli altri: nel settembre del 1346 il Senato adottò tutta una serie di provvedimenti in relazione alla sicurezza della navigazione, alle spese, alla rotta da seguire, al carico e alle operazioni relative a due galere scelte per andare nel Mar Nero: la delibera mostra quale fosse il ruolo del *regimen* di Costantinopoli e del bailo, che avrebbe avuto "libertà e arbitrio" di autorizzare l'entrata o meno alle galee o solo a due di esse.

Cum propter condiciones Maris Maioris dehinc bene determinare non possint de numero galearum que ire debeant in Trapesondam vel intra Mare Maius, vadit pars quod, quando omnes predicte IIIor galee Romanie erunt Constantinopoli, infra terciam diem teneantur et debeant capitaneus et patroni dictarum galearum, baiulus et consilarii novi et veteres et consilium de XIIcim deinde invicem convenire, quod collegium per maiorem partem eius habeat plenam libertatem et arbitrium secundum nova que habebunt de mittendo duas solum ex dictis galeis per concordiam vel per texeram in Trapesondam vel ad alias partes

²⁸⁵ NYSTAZOPOULOU PELEKIDIS 1970, pp. 15-51. I privilegi accordati dai bizantini ai Veneziani, in particolare a Trebisonda, risalgono a non prima del XIV secolo, quando la colonia diventò un importante scalo marittimo, sia per chi proveniva da nord che per il traffico con la Persia e l'Armenia; la dominazione tartara e mongola imponeva un delicato gioco di diplomazia, che si svolgeva tra il bailo di quella città, il console di Tana (dal 1333) e, appunto, il bailo di Costantinopoli. Soldaia, invece fu persa nella prima metà del Trecento e cadde, come già Caffa, sotto il controllo dei Genovesi.

²⁸⁶ ORLANDO 2007, p. 242.

intra Mare Maius, prout eis vel maiori parti pro bono et securitate mercatorum et mercationum et armatarum melius videbitur²⁸⁷.

Situazione simile si sarebbe riproposta nel luglio del 1373 in occasione di un viaggio di quattro galee dirette a Tana e a Trebisonda, quando il bailo di Costantinopoli avrebbe dovuto garantire la massima vigilanza: non appena le prime due navi fossero arrivate nella capitale bizantina, il bailo avrebbe dovuto riunire tutti i veneziani iscritti al consiglio al fine di studiare le notizie pervenute dal mar Nero; se la maggioranza lo suggeriva, le due galee avrebbero dovuto tornare a Negroponte dove le avrebbero aspettate le restanti due²⁸⁸.

Nel luglio del 1364, invece, quando le vie per Tana sembravano chiuse ma buone le notizie da Trebisonda, i capitani delle galee di Romània, nel dubbio, avrebbero dovuto riunirsi a Costantinopoli con il bailo, i suoi consiglieri e il consiglio dei dodici e confrontarsi sulla possibilità di recarsi a Trebisonda e, se il viaggio fosse stato giudicato possibile, una volta giunti a Trebisonda, insediare un vicebailo designato a Costantinopoli.

Il comune di Venezia faceva grande affidamento sul bailo di Costantinopoli per ottenere informazioni: nell'ottobre del 1343, in seguito ad alcuni disordini avvenuti a Tana, il Senato pretese che fosse proprio il bailo a pronunciarsi sullo stato delle cose: «scribat sine mora et postmodum, si quid de novo persentiret, post aliquot dies nobis scribat per alium cursorem; si vero non mississet seu non persentisset predicta, provideat per aliquam viam et modum de persentiendo ipsa et totum id quod habuerit et persentire poterit solícite per suas litteras nobis scribat et suum consilium superinde.

In quell'occasione, dopo aver convenuto di scrivere all'imperatore dei tartari e al signore di Tana, si stabilì di sospendere qualsiasi altra decisione in attesa di informazioni dal bailo, che si sperava potessero giungere presto e fare chiarezza («spectandum est quod, super predictis, in brevi litteras habebimus et quod,

²⁸⁷ GIRARDI 2004, p. 185.

²⁸⁸ THIRIET 1958, p. 131.

habitis novis predictis, melius et clarius consuli poterit et videri quid agendum sit pro bono nostrorum») ²⁸⁹.

Stessa situazione si sarebbe avuta l'anno successivo, quando, a seguito del perdurare della situazione di alcuni veneziani imprigionati a Tana si fece continuo rinvio della discussione risolutrice in Senato, nell'attesa di altre notizie che si attendevano principalmente dal bailo di Costantinopoli ²⁹⁰.

Quando, infine, si decise di sospendere fino a nuovo ordine il commercio con i territori sottoposti all'imperatore dei tartari Zanibech, inclusa Caffa, si procedette a ordinare ai provveditori del comune di vigilare sul rispetto di tale deliberazione e al bailo di Costantinopoli di proclamarla in città («Et scribatur etiam bailo Constantinopolitano quod predictam ordinationem faciat in Constantinopoli publice proclamari, cui committatur quod inquiret de contrafacientibus et exigat penas, habendo de ipsis partem, ut de provisoribus dictum est»). Soltanto secondariamente si sarebbe scritto anche agli altri rettori, a quelli a cui sarebbe parso opportuno, affinché anch'essi rendessero noto il provvedimento nel loro territorio ²⁹¹.

L'autorità del giudizio del bailo sugli affari del Mar Nero la si desume anche dall'incarico che ricevette nell'organizzazione della prima ambasceria a Tana nel giugno del 1347, quando, eletti in Maggior consiglio due ambasciatori che avrebbero dovuto recarsi da Zanibec, come prima cosa si sarebbe dovuto scrivere al bailo; egli avrebbe dovuto preparare il terreno per il loro arrivo, assicurando, addirittura di persona, l'imperatore tartaro e procurando per i due ambasciatori delle garanzie.

Sed primo scribantur littere duplicate baiullo nostro Constantinopolitano quod de presenti procuret et faciat cum omni sollicitudine et quam cicius fieri poterit de inveniando personam et nuncium sufficientem, qui vadat ad ipsum dominum

²⁸⁹ Entrambe le citazioni da AZZARA-LEVANTINO 2006, pp. 301, 305.

²⁹⁰ AZZARA-LEVANTINO 2006, pp. 373-374.

²⁹¹ AZZARA-LEVANTINO 2006, p. 275.

imperatorem notificando et de adventu nostrorum ambaxatorum ad eum, et procuret de habendo literas fidancie pro securitate eorum²⁹².

Inoltre, dopo aver discusso diffusamente dell'incarico dei due ambasciatori e del viaggio che essi avrebbero dovuto compiere per giungere a Tana, a distanza di un mese si modificava proprio quest'ultimo punto, imponendo ai due ambasciatori di giungere a Costantinopoli, consultarsi con il bailo e i consiglieri ed eventualmente presentarsi all'imperatore Giovanni VI Cantacuzeno.

Così come nel luglio del 1363 sarebbe stato compito del bailo inviare una persona capace a Trebisonda per ottenere le maggiori libertà commerciali possibili – o almeno rinnovare gli accordi ordinari – e in particolare assicurarsi una nuova sede per installare il caravanserraglio; nel 1366 fu nuovamente il rappresentante del *regimen* di Costantinopoli a dover designare il vicebailo di Trebisonda che avrebbe dovuto sostituire il bailo uscente, di ritorno a Venezia con le galee di Romania. Un altro caso ancora, nel 1370, vede il bailo di Costantinopoli presiedere un collegio formato dai suoi consiglieri, dal consiglio dei dodici e dagli ufficiali delle galee di Trebisonda, con l'incarico di scegliere il capitano per quest'ultime nel viaggio da Costantinopoli a Trebisonda e ritorno.

Il bailo, inoltre, era coinvolto direttamente e finanziariamente nel mantenimento della sicurezza nel Mar Nero e degli insediamenti veneziani in quei luoghi: allorché, infatti, il quartiere veneziano di Trebisonda rivelò la necessità di nuove fortificazioni (primavera del 1368), la somma prevista avrebbe dovuto essere sostenuta per un terzo dal bailo di Trebisonda, per un terzo dal suo “collega” di Tana e per un terzo dal bailo di Costantinopoli, il quale, addirittura, nel giugno dello stesso anno, si trovò a dover eventualmente farsi carico di tutta la spesa ancora da colmare²⁹³.

²⁹² ORLANDO 2007, pp. 72-77.

²⁹³ THIRIET 1958, p. 117.

4.4. «Intelligendo partes levantis»²⁹⁴: bilancio del secolo.

A fronte di questi fatti, l'impressione che emerge è quella di una maggiore attenzione verso la realtà costantinopolitana negli anni centrali del Trecento in seguito ad una ridefinizione delle tratte commerciali e al tentativo di consolidamento della presenza veneziana nel Mar Nero. Costantinopoli rivestiva una importanza strategica nell'autorizzazione delle *mudae*, nel reperimento di informazioni 'sensibili' e nella tutela degli insediamenti di Tana e Trebisonda.

La progressiva estensione delle competenze del bailo, chiamato ad intervenire, con compiti diplomatici, nella situazione conflittuale che vede gli interessi di Venezia contrapposti ora ai turchi, ora ai genovesi, introducono quel sincretismo di funzioni che caratterizzeranno la sua figura negli ultimi anni dell'Impero bizantino e poi sotto la dominazione turca. Si comprende in questo modo il titolo di «Ambaxator et baiulus» conferito per la prima volta a Simeone Dalmario ormai alla fine del secolo, il 5 luglio del 1390, «pro utilitate et bono agendorum nostrorum»²⁹⁵.

L'autorità del bailo, ancora, si estenderebbe ad un'azione di monitoraggio continuativo della sicurezza nel mar Nero: da un lato i capitani delle diverse spedizioni dovevano consultarsi con il *regimen* di Costantinopoli prima di attraversare gli stretti, conformandosi alle sue valutazioni; dall'altro anche le colonie veneziane all'interno, sebbene godessero dell'istituzione di un rettorato e nel caso di Trebisonda di un bailaggio, dovevano 'adattarsi' all'influenza politica di Costantinopoli che vantava, in particolari ragioni, poteri elettivi.

Il sistema di relazioni all'interno del quale il bailo di Costantinopoli si trovava ad agire conferma, dunque, la ripartizione amministrativa della Romània veneziana: da un lato la cosiddetta "Bassa Romània", comprendente Creta, Negroponte, i rettorati ad essi dipendenti e le isole del Mar Egeo, e dall'altro la "Romania Alta" comprendente Costantinopoli, Tenedo, Tessalonica, Trebisonda e

²⁹⁴ *Commissio* 1375, c.292v.

²⁹⁵ THIRIET 1958, p. 187.

Tana²⁹⁶: sono queste ultime le realtà con cui il bailo costantinopolitano si relazionava, in particolare, e sulle quali talvolta esercitava un' autorità.

La corrispondenza fra Maffeo Venier e Michele Falier negli anni Cinqueanta del Trecento attesta, infine, una comunicazione frequente fra il bailo di Costantinopoli e quello di Negroponte; essi non rientrarono nella 'soggezione' l'uno dell'altro ma costituirono, invece, due riferimenti importanti per Venezia, ciascuno nella propria specifica area di influenza; come due delle massime autorità in Levante, usavano comunicare fra loro «novitatibus et condicionibus presentibus» e riferire singolarmente a Venezia²⁹⁷.

²⁹⁶ THIRIET 1959, pp. 184-187 Thiriet considera a sé stante le Isole ionie e la Morea, comprendenti Corfù, Modone e Corone e Argos

²⁹⁷ Per la storia di Negroponte durante il periodo veneziano si veda HOPF 1859, THIRIET 1959, POZZA 1982, JACOBY 2002, BORSARI 2007.

CONCLUSIONI

La commissione del 1375 che avrebbe dovuto istruire il veneziano Andrea Gradenigo come bailo di Costantinopoli è il frutto di un secolare processo compilativo che ad un insieme iniziale di norme, desunte dai primi trattati tra Venezia e Bisanzio (in particolare quelli del 1268 e del 1277), ha collegato una serie di disposti di legge decisi dal Maggior consiglio e dal consiglio dei Rogati.

Le *parti* che la commissione ospita risalgono in particolare agli anni 1271 – 1370: si tratta di un secolo di legislazione che, sedimentatasi nel tempo, un compilatore veneziano – in occasione della missione di Andrea Gradenigo a Costantinopoli – ebbe cura di trascrivere nel 1375 in un documento unico, secondo la prassi in vigore per la redazione di questi testi. Tale documento fu l'esito compendiario di tutte le leggi utili al bailo nello svolgimento del suo incarico, «strumento di governo politico, essenziale e inderogabile»²⁹⁸ per il rettore in partenza.

Alcuni paragrafi dei citati trattati internazionali, le formule della consuetudine compilativa delle commissioni e le disposizioni legislative due e trecentesche del Maggior Consiglio e del Senato sono quindi le fonti normative che portarono il documento alla sua formulazione definitiva nel 1375.

La commissione studiata ha dato l'opportunità di ricostruire le diverse fasi di riflessione normativa dei consigli veneziani in merito alle commissioni ducali predisposte per i bails di Costantinopoli. Alla luce del documento studiato si è riscontrato che, fino al secondo decennio del Trecento il Maggior consiglio fu l'organo competente in materia di riforma delle commissioni, mentre dal 1323 la competenza sembra essere passata al Senato, in virtù della sua crescente autorità in ambito diplomatico. Successivamente, il *regimen* di Costantinopoli avrebbe cominciato ad assumere una rilevanza fondamentale nello scacchiere internazionale, tale da vedere il bailo coinvolto in azioni importanti di politica

²⁹⁸ COZZI 1982, p. 239.

estera, in particolare nella cosiddetta ‘Romània alta’, comprendente, oltre a Costantinopoli, i rettorati istituiti nel Mar Nero.

Dallo studio della commissione è emerso in particolare che il documento contiene numerose disposizioni stabilite dal Maggior consiglio negli anni Ottanta del Duecento, in concomitanza con una più generale spinta riformatrice delle commissioni ai rettori. Per quanto riguarda il recepimento delle norme del periodo immediatamente successivo e fino agli anni Venti del Trecento il documento risente di omissioni e dimenticanze che portarono ad un accoglimento non uniforme di quanto previsto dai consigli. Dall’analisi della parte conclusiva del documento, che ospita invece delibere del Senato adottate fra gli anni Venti e Sessanta del Trecento, è emerso che solo in alcuni periodi ci fu la volontà di riformare le commissioni, in particolare agli inizi degli anni Venti e a cavallo del 1340 e del 1360.

Sotto il profilo dei contenuti, il testo risente principalmente di due differenti esigenze. La prima era quella orientata alla descrizione puntuale delle risorse di cui il bailo poteva disporre, dei doveri e dei diritti inerenti la gestione del *regimen* di Costantinopoli e del suo ruolo nell’amministrazione della giustizia; la seconda invece riguardava la legislazione commerciale, nell’ambito della quale era attribuito al bailo un ruolo di controllo, in particolare in merito al corretto carico delle galee, ai divieti di trasporto inerenti alcuni beni e alcuni luoghi, e ai privilegi nei traffici dei mercanti veneziani.

La commissione nacque cioè con la preoccupazione primaria di illustrare le attribuzioni personali del rettore e crebbe nei termini di contenitore di norme generali a cui il bailo doveva attenersi nello svolgimento del suo incarico; in questo modo ‘l’uso calibrato e mirato delle commissioni’ diveniva lo strumento per ‘disciplinare su un piano di effettività (e quindi politico) il rapporto, anche giuridico, tra centro e periferia²⁹⁹’. La commissione dunque – essendo un compendio di leggi e frutto di un’azione di selezione e aggiornamento delle norme

²⁹⁹ ORLANDO 2007, p. 225.

utili al rettore – testimonia la giurisprudenza riguardante in particolare il reggimento di Costantinopoli; può essere dunque un utile strumento di interpretazione degli andamenti politici ed economici che ne hanno influenzato l'amministrazione, in contrapposizione all'idea di un documento considerato poco dinamico.

Il documento costantinopolitano è stato infine testimone materiale di un momento storico determinante: era stato infatti redatto nell'eventualità – in cui Venezia confidava – che nel 1375 il trattato con l'impero bizantino venisse ratificato; l'assunzione dell'incarico di bailo per il Gradenigo era infatti vincolata al ripristino di una situazione di normalità in un momento in cui il fragile impero di Costantinopoli risentiva della minaccia ottomana e Venezia viveva oramai in un precario equilibrio con Genova. Fallita la missione, egli, con la sua commissione inutilizzata, fece ritorno a Venezia e trascorso solo un anno da allora, nel 1376, l'imperatore sarebbe stato rovesciato e imprigionato dal figlio esiliato Andronico: Costantinopoli era ormai divenuta una «pedina nel grande conflitto che stava per scoppiare, fra le rivali commerciali Venezia e Genova»³⁰⁰.

³⁰⁰ NICOL 1990 p. 405.

APPENDICE

CRITERI DI TRASCRIZIONE

La trascrizione della commissione ducale oggetto di questo studio è basata sul manoscritto latino Z519 (=1973) conservato presso la Biblioteca Marciana di Venezia e intitolato *Commissio viri nobiliis domini Andree Gradonico, baiuli Constantinopolis*.

Il testo originale è in carattere tondo mentre il corsivo è usato per le note e per la numerazione delle carte. Il numero delle carte è espresso tra barre verticali |. Si sono usate parentesi quadre [] per segnalare integrazioni e con tre punti [...] per segnalare una incertezza interpretativa del trascrittore. Si è scelto di andare a capo rispettando l'impostazione del documento.

La trascrizione rispetta l'originale, mantenendo le inesattezze ortografiche e le varianze grafiche (es. *Venecias* e *Venetias*). Soltanto in caso di un errore evidente è stata inserita la versione corretta, segnalando in nota quella presente nel manoscritto.

Sono stati rispettati i moderni criteri di trascrizione, per cui l'uso delle maiuscole è limitato ai nomi di persona e luogo e ai nomi di popolo, la punteggiatura è stata normalizzata, la lettera y è stata convertita in i, e le abbreviazioni sono state sciolte. Si è sciolto *etc* in *et cetera* e *C* in *centenario*. I numerali sono riportati con fedeltà all'originale.

Le note si riferiscono a osservazioni di carattere paleografico e indicano correzioni, integrazioni e modalità grafiche. Indicano anche eventuali inesattezze riscontrate nel testo.

/c.282r/ Nos Andreas Contareno, Dei gratia Dux Venetiarum et cetera, comittimus tibi nobili viro Andree Gradonico, dilecto civi et fideli nostro, quod de nostro mandato vadas Constantinopolim in baiulum et rectorem nostrorum venetorum, exercendo officium tuum ibidem et per alias partes que per imperatorem distriguntur, a die quo iunxeris illuc usque ad duos annos, ita quod de quanto plus steteris duobus annis postquam illuc applicueris, usque ad adventum baiuli successoris tui, quem expectare teneris de tanto plus salarium habere debes per ratam ad rationem et cum condicionibus que inferius continentur.

Et a prima die qua ibidem iunxeris usque ad terminum supradictorum duorum annorum tuum officium baiulatus facere et exercere debes, operando proficuum et honorem Venetiarum, eundo, stando et redeundo. Et etiam per quindecim die postquam Venetias redieris.

Et rationem et iusticiam facies omnibus petentibus eam et causas et placita audies, finies et terminabis, nullum placitum dilatando per fraudem; et de omnibus placitis unde legem dixeris cum tuis consiliariis, vel cum altero eorum, aut per te solum, si fuerit de voluntate tuorum consiliariorum aut unius eorum et tua, vel ipsorum amborum. Et omnes sententias³⁰¹ quas tuleris solus si fuerit de voluntate tuorum consiliariorum aut altero eorum, vel cum dictis consiliariis tuis, aut altero ipsorum, vel per maiorem partem vestrum, sicut dictum est studiosus eris ducere ad complementum.

De maleficiis vero iusticiam et vindictam facies et fieri facies in personis et rebus malefactorum, sicut tibi et consiliariis tuis, vel maiori parti vestrum videbitur pro prode et honore Venetiarum, non habendo propterea, tu baiule vel consilarii tui, vel requirendo aliud consilium maius.

De maleficiis illis autem de quibus literas, vel certum nuntium receperis a baiulo Nigropontis, a ducha Crete, vel a chastellanis Choronis et Mothoni, vel a

³⁰¹ Con una gamba in più.

baiulo Tiri, facies inde quod pro prode et honore Venetiarum videbitur tibi et consiliariis tuis, vel maiori parti vestrum fatiendum.

/c. 282 v/ Nullum amicum iuvabis nec inimico nocebis per fraudem.

Servicium, donum vel presens non tolles nec tolli facies, propter hoc per totum tempus tui regiminis nec per medium annum, postquam de regimine exhibis per te vel alium, ullo modo in pena dupli de eo quod per te receptum erit et si tultum scieris, facies illum reddi si poteris.

Salvo quod licitum est tibi recipere presentes in victualibus tantum: que valeant usque ad unum yperperum in die, que fuerint tibi presentata tam a grecis quam a latinis, dummodo greci illi, vel persone ille tam latine quam alii, nichil habeant facere vel recipere coram te et totum illud quod ultra hoc receperis, seu alii per te receperint debet esse communis Venetiarum, salvo quod licitum est tibi recipere ab imperatore viandam, coctam et crudam, et salvaticinas et bestiam unam domesticam in die, non intelligendo equum, et etiam duas vestes per annum, quas solitus est mittere in festivitatibus solemnibus; et est sciendum quod non potes recipere donum ab imperatore, postquam compleveris regimen tuum nec per unum annum postquam Venetias iunxeris per te vel alium ullo modo.

Item cum intereris cum consiliariis tuis vel cum altero eorum ad recipiendum comendarias venetorum cum scripto recordationis dabis operam et studium ut bene custodiantur et inde facies cum eis vel altero eorum secundum scriptum recordationis.

Bona quoque venetorum qui ab intestato decesserint debes intromittere et inde facere secundum ordinationes nostri statuti vel secundum mandatum nostrum.

Item havere nostri communis, quod ad manus tuas pervenerit vel havere de commendatiis seu habere et bona defunctorum ab intestato decedentium non uteris ad tuam utilitatem, scribes tamen ea vel scribi facies in uno quaterno quem penes te tenebis et similiter consilarii tui scribere vel scribi facient in suis quaternis quos penes se tenebunt, ad hoc ut */c. 283r/* possit de ispis veritas haberi et predicta

omnia custodies et salvabis in capsella vel camera de quibus vel de qua tu, baiulus, tenebis unam clavim et consilarii tui tenebunt aliam.

Inhibemus tibi quod mercationes aliquas facere non debes vel facere fieri per te vel alios, ullo ingenio, donec in regimine steteris nec retinere notarium vel socium aut alium in familia tua qui mercationem fatiat vel exerceat, ullomodo vel ingenio, preter quod sit tibi licitum salarium tuum, quod tibi superfuerit ab expensis mittere extra Constantinopolim in colegantiam, vel in regdiam vel per alium modum.

Prepterea non debes incantare vel incantari facere aliquam rem pertinentem ad commune nostrum, vel ad comendarias sive de bonis defunctorum per te intromissis ad tuam voluntatem aliquo modo vel ingenio.

Ad hoc autem studiosus eris facere presentari omnes litteras de bina contestatione que tibi porecte fuerint et qui inde ordinate fiat breviarium ad expensas illorum qui eas voluerint presentare.

Et si aliqua differentia fuerit inter notarium vel aliquam personam tam super testamentis quam super omnibus aliis cartulis, quod notarius nimis accipere vellit, tu cum tuis consiliariis vel altero eorum pro utraque parte illum finem impones qui magis rationabiliter apparebit.

Et est quoque sciendum quod est ordinatum atque statutum, quod si acciderit quod Deus advertat, te viam universe carnis ingredi infra primum annum tui regiminis debeant illi qui pro te fuerint havere salarium tocius primi anni complecti et, si alium annum morieris, debeant illi qui pro te fuerint recipere solutiones de tanto tempore quanto in regimine steteris.

Ad hec autem tibi committimus quod studiose debeas iinquirere et scire si aliquis venetus venerit ad partes Constantinopolis et imperii contra ordinamentum nostrum et publicum interdictum et, si aliquem inveneris quod de Veneciis exierit et ad partes tui regiminis venerit contra dictum ordinem et publicum interdictum, |c. 283/ debeas cum tuis consiliariis vel per maiorem partem vestrum auffere vel auferri facere libras XXV per quolibet centenario de toto suo havere quod habuerit secundum ordinem nostrum factum supra illos qui vadunt contra ordinem; et

venetos illos omnes quos sicut dictum est inveneris et scieris contra ordinamenta nostra ad dictas partes venire vel contra ordinamenta nostra facere, nobis tuis literis debes declarare significando nobis si ab eis abstuleris dictam penam vel non ut contra eos nichilominus procederit.

Insuper committimus tibi, quod siqui Veneti fuerint in partibus tui regiminis qui male facerint et tractaverint facta sua, debeas intrromittire et accipere omnia bona eorum et ea penes te retinere, et ipsa bona fide tractare et procurare, et in Veneciis mittere vel ducere sicut tibi et consiliariis tuis vel maiori parti vestrum videbitur melius pro utilitate personarum ad quas dicta bona specaverint.

Prohibemus autem tibi quod pecuniam non debes mutuo accipere aliquo modo supra nostrum commune Venetiarum pro tuo salario persolvendo.

Preterea nolumus quod mercatores Venetos vel navigium venetorum nec patronos nec marinarios venetos qui Constantinopolim venerint ibidem debeas retinere nec eos apud Constantinopolim morari vel stare facias aliqua occasione contra eorum voluntatem.

Studiosus quoque eris cum tuis consiliariis vel cum altero eorum, ad inquirendum et executiendum havere et bona ad commune nostrum spectantia, que ad manus tuas pervenerint, custodies et salvabis ad utilitatem nostri communis, scribendo omnia seu scribi fatiando secundum quod tu receperis et expensas si quas feceris inde pro communi et consilarii tui scribent seu scribi fatient similiter in suis quaternis et in tuo reditu de ipsis bonis et havere faties et redes rationem illis qui prefuerint rationibus recipiendis communis infra .xx. dies postquam Venecias iunxeris, et facta ratione, dabis et consignabis in manibus Camerariorum communis, infra quintum |c. 284r/ diem, quod in te habebis pertinens ad commune, quod si non feceris, cadere debes de pena per consilium ordinata.

Praeterea est tibi sciendum quod debes havere ab Imperatore hospicia, sicut in pacto quod habemus cum ipso videris continere quod ita dicit. Item dabit nobis imperius in Constantinopoli infra confines incipientes a porta Drogarii veniendo a Sancto Printano ad manum sinistram, et veniendo ad cubam Sancte Marie ad viam

corrigiariorum, veniendo inferius usque ad portam Perame et a porta Perame usque ad portam Drogarii deintus murum, videlicet pro mansione baiuli unum et aliud unum pro mansione consiliariorum ei et aliud unum pro caneva rerum communis Venetiarum. Pro mercatoribus autem Venetis venientibus ab extra accipientur per imperium suum ad pensionem circa dicta tria hospicia, alia hospicia .XXV. et dabuntur eis sine pensione per mansione eorum. Cum autem plures venerint mercatores Veneti dabuntur eis ad similem modum in ipsa Constantinopoli et tanta plura hospicia ad mansionem, quanta erunt sufficientia quemadmodum, quando venient pauciores ad opus .XXV. domorum, dabuntur eis sufficientia hospicia ad mansionem eorum; remanentia vero hospicia de .XXV. hospiciis aut pluribus secundum dictam formam dimittantur dominatoribus eorum. Et iterum similiter venientibus mercatoribus Venetis dabit imperium suum eis secundum similem modum hospicia sufficientia ad mansion eorum que hospicia studiose per te et consiliarios vel per maiorem partem vestrum trium debeant affictari ad utilitatem communis mercatoribus Venetis sicut melius poterunt affictari.

Omnia quecumque tibi dicendo mandabimus cum nostris consiliis minori et maiori vel de .xl. sub districtione sacramenti vel per nuntium habentem literas nostras de credentia observabis et faties bona fide, et insuper si tibi precipiendo mandabimus aliquid super facto [...] que per nos compleri debent aut per factis in capitulari nostro contentis et que ad nostrum capitulare pertinebunt observare debeas bona fide.

Item tu baiule cum consiliariis tuis elliges de nobilibus Venetis mercatoribus |c. 284v/ nostris a XII infra de maiori consilio, sicut tibi et eis vel maiori parti vestrum videbitur convenire.

Negocia omnia et facta nostri communis cum consiliariis tuis debes consulere et facere et utiliter pertractare ita quod illud fieri debeat quod per vos tres vel per maiorem partem vestrorum trium consultum fuerit et ordinatum. Verum tamen si tu cum uno ex consiliariis tuis fueris in una parte et reliquus consiliarius in altera, vel tu solus fueris in una parte et ambo consilarii in altera liceat tam tibi quam consiliariis tuis quam alteri ipsorum convocare homines dicti

consilii maioris quod quidem consilium maius ipsi tibi et tu ipsis et cuilibet ipsorum dare tenemini et illam partem que tunc in maiori consilio predicto vobis tribus in eodem consilio computatis capta fuerit, tam tu quam consilarii tui et utercumque eorum ducere debeatis ad complementum si postmodum per vos tres vel per maiorem partem vestrum trium et maiorem partem eiusdem maioris consilii pars illa non fuerit revocata salvo quod super maleficiis tu non possis nec debes convocare seu petere maius consilium a consiliariis tuis vel altero eorum, nec ipsi consilarii vel alter eorum a te baiulo vel a socio tuo consilarii possint vel possit, debeant vel debeat convocare seu petere dictum maius consilium super maleficiis.

De reverentia vero imperatori fienda committimus tibi quod quando ibis coram eo accipere debeas pellem de collo et berictum sive caputeum de capite et flectere ienua in terram et levare in continenti sursum et hec in principio et postea plus non debes flectere in terram ienua et est sciendum tibi quod quociescumquem ibis ad imperatorem debes ducere tecum unum te tuis consiliariis et ipse debet tecum venire.

Preterea est sciendum quod si ante terminum duorum annorum in quibus stare debes per nos aliqua occasione fueris revocatus dividere te debes sicut nobis placuerit tamen habere debes salarium integrum duorum annorum et nos tibi et consiliariis tuis damus exemplum tregue et /c. 285r/ pactorum que habemus cum imperatore que volumus quod observes et faties inviolabiliter observari et in finem tui regiminis dabis ea tuo successori.

Volumus quod debeas dicere veritatem imperio suo et illis quod pro eo fuerint qui sunt Veneti et quod pro Venetis se distringunt quando requireris secundum formam tregue.

Omnes credentias que tibi et consiliariis tuis vel duobus vestrum videbitur teneri tenebis et observabis credentias ipsas donec solute fuerint per vos tres vel per maiorem partem vestrum trium.

Item debes cum tuis consiliariis vel altero eorum insistere penes imperatorem ut per suum imperium et terras eiusdem imperii notificet de treugua et mandet quod debeat observari dicta treugua.

Ceterum, cum sit per nos et nostrum consilium minus et maius ordinatum quod naves que venient de Veneciis et redeunt de extra culfum non possint nec debeant ponere aliquam mercationem ab arbore de medio versus portam usque ad soiarum porte prode de versus arborem que est iuxtam proram inter duos castellos, in pena ducentarum librarum volumus et tibi committimus quod simul cum consiliariis tuis vel cum altero ipsorum naves que applicuerint Constantinopolim quando de portu debent recedere antequam recedant debeas diligenter inquirere et circare et si quem patronum contra predicta inveneris facientem dictam penam ab eo exigere debeas et si aliqua occasione dictam penam exigere non poteris id debeas tuis literis declarare advocatoribus communis ut dicta pena exigatur ab eo et navigatores navis patronum confatientem tibi accusare debeant et teneatur in pena librarum viginti quinque per quolibet.

Item prohibemus tibi quod supra nostrum commune Venetiarum non accipias ad usuram aliquam pecuniam.

/c.285v/ Item observabis formam consilii que talis est. Capta fuit pars quod addatur in Capitularibus patronorum navium et aliorum lignorum quod non debeant recipere nec mittere, nec recipi nec mitti facere aliquas mercationes super cohoptam, nec subtus bertescam, nec substus vanum, nec substus paradisum, nec substus coredores, nec substus tabernam ipsarum navium et lignorum, que de cetero navigabunt, tam per riperiam Sirie quam per alias partes de extra Culfum, sub pena dupli maioris nauli, quod habebant et quicumque accusaverit, habeat medietatem dicte pene, et teneatur de credentia, et alia medietas sit comunis Venetiarum, quam penam rectores, ad quorum noticiam predictam advenerint, excutere teneantur. Et hoc addatur in capitularibus dictorum rectorum quod dictam penam excutere debeant.

Item observabis formam infrascripti consilii que talis est. Quod naves et taride et alia ligna, que fient de cetero, de ducentis miliariis vel inde super vel

circa, ita quod non sit preiudicium, si essent plus vel minus XX miliaris, postquam extimate fuerint per consules non possint ellevari nec inungi eis aliqua cohopta nec coredorium, nec aperiri in bucha, sed debeant semper manere in modo et mensuris et magnitudinibus quibus erunt quando extimabuntur, salvo in vano seu in castello et bertescha, scharino, latere, que esset desuper cohoptam vel coredorium et illa que fierent de minori ducentis miliaris possint ellevari et duci usque ad ducenta millaria et non ultra in pena librarum .d. qui facerent contra predicta vel aliquid predictorum, quam penam catavere excutere teneantur, et addatur in suo capitulari, et accusator habeat quartum, si per eius accusationem veritas cognoscetur et teneatur de credentia et addatur in commissionibus rectorum quod, si aliquis accusaretur eis quod fecerit contra predicta vel aliquod predictorum, quod teneatur excutere dictam penam et, si non possent excutere dictam penam aliqua occasione, quod teneantur notificare Cataveris quam cito poterunt, bona fide.

Item non potes nec debes aliquo modo vel ingenio absolvere aliquas /c.286r/ condenationes in pecunia factas per aliquem vel aliquos predecessorum tuorum, nec de ipsis condenationibus facere nec fieri facere aliquam compensationes, donum, seu gratiam, aut ullam provisionem, nisi cum voluntate nostra et nostri consilii de xl., vel de maiori consilio, sed potius illas condenationes³⁰² ad tuum posse excutere seu excuti facere teneris, si non sunt excuse. Et sicut non potes absolvere aliquas condenationes in pecunia factas per aliquem predecessorum tuorum, sic non potes absolvere illas que facte sunt vel fient de cetero in persona vel rebus occasione homicidii, furti et tradimenti aliquo modo vel ingenio.

Item non potes nec debes per te vel per tuum vicarium vel vicarios impedire aut facere impediri aliquam personam undecumque sit que vellit venire Venecias cum frumento vel alia blava nec ipsum frumentum vel blavam potius teneris eis dare consilium et favorem cito cum ipsis frumento et blava Venecias veniendi; et si contrafeceris cades in penam librarum .c. pro qualibet vice, quam penam infra

³⁰² *Seguono* illas condenationes *ripetuto*.

unum mensem postquam ab hoc tuo regimine Veneciis redieris camerariis communis sub pena tantundem solvere teneris et advocatores communis penas ipsas excutere teneantur. Et nichilominus illud quod impedieris Venetias mittere teneris per sacramentum.

Item teneris scribere nobis quamcicuis poteris diem qua intrabis in hoc regnime sive officio.

Item teneris scribere officialibus de super mercationibus de levante ramem quod portabitur ad partes tui regiminis sicut teneris scribere aurum et argentum.

Item non potes nec debes in isto regimine facere aliquem sociorum tuorum de aliquo consilio.

Item observabis formam infrascripti consilii captam³⁰³ in nostro Maiori consilio que talis est: quod patroni navium de duabus cohoptis possint levare coredoria pupim et latus et predicta sue navis sicut eis videbitur sed non possint navem vel naves aperire in bucha vel levare cohoptas ipsarum navium et si consilius est contra, sit revocatum quantum in hoc.

/c.286v/ Et si uxor tua aut heres tuus masculus vel femina a .xvi. annis supra aut socius tuus aliquid facerent quod tibi sit vetitum per hanc commissionem et fuerint accusati nobis seu advocatoribus communis debes esse responsator et pagator de omni eo quod advocatores convincerent in consilio ubi placitarent et debeant dicti advocatorer ita placitare te pro uxore heredibus et socio sicut pro te ipso habentes partem de eo quod convincerent sicut de aliis quos placitarent.

Item observabis et notificabis fidelibus nostris et faties observari formam infrascripti consilii que talis est: quod aliquis Venetiis seu habitator Veneciarum non possit incantare, recipere ad afflictum vel ad partem nec emere nec accipere aliquo modo vel ingenio per se vel per alium aliquam techam, doanam, mudam, pedagium aliquod datium vel tholomeum seu gratiam aliquam que vel quod non pertineat ad dominum ducem, communem seu ducatum Veneciarum seu ad terras vel loca supposita domino duci sul pena dupli eius quo queliber predictarum

³⁰³ *Manoscritto* capti.

rerum constavit et sub pena librarum mille et qui accusabit aliquem confatientem habeat quartum pene si per eius accusationem veritas cognoscetur et teneatur de credentia et addatur in Capitulari advocatorum communis quod dictam partem excutere debeant.

Preterea ad omnibus nostris fidelibus qui portarent ad terras Saracenorum Soldano subiectas equos, arma, ferum, lignamen vel alia cum quibus Saraceni possent impugnare christianos accipies totum illud quod portarent vel valorem ipsius. Et si quis muteret predictam vel aliquid de predictis vel in cambium faceret vel fieri faceret et aut imprestitum cum aliqua persona qui iret ad predicta loca per se vel alium ullo modo vel ingenio vel etiam portaret vel portari faceret mamaluchos, cadat in similem penam et si quis contrafaceret quod esset de maiori consilio sit extra omne consilium et beneficium communis Veneciarum in perpetuum et si non esset de maiori consilio nunquam |c. 287r/ possit de ipso esse vel eligi et si aliquis marinarius esset obligatus ad talem navigium, nulla sit eius obligatio sed sit absolutus ab ipsa et si confaceret cadat in pena librarum .I. pro quolibet et qualibet vice et patronus et nauclerius in libris .C. et si in partibus tui regiminis caricaverint predicta vel aliquod predictorum debeas accipere pleçariam quod ipsa non portabunt ad loca predicta et si aliquis in Veneciis vel in Segna vel alibi caricaret lignaminem vel ferrum pro ire extra culfum ad aliquam terram teneatur facere venire infra unum annum litteram a rectore illius loci quod illuc predicta portaverint vel aliam probam facere vel fieri facere quod dominus dux et suum consilium habeat contentari sub pena quarti. Et si aliquis caderet ad aliquam dictarum penarum et non inveniretur de suis bonis stet in carcere donec solverit dictam penam et si consilium est contra et cetera. Et provisores nostri communis dictas penas excutere teneantur et carcerari facere illos quorum bona non invenirent et quod accusaverit si per eius accusationem veritas habebitur habeat medietatem ipsius pene et teneatur de credentia.

Item teneris et debes antequam de regimine isto recedes facere rationem successorii tuo de omnibus que dimittes in communi tamen in denariis quam in aliis rebus omnibus et predictus successor vel successores tenentur audire et

recipere dictam rationem et ipsam per suas litteras domino duci significare per precessorem suum per singulum.

Preterea quando in partibus tui regiminis caricabitur aliqua galea armata pro venire Venecias teneris et debes per consiliarios tuos, si tunc hebebis consiliarios facere, temptari ipsam galeam vel galeas quocumque fuerint et ipsi consilarii tenentur id facere et facere quod ipse galee sint caricate ad suas mensuras debitas et non ultra et si invenerint aliquam caricatam ultra mensuras debitas debent precipere armatoribus earum quod debeant |c.287v/ eam vel eas discaricare et reducere ad mensuras debitas antequam inde recedant sub pena librarum duarum millium pro qualibet galea. Et debetis tu et ipsi consilarii per vestras literas significare officialibus desuper grossos de raxia³⁰⁴ caricationem et mensuras dicte galee vel glearum. Et si recesserint inde ordinato modo caricate ad suas mensuras vel non et ipsi armatores debent adducere dictas literas ipsis officialibus Venetiarum. Nec possint inde recedere et venire Veneciis sine literis predictis sub pena librarum duarum millium per qualibet galea et qualibus vice de quibus penis vos et tu et consilarii predicti qui cercaverint et mensuraverint dictas galeas habere debetis talem partem qualem haberent officiales desuper grossis de raxia predicti si ipse galee forent caricate veneciis vel arcate Veneciis. Si vero consiliarios non haberes tunc teneris et debes elligere duos de nostris mercatoribus qui erunt in terra ubi caricabitur galea vel galee et cum eis arcare galeam predictam vel galeas et secundum ordinem supradictem facere sicut debebat facere consilarii ad plenum et potes precipere dictis mercatoribus quos eligeris sub illa pena que tibi videbitur quod sint tecum ad fatiendum omnia predicta tam in circare quam in mensurare quam in precipere penas predictas et omnia facere et fieri facere ita quod sit³⁰⁵ quelibet galea caricata ad suam mensuram ad suam mensuram³⁰⁶ iustam et non ultra. Et si inveneris aliquem contrafacere vel contrafecisse scribetis id officialibus desuper grossis de raxia et debens havere

³⁰⁴

³⁰⁵ Aggiunto in soprilinea con segno di richiamo.

³⁰⁶ Inquadrato dalla stessa mano del trascrittore.

inde tu et dicti mercatores per te electi talem partem de penis quali est dicta penam que pene et omnia et singula supradicta sint stricta et ligata tali modo et ordine quali sunt astricti et ligati ordines qui nunc sunt ad dictum officium desuper grossis de raxia super factis dictarum galearum armatarum tam in condemnationibus et solutionibus penarum quam in revocationem earum.

/c.288r/ Habere quidem debes de salario in anno et ratione anni libras centumtriginta quinque grossorum ultra regalias solitas de inde cum ista declaratione, videlicet quod si solves tibi de inde de tuo salario predicto vel parte eius debes recipere solutionem et computare tibi salarium predictum ad rationem de duobus yperperis pro ducato et si solvetur tibi in Veneciis recipies ducatum pro ducato. Et in dicto salario intelligantur salaria .IIII. sergentorum quos habere teneris et omnia alia que habere debes vel solvere teneris per forma tue commissionis ita quod nil aliud habeas vel recipias ad communi nostro.

Dictis autem sergentibus teneris dare in mense per quolibet soldos tres grossorum ad ducatus de tuis bonis ut dictum est et facere eis expensas sicut teneris et debes.

Teneris autem habere et tenere octo equos quorum omnes sint a .XXV. iperperis super exceptis duobus maioris precii quorum duorum equorum unus esse debet de precio librarum centum vel inde supra et alter de libris .LXXV. vel inde supra, si eos de veneciis conduxeris. Si autem equos ibidem recuperabis unus esse debet de yperperis .LXX. et alter de yperperis .L. vel inde supra, quos equos habere teneris infra unum mensem postquam Constantinopolim iunxeris. Et eos vel aliquem eorum vendere non potes nec dare aliqui nisi causa meliorandi. Et si aliquis de eis tibi deficeret aliud teneris recuperare infra unum mensem salvo quod licitum est tibi equos ipsos vendere per unum mensem ante complementum tui regiminis.

Insuper habere et tenere debes octo domicellos vel servitores sicut sunt soliti habere et tenere baiuli Constantinopolis. Et teneris ad minus semel in anno induere familiam tuam.

Ordinatum fuit insuper quod teneraris habere ultra numerum domicellorum unum chochum et duos famulos ab equis.

Debes etiam habere et tenere tecum unum socium decentem cui dare teneris |c.288v\ duas vestes decentes et libram .L. in anno et unum probum notarius etiam habere debes.

Arma insuper de testa et de dorso continue habere et tenere debes in dicto regimine per te et tota familia predicta pro honore et bono nostri communis.

Et ut possis te fulcire tibi necessariis pro dicto baiulatu, debes recipere et habere solutionem salarii tui stati hic in Veneciis de medio anno et debes esse exemptus et absolutus a nabulis solvendis galee Romanie, eundo et redeundo super quibus debes levari cum illis arnesiis et familia que convenientes videbitur domino, consilio capitibus et sapientibus ordinum vel maiori parti et cum dicta conditione sunt incantate et debent de cetero incantari galee viagii Romanie.

Nec potes tu nec consilarii tui pro habenda solutione salariorum vestrorum accipere ab aliquibus specialibus personis pecuniam per cambium, mutuo vel per alium modum sed solvatis vobis de pecunia nostri comuni que veniet ad manus vestras et si ipsa pecunia non sufficeret vel non esset de inde, debet fieri vobis solutio in Veneciis ad rationem superius declaratam. Verum volumus penitus observari quod primo solvatur bastoneriis ponderatoribus et alter officialibus nostris de inde et fiant alie expense necessarie pro regimine et de eo quod super habundabit fiant solutiones salariorum vestrorum in ea parte et sicut melius fieri poterit et si restabitis aliquid recipere vel habere solvetur vobis in Veneciis ad rationes predictam.

Consilarii autem Constantinopolis de cetero elligendi in nostro Maiori consilio Veneciarum habere debent de salario in anno pro quolibet et ratione anni libras triginta grossis ultra regalias suas solitas de inde cum declaratione facta tibi baiulo in solutione salarii recipienda in totum ut superius continetur.

/c. 289r/ Et in facto nabulorum non solvendorum galeis Romanie eundo et redeundo sunt ad condicionem tuam. Insuper ut possint se fulcire sibi necessariis

ordinavimus quod in Veneciis recipiant solutionem statim de salario suo, videlicet quolibet salarium de medio anno sicut tu.

Et ut sint persone sufficientes pro consiliariis ordinavimus cum nostris consiliis minori rogatorum et .XL. quod de cetero ipsi consilarii possint facere de mercationibus, non possendo ullo modo se impedire in facto bladi nec tabernarum nec alii pro eis nec etiam ire in Peram ullo modo.

Tenentur quoque dicti consilarii semper unus eorum ad minus esse apud personam tuam sub pena dupli salarii pro qualibet vice quam penam teneris per sacramentum eis retinere et ponere in commune.

Item observabis formam consilii captam in consilio rogatorum et .XL.: .M^oCCC^oXXII^o., die .XVIII. Ianuarii, indictione .VI^a., quod ex tunc prohibeatur via Alexandria et aliarum terrarum Egipti prohibitarum hoc modo, videlicet quod a modo nullus venetus vel qui pro veneto distringatur modo aliquo vel ingenio audeat ire in Alexandriam vel ad alias terras soldano subiectas cum aliquibus mercibus et rebus seu ad dictas partes res aliquas aliquo modo mittere vel inde conducere aut conduci facere sub pena librarum .L. per .C. totius valoris rerum quas ad ipsas partes portaverit vel miserit seu conduxerit vel conduci fecerit inde. Et committatur provisoribus communis in Veneciis et extra Venecias committatur omnibus rectoribus terrarum Veneciarum subiectarum quod super hoc teneantur et debeant inquirere diligenter et a contrafatientibus excutere dictam penam, cuius pene quartam habeat accusator si per eius accusationem habebitur veritas Et pervisores communis in Veneciis seu ipsi nostri rectores de extra habeant soldos duos pro libra totius quantitatis quam propter hoc excutient reliquum vero deveniat in comune |c.289r/ quod in Veneciis et terris veneciarum subiectis publice proclametur.

Cum dominus imperator Constantinopolis conqueratur de examinatione que sit ad probandum de heredibus gasmulorum venetorum Capta fuit pars in consilio rogatarum quod iniungatur in commissione baiuli Constantinopolis quod ipse teneat in huiusmodi examinationibus illam viam et modum quem viderit convenire pro honore nostro et ne ipse Imperator de hoc causam habeat conquerendi.

Similiter curam adhibere debeas ne mercatores nostri tansent mercimonia grecorum vel aliorum respondentium imperatori et quod quann documque pro parte Imperatoris ei de hoc fieret aliquod lamentum debeat inquirere sicut ei videbitur ponendo personas ad sacramentum si viderit oportere.

Quod comittatur baiulo Constantinopolis et consilarii quod cum consilio de inde ipsi faciant in Constantinopoli unum banchum sive tabulam quam ipse dent cuidam bono homini veneto qui reducat pondus auri de Constantinopoli ad pondus de Pera que bonus homo si expediret possit accipere unum alium hominem secum scientem scribere in latinum et quod nullus possit accipere solutionem aliquam ab aliquo alio bancho quam ab isto modo aliquo et baiulus et consilarii prefati accipiant plaçariam ab isto tali officiali ut omnia alia fatiant in predictis que eisdem vindebunt utilia pro nostris mercatoribus.

Item cum mercatores ianue in Pera augmentaveri[n]t pondus suum argenti committatur baiulo et consiliariis predictis quod cum consilio de inde super hiis fatiant et ordinent sicut eisdem melius apparebit pre dictis nostris mercatoribus.

Item non habebis nec recipies in aliquo tuo consilio aliquem nostrorum confinatorum.

Item observabis formam consilii capta in consilio rogatarum et .XL., cuius |c.290r/ per omnia tenor talis est sub .M.CCC.XXXVIII., indictione .VI^a., die secundum iulii, quod baiulus Constantinopolis vel ille qui erit loco baiuli non permittat notarium suum recipere de aliquibus scripturis ultra antiquam solitam consuetudinem.

Et si aliqua sententiam lata fuerit per te in contrarium alicuius et ille qui sententiam habuit contrariam, reputans inde se gravatum, ad advocatores recurrere voluerit et conqueri de prolatione dicte sentencie, teneris ad requisitionem dicti conquerentis facere sibi dare omnes scripturas pertinentes ad factum dicte questionis sub tuo sigillo sed sine sigillo nullatenus debeant sibi dare quod captum fuit in consilio rogatorum et .XL., M^oCCC^o.XXXVIII., die .XXII. februarii, indictione .VIII^a.

Item observabis formam consilii capti in consilio rogatorum et .XL., M^oCCCXLII., indictione duodecima, die .XIII. februarii, cuius per omnia talis est: quia prout continetur in literis baiuli Constantinopolis ecclesie Sancte Marie et Santi Marci de Constantinopoli sunt male munite libris et aliis necessariis ad cultum divinum, et nisi essent baiulis et alii nobiles homines qui illuc vadunt offerentes ipsis ecclesiis male divinum officium celebraretur, capta fuit pars quod denarii que habentur de quadam ancona in qua picta est figura Sancte Marie, que est extra ecclesiam, et affictus cuiusdam domus posite subtus domum nostri interpetris quos exigit presbiter baiuli antedicti, exigantur per ponderatores comunis et in ecclesiarum predictarum utilitatibus convertantur, prout fuerit opportunum, et quod dicti pesatores de ipsis denariis, sicut fatiunt de aliis comunis baiulo et consiliariis eius redant plenam rationem.

Et non potes sub debito sacramenti per totum tempus tui regiminis et per unum annum post, contrahere vel contrahi facere matrimonium nec impetrare |c. 290v/ seu impetrari facere aliquam prebendam vel beneficium in locis tui regiminis pro te filiis vel aliis nec procurare aut tractare quod benefiant pro te vel aliis ullomodo.

Item observabis partem captam in rogatiis .1959. die .19. marcii videlicet inter alia de quibus imperator gravatus est de multis que finit veneti in directe per baiulos et consiliarios Constantinopolis³⁰⁷, capta fuit pars quod addatur in commissionibus baiuli et consiliariorum presentium et futurorum quod de cetero in fatiendis huiusmodi venetis opponant diligentem mentem et curam et quod non fatiant de cetero aliquem expedire pro veneto nisi illos qui tractarentur pro Venetis in Veneciis et quod possent navigare secundum ordines nostros, non intelligendo eos qui facti sunt veneti usque nunc et nostros fideles de insulis qui debent tractari pro venetis.

MCCCLXI^o. die .III. iuli capta fuit parte in maiori consilio quod addatur in commissione omnium rectorum quod de omnibus condenacionibus quas fatient in

³⁰⁷ *Prosegue* quos dicit franchari ibi in damnum et preiudicium suum, et iustum sit providere taliter quod ipse secundum Deum non habeat iustam causam querele (venezia senato, 15, 20009, p. 429

suis regiminibus non possint postquam eas fecerint se impedire in remittendo vel revocando in toto vel parte ullo ingenio seu forma.

Item conservabis partem captam in consilio rogatarum in .M^oCCCLVIII^o. die primo iulii, videlicet quod omnes officiales, rectores, ambaxiatores, provisores, vel alii quocumque nomine nuncupentur, tam intus quam extra, quod de cetero convicti fuerint per advocatores comunis quod furati fuerint de bonis et haveere comunis librarum .L. grossorum vel inde supra aut acceperint ab aliis contro commissiones vel capitularia sua libras .C. ad grossos vel inde supra modo aliquo vel ingenio intelligantur ex nunc cecidisse ad /c.291r/ solvendum capitale et tantundem pro pena usque ad tres dies postquam fuerint convicti sub pena soldorum quinque pro libra tam capitalis quam pene, que dividatur per medium, videlicet medietas sit advocatorum et medietas comunis et si fuerit accusator, pena dividatur per tercium et sit de credentia, et ultra hoc sint privati perpetuo omnibus officiis regiminibus, consiliis et beneficiis comunis Veneciarum tam intus quam extra et cridentur in primo maiori consilio de festo solemni cridato vel in quo fiant de .XII. regiminibus per unum ex advocatoribus comunis. Vero si predicti furantes de bonis comunis vel aliter ab aliis accipientes contra commissiones vel capitularia sua volent restituere et restituent usque ad tres dies postquam fuerint requisiti ab advocatoribus non permettendo se convinci, set confitendoo se furatos fuisse de bonis comunis vel aliter ab aliis accepisse contra commissiones et capitularia sua, tunc teneatur solvere capitale et medietatem plus pro pena que dividatur ut supra; et ultra hoc sint perpetuo privati officio vel regimine ubi commisissent delictum et cridentur in maiori consilio ut dictum est. Si predicti vero convicti fuerint furatus fuisse a libris .L. ad grosses infra de bonis comunis vel aliter ab aliis accepisse contra commissiones et capitularia sua a libris .C. ad grossos infra tunc predicti incurant ad solvendum capitale et medietatem plus pro pena ad dictum terminum et sub dicta pena que dividant ut super, et ultra hoc sint perpetuo privati officio vel regimine ubi commisissent delictum et publicentur in maiori consilio pro advocatores ut dictum est. Et si volent restituere et restituent vel solvere et solvent usque ad tres dies postquam

fuerint requisiti ab advocatis non permittendo se convinci sed confitendo se furatus fuisse de bonis Communis |c.291v| a libris .L. infra ad grossos vel ab aliis aliter accepisse a libris .C. ad grossos infra tunc ad dictum terminum et sub dicta pena teneantur solvere capitale et tercium plus pro pena que dividatur ut supra et ultra hoc priventur officio vel regimine ubi commisissent delictum. Verum si aliqui rectores, officiales, ambaxiatores, provisores vel alii ut dictum est, scriberent in suis rationibus vel quaternis aliquas expensas vel alias res quas officiales rationum dicerent non potuisse poni tunc ordinetur quod hoc non habeantur pro furto sed veniatur ad collegium dominorum consiliariorum, capitum de .XL.; advocatorum communis et officialium rationum ubi terminetur si dicte expense erunt bene posite vel non sicut modo servatur et sicut continetur in capitulari consiliariorum in hac parte. Verum quia ubi abest fraus et manifesta malicia non debet tanta pena imponi ex nunc declaretur quod si aliqui rectores, officiales, vel alii ut dictum est, vigore alicuius sive determinationis vel alterius actus indiciarii aut vigore alicuius publice consuetudinis aliquid acciperent vel darent contra id quod deberent quod forte crederent posse licite accipere vel dare in his casibus non cadant ad dictas penas furantium vel malo modo accipientius sed servetur quod servetur ad personas, videlicet quod si voluerint restituere quod indebite acceperint infra tres dies ipsum restitatur sine alia pena. Si autem permiserint se duci et convinci ad consilia cadant ad dictam penam dupli que dividatur sicut dividatur hodie et de omnibus dictis penis vel capitalibus non possit principalibus contrafacientibus fieri gratia, donum, remissio aut revocatio vel termini elongatio sub pena ducatorum .V^c. pro quolibet ponere te vel consentiente partem in contrarium. Et pro inquirendis melius predictis possit advocatores imponere penam et penas et personas ad sacramentum et detinere in carceribus si opus fuerit pro habenda satisfatione predictorum et vendere mobille et stabile principalium debitorum usque ad integram solutiones predictorum et suorum pleziorum usque ad integram solutionem capitalis tantum, ad quod capitale dicti plezii |c.292r| solumodo teneantur, quibus pleziis etiam non possit

fieri gratia, donum, remissio vel termini ellongatio sul dicta pena imposta pro principalibus.

Insuper scire debes quod per nos et nostra consilia minus, rogatorum et .XL. ac additionem sub .MCCCLXIII. indicione secunda. die .XXI. mensis novembris cassatum et revocatum est in totum officum navigantium cum provisionibus infrascriptis, quas tibi committimus quod in quantum ad te spectant observes et facias inviolabiliter observari provisiones autem sint hec videlicet.

Quod veneti nosti originarii quantum ad navigandum sint in illa libertate et statu quo erant ante quam ipsum officium esset creatum. Forentes autem facti veneti privelegio non possint navigare, nisi de quanto faciunt imprestita secundum formam suorum privelegiorum sub pena de .L. pro .C. et omnibus aliis penis et stricturis ordinatis que inveniuntur. Verum si aliqui ex dictis forentes factis cuibus per formam partium et ordinum datorum hactenus per nos deberent habere aliquam prerogativam ut eis non deficiamus de promisionibus servetur eis omne id quod inveniuntur sibi esse promissum, videlicet autem turbetur quod nullus noster venetus tanxet havere forensium ordinatum est quod de cetero nullus noster Venetus vel qui pro Veneto tractaretur audeat vel presumat modo aliquo iure, forma, colore vel ingenio per pactum scriptum manus, obligatus, cautellas credentias cambia reconmendisias, collegantias, plezarias vel auter per aliquem modum que posset dici vel cogitari directe vel indirecte tanxare havere alicuius forensis in Veneciis nec in aliquam aliam partem exceptis partibus ponentis sed a capite borsani contra que partes sunt flandria et loca illarum partium, nec illud havere forensis extrahere vel extrahi facere de Veneciis neque de aliquibus aliis partibus cum aliquibus navigiis armatis et disarmatis pro |c. 292v| portando vel portari fatiando ad aliquas partes levantis, intelligendo partes levantis Romaniam bassam et inde supra sed Ciprum, Romaniam, Tanam, Cretam, Alexandriam et Armeniam et alia loca dictarum partium, nec etiam illud havere forentes conducere vel conduci facere de aliqua dictarum partium levantis ad aliquas partes intra cultum sub pena de .C. pro .C^o. valoris eis quod fuerit taxatum vel contrafactum. Et insuper sit privatus tanxans vel contrafatiens si fuerit nobilis

duobis annis omnibus officiis, regiminibus, consiliis et beneficiis communis Veneciarum intram ed extram et si fuerit popularis sit privatus duobis annis de veniendo in insula Sancti Marci vel Rivoalti et cadat ille cuius havere taxatum fuerit Veneciis vel extra de .C. pro .C^o. valoris eis quod sibi taxatum fuerit. Et si Venetus vel qui pro Veneto tractaretur taxans et contrafaciens predictis accusabit forensem cuius havere taxatum accusabit Venetum vel qui pro Veneto tractaretur taxans et contrafaciens, sicut dictum est sit absolutus primo accusans ab omnia pena in quam incurrisset et sit de credentia et habeat partem pennarum velut accusator, de quibus penis vel aliqua earum non possit contrafacientibus fieri aliqua gratiam, donum, provisio, remissio, compensatio vel termini ellongatio, sub pena ducatorum mille, per quolibet ponente vel consentiente partem in contrarium, et revocatio consiliorum habeatur per gratiam in hoc causa et predicta omnia commisimus nostris pervisoribus communis in Veneciis, qui inquirant de contrafacientibus et penas exigant, habendo partem ipsarum, videlicet, medietatem et reliqua medietas sit communis, et si inde fuerit accusator per quem veritas habeatur pena dividatur per tercium et sit |c. 293r| de credentia et extra Venetias committimus omnibus nostris rectoribus de intra et extra cultum cum auctoritate et libertate nostrorum provisorum, et si dictis rectoribus extra Veneciis fuerint aliquis accusatus occasione predicta et videbitur eis non habere tantum ad plenum quod vellint procedere tunc teneantur ipsi rectores infra unum mensem vel per prima navigia huc venientia postquam viderint se non esse claros mittere Venecias nostris provisoribus acusam depositam vel quicquid habuerint in ipso facto particulariter et distincte sub suo sigillo. Et in hoc causa non habeant ipsi rectores partem penarum et pro inquerendis et exquendis melius predictis, possint provisores imponere penam et penas, et personas ad sacramentum et detinere in carceribus qui sibi videbuntur pro habenda veritate premissorum. Et ut nemo sub spem ignorantie se tueri valeat, teneantur nostri provisores in Veneciis et nostri rectoris extram Venetias facere ter predicta in anno cridari sub pena librarum V centum perquolibet et qualibet vice et predicta durent per duos annos et tantus plus donec fuerint revocata.

Nec permittes aliquem quod sit vel esse debeat de tua familia et ad soldum tuum, habere soldum communis, sub pena ducatorum .X. pro quolibet duc valoris totius eius quod ille talis recepisset et ultra hoc privationis regiminis.

Insuper captum est per nos et nostra consilia minus, rogatorum et .XL. M^oCCC^oLXX^o die .XI. iunii, et sic servabis et faties observari videlicet quod cridetur publice in locis solitis quod aliquis Venetus vel qui tractetur pro Veneto non possit aliquo modo vel forma nauigare vel caricare navem sive aliud lignum vel navigium forensem extra culfum in aliqua parte pro veniendo Veneciis cum mercacionis grassa vel aliis rebus excepto blado sub pena perdendi dictas |c.294v| mercationem grassam et alias res, salvo semper quod si veneti essent in aliquo loco ubi esset rector pro commune Venetiarum et non esset ibi navigium seu navigia venetorum et etiam si essent et non forent ad sufficientiam, quod tunc sit in providentia et libertate ipsius rectoris seu rectorum dandi licentiam dictis Venetis quod nauigare possint navigia forensium existentia bona et sufficientia. Si vero ibi essent navigia venetorum et forent in tam parvo numero quam non forent ad sufficientiam et pro hoc patroni ipsorum navigiorum volent aggravare mercatores venetos in nolendo ab eis sic ineptum et irrationabile nabulum quod non possint concordare in simul, tunc sit in providentia et libertate rectoris et eius consiliariorum si habebit consiliarios vel maioris partis eorum concordandi differentiam que erint intro patronos et mercatores predictos sicut eis videbitur vel dandi licentia mercatoribus venetis nauizandi navigia forensium existentia bona et sufficientia. Et ut predicta serventur cum effectum committur in Veneciis previsoribus comunis, catavere, capitano postarum et officialibus levantis, et extra Venetias scribantur omnibus nostris rectoribus quibus spectant et addantur in commissionibus futurorum qui inquirent de contrafatentibus et penas exigant, videlicet qui primo invenerint habentes partem ut de contrabanis est solitum servari. Et si accusator interfuerit per quem veritas habeatur habeat tercius et sit de credentia. Et de penis predictis vel aliqua earum non possit alicui contrafatenti fieri aliqua gratia, donum, remissio, reconpensatio aut termini ellongatio nec presentis partis revocatio, nisi per sex consiliarios tam capita de .XL., .XXXV. de

.XL. et tres partes maioris consilii. Et mandetur nostris rectoribus quod predicta etiam in locis solitis suorum regiminum faciant proclamari et incipiantur observari a die cride facte et si consilium et cetera.

/c.294r| Omnia que tibi dicendo mandabimus attendes et observabis bone fide sine fraude.

Iurasti proficuum et honorem Venetiarum eundo, stando et redeundo.

Data in nostro ducali palatio .M^oCCC^oLXXIII^o., indictione tertia decima, die quintodecimo februarii.

FONTI E BIBLIOGRAFIA

FONTI INEDITE

ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA

Maggior Consiglio, Deliberazioni, reg. 9, 11, 13,16,18 (copie sec. XVIII).

Collegio, Formulari di Commissioni, reg. 2 (1343-1354), reg. 3 (1382-1413), reg. 4 (1382-1400).

Senato, Dispacci antichi di ambasciatori, rettori ed altre cariche e lettere antiche (1321 – 1599), n. 6,8,56, 67,71, 167, 170.

Senato Misti, Reg. 27 (1354-1357), 29 (1359 – 1361), 30 (1361 – 1363), 31 (1363 – 1366) ,32 (1366 – 1368), 34 (1371 – 1375).

Misc. Codd., I, Storia veneta, 74: Memorie storico-cronologiche spettanti ad ambasciatori della Serenissima Repubblica di Venezia spediti a vari principi, s.d.

Cinque savii alla mercanzia, 949bis, Capitolare dei pesadori di Constantinopoli stabilito nel 1361 da Nicolò Falier.

BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA

Ms. Lat. Z519 (=1973), *Commissio viri nobiliis domini Andrea Gradonico baiuli Constantinopolis*.

Ms. Lat. Cl. XIV, cod LXXI (2803), *Commissio Stephano Bragadeno, consiliario Cretae* (1350) .

Ms. It. Cl. VII, cod. 1871 (9041) – *indice delle lettere o dispacci al senato del bailo a Costantinopoli Alvise Contarini*.

Ms. It. Cl. VII, cod. 1870 (8507) – *Commissione e Ducali ad Alvise Contarini bailo a Costantinopoli*.

Ms. It Cl. VII, 198 (=8383), *Reggimenti*.

Ms. It Cl. VII, 1445 (9336), *Giovanni Rossi, Documenti*, vol. no. 23, cc. 248r-249 - *Capitolo tratto dalla Commissione di Domenico tiepolo Bailo a Costantinopoli , 19 aprile 1552.*

Ms. It. Cl. II, cod. 127 (=4844), *Libro de le uxanze et statuti delo Imperio de Romania.*

FONTI EDITE

AZZARA – LEVANTINO 2006 = *Venezia – Senato. Deliberazioni miste. Registro XXI (1342-1344)*, a cura di C. AZZARA E L. LEVANTINO, vol. 8, 2006 .

BENUSSI 1887 = BENUSSI, B., *Commissioni dei dogi ai podestà veneti nell'Istria*, in “Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria”, III, fasc. 1-2, 1887, pp. 3-109.

CESSI – BRUNETTI 1961 = *Le deliberazioni del Consiglio dei Rogati (Senato). Serie “mixtorum”, Libri XV-XVI [1332-1335]*, a cura di R. CESSI, M. BRUNETTI, II, Venezia 1960-1961.

CESSI – SAMBIN 1960 = *Le deliberazioni del Consiglio dei Rogati (Senato). Serie “mixtorum”, Libri I- XIV [1293-1331]*, a cura di R. CESSI, P. SAMBIN, I, Venezia 1960.

CESSI 1931 = *Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia*, a cura di R. CESSI, II, Bologna 1931.

CESSI 1934 = *Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia*, a cura di R. CESSI, III, Bologna 1934.

DEMO 2007 = *Venezia – Senato. Deliberazioni miste. Registro XXII (1344 - 1345)*, a cura di E. DEMO, vol. 9, Venezia 2007.

GIRARDI 2004 = *Venezia – Senato. Deliberazioni miste. Registro XX (1341 - 1342)*, a cura di F. GIRARDI, vol. 7, Venezia 2004.

GIRARDI 2008 = *Venezia – Senato. Deliberazioni miste. Registro XXVIII (1350 - 1354)*, a cura di F. GIRARDI, vol. 13, Venezia 2008.

LEDUC 2005 = *Venezia – Senato. deliberazioni miste. Registro XVIII (1339 - 1340)* a cura di F. X. LEDUC, Venezia 2005.

LEDUC 2007 = *Venezia – Senato. deliberazioni miste. Registro XVII (1335 – 1339)* a cura di F. X. LEDUC, Venezia 2007.

LJUBIĆ 1872 = *Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slavenstva i Mletačke republike*, a cura di Š. LJUBIĆ, III, Zagreb 1872 (*Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium*, 3).

LOMBARDO 1957 – 1967 = *Le deliberazioni del consiglio dei XL della Repubblica di Venezia*, a cura di A. LOMBARDO, I, 1342-1344, II, 1347-1350, III, 135-1368, Venezia 1957-1967.

Mnemeia 1932 = Mnemeia tes Ellenikes istorias, a cura di AKADEMIA ATHENON, Atene 1932.

MOZZATO 2010 = *Venezia – Senato. deliberazioni miste. Registro XXXIII (1368 – 1371)* a cura di A. MOZZATO, Venezia 2007.

ORLANDO 2007 = *Venezia – Senato. Delibreazioni miste. Registro XXIV (1347 – 1349)*, a cura di E. ORLANDO, vol. 11, Venezia 2007.

ORLANDO 2009 = *Venezia – Senato. Delibreazioni miste. Registro XXVIII (1357 – 1359)*, a cura di E. ORLANDO, vol. 15, Venezia 2009.

PREDELLI 1880 = *I commemoriali della repubblica di Venezia. Regesti*, a cura di R. PREDELLI, II, Venezia, 1880.

PREDELLI 1883 = *I commemoriali della repubblica di Venezia. Regesti*, a cura di R. PREDELLI, III, Venezia, 1883.

PREDELLI 1976 = *I commemoriali della repubblica di Venezia. Regesti*, a cura di R. PREDELLI, IV Venezia, 1876.

TAFEL – THOMAS 1856 – 1857, I = *Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig*, a cura di G.L.F TAFEL, G.M. THOMAS, I, Vienna 1856 - 1857.

TAFEL – THOMAS 1856 – 1857, II = *Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig*, a cura di G.L.F TAFEL, G.M. THOMAS, II, Vienna 1856 - 1857.

THOMAS 1880 = *Diplomatarium veneto-levantinum*, a cura di G. M. THOMAS, Venezia, I, 1880.

THOMAS 1889 = *Diplomatarium veneto-levantinum*, a cura di G. M. THOMAS, II, Venezia 1889.

ZAGO 1993 = *Consiglio dei Dieci – Deliberazioni miste*, a cura di F. ZAGO., *registri 1-2 (1310-1325)*, Venezia 1962, *registri 3.-4., 1325-1335*, Venezia 1968, *registro 5, 1348-1363*, Venezia 1993.

BIBLIOGRAFIA

AĞIR 2006 = AĞIR, A., *Gli stabilimenti dei veneziani dopo l'anno 1204 in Quarta Crociata, Venezia – Bisanzio – Impero Latino, II*, a cura di G. ORTALLI, G. RAVEGNANI, P. SCHREINER, Venezia 2006, pp. 771 – 788.

AHRWEILER 1966 = AHRWEILER, H., *Byzance et la mer: La marine de guerre, la politique et les institutions maritimes de Byzance aux 7. - 15. Siecles*, Parigi 1966.

ASHTOR 1983 = ASHTOR, E., *Levant trade in the later middle ages*, Princeton, 1983.

BALARD 1997 = BALARD, M., *La lotta contro Genova in Storia di Venezia, III, La formazione dello stato patrizio*, Venezia 1997, pp. 87 – 126.

BERTELE' 1932 = BERTELE', T., *Il palazzo degli ambasciatori di Venezia a Costantinopoli*, 1932.

BORSARI 2007 = BORSARI, S., *L'Eubea veneziana*, Venezia 2007.

CARAVALE 1997 = CARAVALE, M., *Le istituzioni della Repubblica in Storia di Venezia, III; la formazione dello Stato Patrizio*, a cura di G. ARNALDI, G. CRACCO, A. TENENTI, Roma 1997, pp.299 – 364.

CESSI 1916 = L'«*officium de navigantibus*» ed i sistemi della pratica commerciale veneziana nel sec. XIV, in *Nuovo Archivio Veneto*, 22 (1916), p. 106-146.

CESSI 1937 = CESSI, R., *Probemi monetari veneziani (fino a tutto il sec. XIV)*, Padova 1937.

CHRYSOSTOMIDES 1970 = CHRYSOSTOMIDES, J., *Venetian commercial privileges under the Paleologi* in «*Studi veneziani*», XII (1970), pp. 267 – 256.

COCO – MANZONETTO 1985 = COCO, C.- MANZONETTO, F., *Baili veneziani alla Sublime Porta : storia e caratteristiche dell'ambasciata veneta a Costantinopoli*, Venezia 1985.

COZZI 1982 = COZZI, G., *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, in *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982, pp. 217-318.

DA MOSTO 1937 = DA MOSTO, A., *L'archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, I, Roma 1937.

DIEHL 1883 = DIEHL, C., *La colonie vénitienne à Constantinople* in «Melanges de l'Ecole Française de Rome», 3 (1883), pp. 90-131.

DUCAS 2008 = DUCAS, *Historia : ovvero Historia turco-bizantina, 1341-1462*, a cura di M. PUGLIA, Rimini 2008.

HOPF 1859 = HOPF, C., *Serie dei Baili e Capitani veneti di Negroponte e dei loro consiglieri* in Hopf, C., De Sardagna, G. B., *Dissertazione documentata sulla storia dell'isola di Andros e dei suoi signori dall'anno 1207 al 1566*, Venezia 1859.

HUSSEY 1978 = *Storia del mondo medievale, III; L'impero bizantino*, a cura di J. M. HUSSEY con la collaborazione di D. M. NICOL e G. COWAN, Milano 1978 (ed. orig. *The Cambridge medieval history, IV, The byzantine empire*, Cambridge 1966 – 1967).

JACOBY 1979 = JACOBY, D., *L'expansion occidentale dans le Levant: les Vénitiens à Acre dans la seconde moitié du treizième siècle* in JACOBY, D., *Recherches sur la Méditerranée orientale du XII^e au XV^e siècle. Peuples, sociétés, économies*, Londra 1979, VII, pp. 225 – 264.

JACOBY 1981 = JACOBY, D., *Les Vénitiens naturalisés dans l'empire byzantin: un aspect de l'expansion de Venise en Roumanie du XIII^e au milieu du XV^e siècle* in «Travaux et Mémoires» 8 (1981), pp. 217 – 235.

JACOBY 2002 = JACOBY, D., *La consolidation de la nomination de Venise dans la ville de Négrepont (1205 – 1390). Un aspect de sa politique coloniale* in *Bisanzio, Venezia e il mondo franco (XIII – XVI)*, Atti del Colloquio Internazionale organizzato nel centenario della nascita di Raymond-Joseph Loenertz, Venezia 1-2- dicembre 200 a cura di Chryssa Maltezou e Peter Schreiner, Venezia 2002.

KARPOV 1986 = KARPOV, S. *L'impero di Trebisonda Venezia Genova e Roma 1206 – 1461, Rapporti politici, diplomatici e commerciali*, Roma 1986.

KARPOV 2000 = KARPOV, S. , *La navigazione veneziana nel Mar Nero XIII – XV sec.*, Ravenna 2000.

LAIUO = LAIOU, A.E., *Un notaire vénitien a Constantinople: Antonio Bresciano et le commerce international en 1350* in M. BALARD, A.E. LAIOU, C.OTTEN - FROUX, *Les italiens à Byzance*, Parigi 1987, pp. 79– 151.

LANE – MUELLER 1985 - LANE, F. C., MUELLER, R. C., *Money and Banking and Renaissance Venice*, Londra 1985.

LAZZARINI 1894 = LAZZARINI V., *La battaglia di Porto Longo* in NAV 8(1894), pp. 35-36.

MAKRIS 1992 = MAKRIS, G., *Die Gasmulen*, in «Thesaurismata» 22 (1992), pp. 44-96.

MALTEZOU 1970 = MALTEZOU. C., *Ho thesmos tou en Konstantinoupolei Benetou Bailov (1268-1453)*, Atene 1970.

MALTEZOU 1978 = MALTEZOU. C., *Il quartiere veneziano di Costantinopoli (scali marittimi)* in “Thesaurismata”, 15 (1978), pp. 30 – 61.

MARANINI 1927 = MARANINI, G., *La costituzione di Venezia dalle origini alla serrata del Maggior Consiglio*, Venezia 1927.

MARANINI 1931 = MARANINI, G., *La costituzione di Venezia : Dopo la serrata del Maggior Consiglio*, Venezia 1931.

MUELLER 2010 = MUELLER, R. C., *Immigrazione e cittadinanza nella Venezia medievale*, Roma 2010.

NANETTI 1998 = NANETTI, A., *Vettore Gaffaro, prete-notaio di Venezia e cancelliere del bailo veneto a Costantinopoli: con edizione di sette carte rogate a Costantinopoli (1336-1341)*, Bologna 1998.

NICOL 1990 = NICOL, D., *Venezia e Bisanzio*, Milano 1990 (ed. orig. *Byzantium and Venice. A study in diplomatic and cultural relations*, Cambridge 1988).

NYSTAZZOPULOU PELEKIDIS 1968 = NYSTAZZOPULOU PELEKIDIS, M., *Venise et la Mer Noire du XI au XVe siècle in Venezia e il Levante fino al secolo XV*, Firenze 1968, pp.541-582.

ORLANDO 2008 = ORLANDO, E., *Altre Venezie, il dogado veneziano nei secoli XIII e XIV (giurisdizione, territorio, giustizia e amministrazione)*, Venezia 2008.

OSTROGORSKY 1968 = OSTROGORSKY, G., *Storia dell'impero bizantino*, Torino 1968.

PAPADOPOLI 1893 = PAPADOPOLI, N., *Le monete di Venezia*, vol. 1, 1893, Venezia.

PEDANI 2002 = PEDANI, M.P., *Dalla frontiera al confine*, Roma 2002.

PEDANI 2010 = PEDANI, M.P., *Venezia porta d'Oriente*, Bologna 2010.

POZZA – RAVEGNANI 1993 = POZZA, M., RAVEGNANI, G., *I trattati con Bisanzio, 992 - 1198*, Venezia, 1993.

POZZA – RAVEGNANI 1996 = POZZA, M., RAVEGNANI, G., *I trattati con Bisanzio, 1265-1285*, Venezia, 1996.

POZZA 1982 = POZZA, M., *Acri e Negroponte: un capitolo delle relazioni fra Venezia e Carlo d'Angiò (1277 -1288)* in «Archivio Storico per le Province Napoletane», terza serie, 21 (1982), pp. 27- 66.

POZZA 1997 = POZZA, M., *La cancelleria in Storia di Venezia, III; La formazione dello stato patrizio* a cura di G. ARNALDI, G. CRACCO, A. TENENTI, Roma 1997, pp. 365 – 388.

PRAWER 1980 = PRAWER, J., *The Italians in the Latin Kingdom* in PRAWER, J., *Crusaders Institutions*, Oxford, 1980, pp. 217–249.

PRAWER 1988 = PRAWER, J., *The history of the jews in the latin kingdom of Jerusalem*, Oxford 1988.

RAVEGNANI 2006 = RAVEGNANI, G., *Bisanzio e Venezia*, Bologna 2006.

ROSSI 2002 = ROSSI, F., *Andrea Gradenigo* in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 58, Roma 2002.

SACERDOTI 1969 = SACERDOTI, A., *Il consolato veneziano del Regno Hafside di Tunisi (1274 – 1518)* in «Studi veneziani», XII (1969), pp. 531 – 536.

SETTON 1976 = SETTON, K. M., *The Papacy and the Levant (1204 – 1571)*, Vol. 1, Philadelphia 1976.

STAHL 2001 = STAHL, A. M., *La moneta in Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII – XIV*, Atti del Convegno internazionale di Studi Genova – Venezia, 10 – 14 marzo 2009, a cura di O. ORTALLI e D. PUNCUH, Venezia 2001.

STÖCKLY 1995 = STÖCKLY, D., *Le Système de l'incanto des galées du marché de Venise (fin XIIIe – milieu XVe siècle)*, Leiden, New York, Köln 1995.

THIRIET 1953 = THIRIET, F., *Venise et l'occupation de Ténédos au XIVe siècle* in «Mélanges de l'Ecole française de Rome», 65 (1953), pp. 219 – 245.

THIRIET 1955 = THIRIET, F., *Una proposta di lega antiturca tra Venezia, Genova e Bisanzio nel 1362* in «Archivio storico italiano», 113 (1955), pp. 321 - 334.

THIRIET 1958 = *Regestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Roumanie*, I, 1329 – 1399, a cura di F. THIRIET, Parigi, 1958.

THIRIET 1959 = THIRIET, F., *La Roumanie Vénitienne au moyen âge*, Parigi 1959.

THIRIET 1964 = THIRIET, F., *Les relations entre la Crète et les émirats turcs d'Asie Mineure au XIVe siècle (vers 1348- 1360)* in *Actes du XIIIe Congrès International des Etudes byzantines*, II, Belgrado, 1964.

THIRIET 1966 = *Délibérations des Assemblées vénitiennes concernant la Roumanie*, a cura di F. THIRIET, I, 1160 – 1364, Parigi 1966.

VALENTINELLI 1868 = VALENTINELLI, J., *Biblioteca manuscripta ad S. Marci Venetiarum*, Vol. 3, Venezia 1868.

VIALON 1995 = VIALON, M. F., *Venise et la porte ottomane (1453 – 1566)*, Parigi 1995.

ZAKYTHINOS 1932 = *La chrysobulle d'Alexis III Comnène empereur de Trébizonde en faveur des vénitiens*, a cura di D. A. ZAKYTHINOS, Parigi 1932.

ZORDAN 1980 = ZORDAN, G., *L'ordinamento giuridico veneziano: lezioni di storia del diritto veneziano con una nota bibliografica*, Padova 1980.

ZORZI – MARCON 2001 = ZORZI, M., MARCON, S., *Grado, Venezia, i Gradenigo : catalogo della Mostra*, Mariano del Friuli 2001.

OPERE CONSULTATE

BALARD, M., *La Mar Noire et la Romanie génoise: XIIIe - XVe siècles*, Londra 1989.

- *La Romanie génoise (XIIe – début du XVe siècle)*, Genova 1978.

- *Péra au XIVe siècle, documents notariés des Archives de Gênes* in M. BALARD, M., A., LAIOU, C. OTTEN - FROUX, *Les italiens à Byzance*, Parigi, 1987, pp. 9-78.

BALLETTO, *Genova mediterraneo Mar Nero (secc. XIII – XV)*, Genova 1976.

BENZONI, G., *A proposito dei baili veneziani a Costantinopoli: qualche spunto, qualche osservazione*, in «Studi Medievali», N. S. XXX(1995), pp. 69 – 78.

BERINDEI, M. VEINSTEIN, G., *La Tana-Azaq de la présence italienne à l'empire ottomane (fin XIIIe – milieu XVIe siècle)* in «Turcica» (1976), pp. 110-201.

BERINDEI, M., O'RIORDAN, G., *Venise e l'Horde d'Or, fin XIIIe . début XIVE siècle*, in Cahiers du monde Russe et Sovietique», XXIX (1988), 2, pp. 243-256.

BORSARI, S., *I veneziani delle colonie*, in *Storia di Venezia III, La formazione dello Stato patrizio*, a cura di G. ARNALDI, G. CRACCO, A. TENENTI, Roma 1997, pp. 127 -158.

CESSI, R., *Politica ed economia di Venezia nel Trecento: saggi*, Roma 1952.

CHRYSOSTOMIDES, J., *Studies on the Chronicle of Caroldo* in “*Orientalia Christiana Periodica*”, 35 (1969), pp.148-150.

COSTA, M.M., *Sulla battaglia del Bosforo (1352)* in «Studi veneziani», XIV (1972), pp. 197 - 210.

DAL POZZOLO, E. M., DORIGO, R., PEDANI, M. P. (a cura di), *Venezia e l'Egitto*, Milano 2011.

DENNIS, G. T., *Problemi storici concernenti i rapporti tra Venezia, i suoi domini diretti e le Signorie feudali nelle isole greche in Venezia e il Levante fino al secolo 15*, Firenze 1968, pp.219 – 236.

DOUMERC, B., *Le galere da mercato in Storia di Venezia, XII, il Mare*, Roma 1991, pp. 357-395.

DURSTELER, E.R., *The Bailo in Constantinoplo: crisis and carrer in Venice's early modern diplomatic corps*, Londra 2001.

FILIASI, G., *Memorie storiche de' veneti*, VI, parte II, Venezia 1797.

GALLINA, M., *L'affermarsi di un modello coloniale: Venezia e il Levante fra Due e Trecento* in «Thesaurismata», 23 (1993), pp. 535 -623.

GALLINA, M., *Sulle origini della colonia veneziana a Tessalonica in Hommage à Alain Ducellier. Byzance et ses périphéries* a cura di DOUMERC, B., PICARD, C., Tolosa 2004.

GEANAKOPOLOS, D.J., *L'imperatore Michele Paleologo e l'Occidente, 1258 – 1282. Studio sulle relazioni tra Bisanzio e il mondo latino*, Palermo 1985 (ed. originale Cambridge Mass., 1959)

HOCQUET, J.C., *I meccanismi dei traffici in Storia di Venezia, III, La formazione dello Stato patrizio*, Roma 1997, pp. 529 -616.

- *Venise et la mer, XIIe – XVIIIe siècle*, Parigi 2006.

JACOBY, D., *Les "Assises de Romanie" et le droit vénitien dans le colonies vénitiennes* in *Venezia e il Levante fino al secolo 15*, Firenze 1968, pp.247- 260.

- *Les Etats latins en Romanie: phénomènes sociaux et économiques (1204 – 1350 environ)* in *XVe Congrès International d'études byzantines. Rapports et co-rapports, I, Historire*, Atene 1976.

- *Catalans, Turcs et vénitiens en Roumanie (1305 -1322): un nouveau témoignage de Marin Sanudo Torsello*, in «tudi Medievali», III serie, 15 (1974) (=JACOBY, V.D., *Recherches sur la Méditerranée orientale du XIIIe au XVe siècle. Peuples, sociétés, économies*, Londra 1979).

- *Byzantine Trade with Egypt from the Mid-Tenth Century to the Fourth Crusade* in «Thesaurismata», 30 (2000), pp. 25-77 .

- *La Venezia d'oltremare nel secondo duecento* in *Storia di Venezia II, l'età del comune*, Roma 1995.

LANE, F. C., *Venetian maritime law and administration* in *Studi in onore di Amintore Fanfani, III, Medioevo*, Milano 1962, pp. 21 – 50.

LEVI, C.A., *Navi venete da codici marmi e dipinti*, Venezia 1983.

LUZZATTO, G., *Navigazione di linea e navigazione libera nelle grandi città marittime del medio evo* in «Studi di storia economica veneziana» (1954), pp. 53-57.

MOLLAT, M., BRAUNSTEIN, P., HOCQUET, J.C., *Rèflexions sur l'expansion vénitienne en Méditerranée* in *Venezia e il Levante fino al secolo 15°*, Firenze 1968, pp.515-540.

NANETTI, A., *Atlante della Messenia veneziana: Corone, Modone, Pilos e le loro isole: 1207-150, 1685-1715*, Imola 2011.

- *Il Codice Morosini : il mondo visto da Venezia (1094-1433)*, Spoleto 2010.
The Sea of Sapienza, Imola 2009.

- *Modone e Corone nello Stato veneto (1207-1500 e 1685 – 1715) Per una esegesi esemplare delle fonti della Grecia Veneziana* in «Studi Veneziani», N.S. LXII (2011), pp. 15-112.

ORLANDO, E., *Sposarsi nel medioevo: percorsi coniugali tra Venezia, mare e continente*, Roma 2010.

PAPACOSTEA, S., *La Mer Noire: du monopole byzantin à la domination de Latin aux Détroits* in «Revue Roumène d'histoire» (1988), 27, pp. 49-71.

PERTUSI, A., *Il pensiero politico bizantino*, Bologna 1990.

PISTARINO, G., *I problemi del Mar Nero nel passato e nel presente : seminario internazionale di studi : atti*, Genova 1993.

PONTILLO, G., *Catalogo delle commissioni ducali nella biblioteca del Museo Correr di Venezia (secoli 14-15)*, tesi di laurea a.a. 2003-2004.

RAINES, D., «*Costumi e leggi de' veneziani*», di Giovanni Rossi. *Catalogo dei documenti contenuti negli 86 volumi manoscritti della biblioteca nazionale Marciana*, in «Miscellanea Marciana», vol. VII- IX (1992-1994), pp. 243-384.

- *La Bibliotheque manuscrite de Giovanni Rossi, un gardien du passe venitien et sa collection* in «Miscellanea Marciana», vol. V (1990), pp. 77-205.

RAVEGNANI, G., *La Romania veneziana*, in *Storia di Venezia, II, L'età del Comune*, a cura di G. Cracco e G. Ortalli, Roma 1995.

ROSSI, F., *Le magistrature* in *Storia di Venezia, 12, Il mare*, Roma 1991, pp. 687 – 760.

RUGGERO, G., *Politica e giustizia*, in *Storia di Venezia, III, La formazione dello stato patrizio*, Roma 1997, pp. 389 – 408.

SKRIZINSKAJA, E.C., *Storia della Tana* in «Studi veneziani», X (1968), pp. 3 – 46.

- *Un ambasciatore veneziano all'Orda d'Oro (analisi dell'epitafio di Jacopo Cornaro – Tana, 1362)* in «Studi veneziani», XVI (1974), pp. 67 – 96.

TANGHERONI, M., DI NERO, L., *Commercio e Navigazione nel Mediterraneo medioevale*, Roma 1978.

TENENTI, A., *Venezia e la pirateria nel Levante: 1300 c. – 1460 c.* in *Venezia e il Levante fino al secolo 15.*, Firenze 1968, pp.705-772.

THIRIET, F., *Les Vénitiens en Mer Noire. Organisation et traffics (XIIIe – Xve siècles)*, in «Archeion Pontou» (1979), 35, pp. 28-53.

- *Les Vénitiens à Thessalonique dans la première moitié du XIVe siècle* in *Byzantion*, 22 (1953), pp. 323 – 332.

- *Problemi dell'amministrazione veneziana nella Romania XIV – XV sec.* in *Venezia e il Levante fino al sec. XV*, Firenze 1973.

- *Quelques observations sur le trafic des galées vénitiennes d'après les chiffres des incanti (XIVe-XVe siècles)* in *Studi in onore di Amintore Fanfani III*, Milano, 1962.

TOMMASI, F. (a cura di), *Acri, 1291, la fine della presenza degli ordini militari in Terra Santa e in nuovi ordinamenti del XIV secolo*, Perugia 1996.

TUCCI, U., *La navigazione veneziana nel Duecento e nel primo Trecento e la sua evoluzione tecnica* in A. PERTUSI, *Venezia e il Levante fino al secolo 15*, Firenze 1968, pp.821-842.

VERLINDEN, C., *Le commerce en Mer Noire des debuts de l'époque byzantine au lendemain de la conquête de l'Égypte par les Ottoman*, in *XIIIe Congrès international des sciences historiques*, Mosca 1970.

ZORDAN, G., *Le leggi del mare* in *Storia di Venezia*, 12, Il mare, Roma 1991, pp. 621 – 662.